

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (II e III)	»	7
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)	»	9
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	14
COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)	»	15
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	16
GIUSTIZIA (II)	»	27
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	42
DIFESA (IV)	»	51
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	53
FINANZE (VI)	»	63
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	74
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	82
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	83

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL; Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Democrazia Solidale-Centro Democratico (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Alleanza Liberalpopolare Autonomie ALA-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-ALA-MAIE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI; Misto-FARE! - Pri: Misto-FARE! - Pri.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	<i>Pag.</i>	93
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	97
AFFARI SOCIALI (XII)	»	100
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	108
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	»	115
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	116
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	118
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	119
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO	»	121
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO	»	122
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA, DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE, NONCHÉ SULLE CONDIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI E SULLE RISORSE PUBBLICHE IMPEGNATE	»	125
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DEL MILITARE EMANUELE SCIERI	»	128
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	129

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta avanzata da Guido Crosetto, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Roma (n. 4283/13 RGNR – n. 1084/15 RG GIP), anche ai fini della valutazione del rispetto della procedura prevista dalla legge n. 140 del 2003 (*Seguito dell'esame e rinvio*) 3

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti della deputata Argentin (doc. IV-ter, n. 17) 6

Su una domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni nei confronti del deputato Luigi Cesaro (doc. IV, n. 16) 6

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 6

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

*Mercoledì 27 aprile 2016. – Presidenza
del Presidente Ignazio LA RUSSA.*

La seduta comincia alle 14.15.

Richiesta avanzata da Guido Crosetto, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Roma (n. 4283/13 RGNR – n. 1084/15 RG GIP), anche ai fini della valutazione del rispetto della procedura prevista dalla legge n. 140 del 2003.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 13 aprile 2016.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, ricorda che nella seduta del 17 marzo la Giunta ha deliberato di richiedere all'autorità giudi-

ziaria un'integrazione documentale avente ad oggetto, in particolare, la querela e il DVD contenente la registrazione integrale della trasmissione televisiva in questione.

L'autorità giudiziaria ha trasmesso la documentazione richiesta, che è a disposizione dei componenti della Giunta.

Fa altresì presente che il legale dell'onorevole Crosetto, con nota inviata via email il 18 aprile scorso, ha comunicato che il giudice, ritenendo di non poter pronunciare sentenza di non luogo a procedere, ed in pendenza dell'istanza presentata dall'interessato alla Camera dei deputati, ha disposto la trasmissione di copia integrale del fascicolo processuale alla Camera dei deputati, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 140 del 2003, con conseguente sospensione del processo. Ha quindi fissato la prossima udienza per la data del 1° dicembre 2016, al fine di valutare l'esito della procedura attivata in capo a questa Giunta.

Avverte che oggi avrà luogo l'audizione dell'interessato.

Ricorda che l'onorevole Crosetto ha già prodotto della nuova documentazione, precisando che si tratta di articoli di giornale posti a disposizione dei colleghi che vi abbiano interesse.

Ricorda, infine, che il relatore, onorevole Chiarelli, si era riservato di integrare la propria relazione una volta esaminata l'ulteriore documentazione trasmessa dall'autorità giudiziaria e dopo l'audizione dell'interessato.

(Viene introdotto Guido Crosetto).

Guido CROSETTO, nel ringraziare il Presidente e i membri della Giunta, ritiene doveroso fornire un'illustrazione chiarificatrice della vicenda in esame.

Ricorda di essere stato invitato alla trasmissione televisiva « Porta a Porta », che aveva come tema principale l'analisi del voto espresso poco prima, nella stessa giornata, dall'Assemblea della Camera dei deputati in merito ad una domanda di autorizzazione ad eseguire la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti dell'allora deputato Nicola Cosentino. Sottolinea di essere stato invitato per motivare il voto del gruppo parlamentare « Il Popolo della Libertà », al quale apparteneva, che si è espresso in senso contrario alla proposta di concessione dell'autorizzazione *ad acta*, sul presupposto della sussistenza nel caso di specie del *fumus persecutionis*. Precisa, inoltre, di essere stato invitato anche in considerazione dei suoi rapporti notoriamente non amichevoli con Nicola Cosentino.

Quanto alle dichiarazioni rese nel corso della trasmissione televisiva, ricorda di avere illustrato la posizione del proprio gruppo parlamentare in ordine alla sussistenza del *fumus persecutionis* e di avere, quindi, riferito quanto precedentemente dichiarato in Aula dai rappresentanti del suo gruppo, ossia che, nei confronti di Nicola Cosentino quel *fumus* era rinvenibile in considerazione di taluni comportamenti assunti da uno dei magistrati precedenti. Tali comportamenti costituiscono fatti notori, la cui veridicità è stata confermata dallo stesso magistrato in al-

cune interviste, nelle quali, ad esempio, egli stesso motiva la sua presenza ad un corteo dei « No global » e illustra la vicenda relativa ad un messaggio relativo alle BR che è risultato essere stato inviato da un computer situato nella sua abitazione.

Ciò premesso, ritiene che l'esposizione nel corso di una trasmissione televisiva, da parte di un membro del Parlamento, delle specifiche motivazioni che hanno spinto il suo gruppo parlamentare ad esprimere un certo voto, richiamando, allo scopo, le stesse dichiarazioni rese nell'Assemblea della Camera da alcuni colleghi, non possa ritenersi in alcun modo diffamatoria. Tanto più se si considera che gli interventi svolti in Assemblea da altri deputati, a loro volta, non hanno fatto altro che riferire fatti notori, confermati dallo stesso querelante in più occasioni, come risulta dagli articoli di stampa da lui prodotti.

A suo giudizio, a voler ritenere il contrario, si giungerebbe alla negazione della possibilità stessa, da parte del singolo deputato, di divulgare *extra moenia* i contenuti dei dibattiti parlamentari e le motivazioni dei voti espressi. E ritiene che neanche per la stampa vi siano tali restrizioni.

Queste sono le ragioni per le quali ha deciso di presentare l'istanza di insindacabilità alla Camera dei deputati.

Desidera peraltro ricordare come in passato, a seguito di una sua dichiarazione resa al quotidiano « La Repubblica », sia stato denunciato per diffamazione dal dottor Gian Carlo Caselli; in quella circostanza, ritenendo possibile che il dottor Caselli avesse ragione, non ha chiesto l'applicazione dell'insindacabilità. Andò in giudizio e, comunque, vinse la causa. Il dottor Caselli, a sua volta, non si appellò.

In questo caso, invece, ritiene necessario che la Giunta si esprima sugli ambiti entro i quali il parlamentare può effettivamente esprimersi *extra moenia*, rimanendo nell'ambito dell'esercizio della funzione parlamentare.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, chiede se, nel corso della trasmissione televisiva,

vi siano state delle obiezioni o delle contestazioni alle sue affermazioni.

Guido CROSETTO osserva che le sue parole non furono assolutamente contestate.

Vittorio FERRARESI (M5S), nel rilevare come la posizione politica possa essere spiegata in una trasmissione televisiva senza sconfinare nella diffamazione, fa presente che la Giunta è chiamata a valutare unicamente se vi sia un nesso tra le affermazioni rese nel corso della trasmissione televisiva e l'esercizio della funzione parlamentare. A tale proposito, rileva che, a suo avviso, le dichiarazioni rese da Guido Crosetto nel corso della trasmissione televisiva non sembrano essersi limitate a riportare le considerazioni verso il magistrato, così come espresse da un suo collega di gruppo nell'Assemblea della Camera, ma abbiano fatto proprie tali considerazioni, integrandole nel suo giudizio nei confronti dell'operato del magistrato. Chiede pertanto chiarimenti in merito a tale aspetto.

Guido CROSETTO ribadisce di avere parlato del modo in cui aveva votato in Aula; delle motivazioni che lo avevano spinto a votare, unitamente al suo gruppo, in quel modo; di avere riportato fatti che erano stati ricordati da più colleghi intervenuti in Aula, ma che erano anche comparsi sui giornali a seguito delle affermazioni dello stesso magistrato.

Sottolinea, a titolo esemplificativo, come il querelante non abbia negato che quel messaggio sia stato inviato dalla sua email, ma abbia affermato che non era stato lui ad inviarlo.

Ritiene, pertanto, di non aver riportato nulla in più di ciò che hanno detto i suoi colleghi e lo stesso magistrato. Si tratta quindi di fatti veri per affermazione dello stesso querelante. Considera di aver semplicemente spiegato le motivazioni del voto in Aula e le ragioni per le quali, pur in presenza di rapporti non amichevoli con Cosentino, abbia comunque deciso di prendere posizione a favore di quest'ul-

timo, in quanto riteneva che vi fosse un *fumus persecutionis* dovuto alla presenza di un pregiudizio ideologico.

A suo giudizio, i fatti esposti dai colleghi in Assemblea, gli stessi da lui riferiti nel corso della trasmissione televisiva, possono fondare il legittimo sospetto della presenza di un pregiudizio ideologico. Si tratta di una considerazione di carattere generale, che può valere per chiunque. Infatti, una persona che, a titolo esemplificativo, abbia assunto una posizione molto chiara nel dichiarare di essere un *no global*, di essere fiero di esserlo e di vivere da *no global*, con questi suoi comportamenti e dichiarazioni può ingenerare il legittimo e ragionevole sospetto di avere un pregiudizio ideologico nei confronti di chi invece non è un *no global* ed, anzi, è considerato con avversione dai *no global*. Nel caso di specie, le pubbliche dichiarazioni e i comportamenti del querelante, confluiti nel contesto di un dibattito parlamentare relativo al *fumus persecutionis*, hanno finito per orientare il voto espresso dalla Camera dei deputati. E nel corso della trasmissione televisiva egli ha illustrato le ragioni di tale voto.

Vittorio FERRARESI (M5S) chiede se l'auditò sia intervenuto in Assemblea.

Guido CROSETTO, chiarisce di non essere intervenuto ma di avere votato in modo conforme al suo gruppo, in quanto ne ha accettato l'orientamento.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, ricorda come ogni valutazione in ordine all'eventuale sussistenza del delitto di diffamazione sia di esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria, mentre alla Giunta spetta solo di verificare la sussistenza di un nesso funzionale tra le dichiarazioni *extra moenia* e l'esercizio della funzione parlamentare. Non essendovi altre domande, ringrazia l'auditò.

(Guido Crosetto si allontana dall'aula).

Gianfranco CHIARELLI (Misto-CR), *relatore*, si riserva di integrare la propria relazione nel corso della prossima seduta.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti della deputata Argentina (doc. IV-ter, n. 17).

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, avverte che in data 7 aprile 2016 – ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003 – dal tribunale di Roma, Sezione V penale, è pervenuta, unitamente alla comunicazione che il procedimento è stato sospeso, copia degli atti relativi ad un procedimento penale (il n. 16867/14 RG DIB) nei confronti della deputata Ileana Argentin, affinché la Camera deliberi se i fatti per i quali si procede concernano o meno opinioni espresse o voti dati da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Tali atti sono stati quindi assegnati a questa Giunta (doc. IV-ter, n. 17).

Dopo avere assunto le funzioni di relatore, ritiene opportuno che siano avviati i contatti per una composizione stragiudiziale della lite.

Anna ROSSOMANDO (PD) dichiara di condividere l'iniziativa del Presidente.

La Giunta concorda.

Su una domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni nei confronti del deputato Luigi Cesaro (doc. IV, n. 16).

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, avverte che con nota pervenuta il 14 aprile 2016, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Napoli ha trasmesso alla Presidenza della Camera una domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni nei confronti del deputato Luigi Cesaro, nell'ambito del procedimento penale n. 56502/10 RGNR – n. 33575/15 RG GIP.

La domanda è stata assegnata il 5 aprile 2016 a questa Giunta.

Nomina per lo svolgimento delle funzioni di relatore l'onorevole Marco Di Lello.

La seduta termina alle 14.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003.
C. 3084 Governo (*Seguito dell'esame e conclusione*) 7

SEDE REFERENTE

Mercoledì 27 aprile 2016. — Presidenza della presidente della II Commissione, Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 14.10.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003.

C. 3084 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 21 gennaio 2016.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli della Commissioni I, V, IX e XIV, mentre la Commissione VII ha espresso un parere favorevole con due osservazioni. Richiama,

inoltre, l'attenzione sul fatto che, nel corso dell'esame del provvedimento, è stato introdotto, all'articolo 3 della legge n. 654 del 1975, il comma 3-*bis*, relativo all'aggravante del « negazionismo ». Al riguardo, segnala che la Commissione giustizia del Senato, nel corso dell'esame in sede referente, ha recentemente modificato il disegno di legge A.S. 54-B, recante « Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio », trasmesso dalla Camera, che, all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), contemplava disposizioni di identico tenore. Fa notare, quindi, che il disegno di legge A.S. 54-C, attualmente all'esame dell'Assemblea del Senato, prevede disposizioni non coerenti con quelle del provvedimento in discussione, sul quale le Commissioni si accingono a conferire il mandato ai relatori a riferire favorevolmente in Assemblea.

Giulia SARTI (M5S) stigmatizza fortemente il fatto che al Senato si sia verificata una vera e propria *empasse*, che ha poi determinato il sostanziale stravolgimento del testo della proposta di legge A.C. 2874, approvata dalla Camera. Ritene inoltre assurdo che la Camera ed il

Senato si trovino contemporaneamente ad affrontare la questione dell'introduzione nell'ordinamento del reato di negazionismo, effettuando peraltro scelte non coincidenti. Nel preannunciare il voto contrario dei deputati del suo gruppo sul conferimento del mandato ai relatori a riferire favorevolmente in Assemblea, ritiene che sulla questione debba, comunque, essere avviata una seria riflessione, al fine di scongiurare eventuali conflitti con quanto deliberato dall'altro ramo del Parlamento.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel replicare alla collega Sarti, rammenta che la proposta di legge C. 2874, ora S. 54, è un atto di iniziativa parlamentare, relativamente al quale la Commissione, in sede referente, ha ritenuto di inserire, con riferimento ai reati previsti dalla « legge Mancino », la specifica aggravante del « negazionismo ». Fa presente, invece, che il disegno di legge C. 3084 è di iniziativa governativa e che il relativo procedimento è del tutto autonomo e distinto rispetto a quello di approvazione della proposta di legge soprarichiamata.

Manlio DI STEFANO (M5S) si associa alle considerazioni della collega Sarti, sottolineando di non comprendere le ragioni

alla base di questa febbrile attività legislativa da parte della maggioranza, che sembra surrettiziamente finalizzata a riaprire questioni già affrontate in altro modo dal Parlamento.

Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE, nel concordare con le osservazioni della presidente Ferranti, evidenzia comunque come la ratifica del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica rappresenti un atto dovuto, il cui *iter* di esame è del tutto distinto da quello della proposta di legge S. 54, attualmente all'esame del Senato.

Le Commissioni deliberano di conferire il mandato ai relatori, onorevoli Verini e Nicoletti, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Deliberano, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Donatella FERRANTI, *presidente*, anche a nome del presidente della III Commissione, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.20.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione svolta a L'Aja, dal 6 all'8 aprile, in occasione della Conferenza interparlamentare sulla Politica estera e di sicurezza comune (PESC) e sulla Politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC)	9
ALLEGATO (<i>Comunicazioni del Presidente</i>)	10
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	9

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 27 aprile 2016. — Presidenza del presidente della IV Commissione, Francesco Saverio GAROFANI.

La seduta comincia alle 14.30.

Sulla missione svolta a L'Aja, dal 6 all'8 aprile, in occasione della Conferenza interparlamentare sulla Politica estera e di sicurezza comune (PESC) e sulla Politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC).

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, propone di invertire l'ordine del giorno delle Commissioni, iniziando i lavori dalle Comunicazioni sulla missione svolta a L'Aja in occasione della Conferenza interparlamentare sulla Politica estera e di sicurezza comune (PESC) e sulla Politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), per poi proseguire con la

riunione degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi.

Le Commissioni concordano.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, ricorda che dal 6 all'8 aprile 2016 si è tenuta a L'Aja la periodica riunione della Conferenza interparlamentare sulla politica estera e di sicurezza comune (PESC) e sulla politica di sicurezza e difesa comune (PSDC). Riferisce sulla missione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 14.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 27 aprile 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.50.

ALLEGATO

Sulla missione svolta a L'Aja, dal 6 all'8 aprile, in occasione della Conferenza interparlamentare sulla Politica Estera e di Sicurezza Comune (PESC) e sulla Politica di Sicurezza e di Difesa Comune (PSDC).

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Si è svolta a L'Aja, dal 6 all'8 aprile 2016, la Conferenza interparlamentare sulla politica estera e di sicurezza comune (PESC) e sulla politica di sicurezza e difesa comune (PSDC), organizzata dal Parlamento dei Paesi Bassi, Stato membro che esercita la Presidenza del Consiglio dell'UE dal 1° gennaio al 30 giugno 2016.

La delegazione del Parlamento italiano è stata composta, per la Camera dei deputati, dagli onorevoli Francesco Saverio Garofani, Presidente della Commissione difesa, Erasmo Palazzotto, Vicepresidente della Commissione Affari esteri, Marietta Tidei, membro della Commissione affari esteri; e, per il Senato della Repubblica, dalla senatrice Ornella Bertorotta, membro della Commissione Affari esteri del Senato.

La Conferenza interparlamentare è stata preceduta, nella giornata del 6 aprile, da una riunione dei Parlamenti del sud, alla quale hanno partecipato, oltre alla delegazione del Parlamento italiano, le delegazioni dei seguenti Parlamenti: Grecia, Cipro, Spagna (Senato) e Albania. Nel corso della riunione il Presidente della Commissione affari esteri e difesa del Parlamento greco, Konstantinos Douzinas, ha presentato una proposta di dichiarazione comune volta all'istituzione di un gruppo dei Parlamenti del Mediterraneo per la discussione di tematiche comuni nell'ambito della PESC/PSDC. Nel corso della riunione, considerato il numero esiguo delle delegazioni presenti, è stato concordato di trasmettere il progetto di dichiarazione agli altri Parlamenti, rinviando la sua adozione ad una successiva

riunione dei Parlamenti del sud. Il Presidente Douzinas ha evocato la possibilità di tenere tale riunione dei Parlamenti del sud nel mese di maggio ad Atene.

Il progetto di dichiarazione prevede l'istituzione di un gruppo parlamentare (*Parliamentary « Group Med »*) che si dovrebbe riunire sia a margine (prima) di ogni conferenza PESC/PSDC, sia quando ritenuto necessario dalla maggioranza delle delegazioni. Il Gruppo si dovrebbe riunire sulla base di una convocazione del Parlamento, che sulla base di una rotazione alfabetica, organizza e presiede la riunione. Eventuali decisioni o conclusioni dovrebbero essere adottate per consenso.

La conferenza interparlamentare, inaugurata la mattina del 7 aprile, si è articolata in tre sessioni di lavoro e in tre gruppi di lavoro.

Nella prima sessione, la mattina del 7 aprile, è stato proiettato un videomessaggio dell'Alta Rappresentante per la politica estera dell'UE, Federica Mogherini, impossibilitata a partecipare ai lavori della conferenza, in quanto in missione al di fuori dell'UE, ad Addis Abeba. L'Alta Rappresentante ha sottolineato come le crisi alle porte dell'Europa richiedano una forte risposta in termini di risorse e strumenti volte a configurare una più forte presa di posizione dell'UE sia all'esterno sia al suo interno e come il ruolo dei Parlamenti nazionali e del Parlamento europeo siano cruciali nella definizione di una politica estera dell'UE. L'Alta rappresentante ha evidenziato la necessità di colmare il *gap* esistente tra l'esigenza dell'Europa di rispondere in modo maggiormente integrato

alle numerose sfide cui essa si trova a fare fronte e la crescente disconnessione e distanza tra le opinioni pubbliche – e in alcuni casi anche tra alcune *leadership* politiche nazionali – nei confronti del processo di integrazione europea. L'Alta rappresentante, ha inoltre rilevato che sul fronte esterno l'UE ha dato prova di essere in grado di definire una risposta unitaria, citando ad esempio l'intervento per l'assistenza e l'aiuto umanitario in Siria, il ruolo nel processo in corso di stabilizzazione e sostegno al nuovo governo di accordo nazionale in Libia e il dialogo avviato con il continente africano nel suo complesso, basato su una *partnership* paritaria. L'Alta rappresentante ha, poi, chiarito che la definizione di approcci, obiettivi e strumenti comuni per rafforzare la politica estera e di sicurezza dell'UE sarà affidata alla nuova strategia globale di sicurezza, che la stessa Alta Rappresentante intende presentare in occasione del Consiglio europeo del prossimo giugno. L'Alta Rappresentante ha, infine, concluso, che solo attraverso una maggiore integrazione del livello di risposta alle sfide, l'Europa sarà in grado di preservare la sua unità e di rispondere alla necessità dei cittadini, osservando che coloro che sono troppo gelosi delle proprie sovranità nazionali rischiano di perdere ogni tipo di sovranità.

È seguita poi una presentazione del Ministro degli affari esteri dei Paesi Bassi, che si è soffermato sull'esito negativo del referendum consultivo, tenutosi nei Paesi Bassi, sulla ratifica, da parte degli stessi Paesi Bassi, dell'Accordo di Associazione tra l'Unione europea e l'Ucraina (Accordo che i Paesi Bassi sono l'unico Stato membro dell'UE a non avere ancora ratificato). Il Ministro ha chiarito che, stante l'esito del referendum, il Governo non può procedere alla ratifica dell'Accordo e che è sua intenzione avviare, anche con il Parlamento, una discussione sul risultato del referendum. Il Ministro degli esteri si è poi soffermato sulle sfide che l'UE si trova ad affrontare nell'ambito della politica estera, sottolineando in particolare la necessità per l'UE di esportare stabilità, al fine di

non importare instabilità al suo interno. A tale proposito, il Ministro ha segnalato la necessità di un migliore controllo delle frontiere esterne, ma al contempo anche quella di mantenere aperte le frontiere interne dell'UE. Il Ministro ha evocato l'opportunità per l'UE di dotarsi una prospettiva più ampia nella politica estera, che tenga conto non solo dell'immediato vicinato, ma anche dei cosiddetti « vicini dei vicini ». Il Ministro ha, inoltre, richiamato la necessità di una maggiore solidarietà sia all'esterno sia all'interno dell'UE. In tema di difesa, il ministro ha indicato la necessità per l'UE di predisporre un libro bianco sulla PSDC, che indichi obiettivi e strumenti e, in particolare, si soffermi sul nesso tra sicurezza esterna e interna e definisca un piano d'azione per le missioni civili dell'UE in ambito PSDC.

La seconda sessione, nel pomeriggio del 7 aprile, ha visto una presentazione da parte del Ministro della difesa dei Paesi Bassi, Jeannine Hennis-Plasschaert, e del Capo di Stato maggiore dei Paesi Bassi, Generale Tom Middendorp, alla quale è seguito un dibattito. Il Ministro della difesa dei Paesi Bassi ha indicato tre priorità: 1) dotare il prima possibile l'UE di una nuova Strategia globale di sicurezza ambiziosa, alla quale far seguire un Libro bianco che definisca in modo operativo le capacità militari per rispondere alle sfide individuate dalla strategia globale: a tal fine è necessario un più alto livello di spesa degli Stati membri sulla difesa; 2) rafforzare la politica di difesa dell'UE, prevedendo una maggiore integrazione delle forze militari e delle pianificazioni nazionali e la creazione di un vero e proprio mercato unico per i prodotti della difesa; 3) un maggiore impegno politico, che si traduca in una effettiva capacità di prendere decisioni politiche in materia di impiego di forze militari in tempi rapidi. Sotto tale ultimo profilo, il Ministro ha evidenziato il ruolo cruciale svolto dai Parlamenti nazionali, indicando la necessità di sviluppare contatti bilaterali e regionali tra Parlamenti nazionali di Stati membri dell'UE che partecipano al dispiegamento di forze militari comuni. Nel

corso del dibattito è stata avanzata da alcune delegazioni (in particolare da quella del Regno Unito) la necessità di tenere conto dell'attività già svolta in ambito NATO. Altri intervenuti hanno sottolineato come l'attività dell'UE in materia di difesa non possa fondarsi solo sulla NATO, ma debba avere delle capacità militari proprie per intervenire lì dove la NATO non ritenga o non sia in grado di farlo. Il Capo di Stato maggiore dei Paesi Bassi, Generale Tom Middendorp, ha sottolineato la necessità di migliorare la capacità di prontezza delle forze militari dell'UE, in particolare concentrandosi sulle risorse e sugli strumenti a monte dell'effettivo intervento militare.

A seguire, sempre nel pomeriggio del 7 aprile, i partecipanti alla conferenza hanno partecipato ai tre gruppi di lavoro. Il presidente Garofani ha partecipato al Gruppo di lavoro dedicato allo stato della discussione sulla revisione della Strategia globale di sicurezza dell'UE; i deputati Palazzotto e Tidei al gruppo di lavoro dedicato agli aspetti di politica estera della migrazione; la senatrice Bertorotta al gruppo di lavoro dedicato all'esportazione di armi dell'UE.

La terza sessione della Conferenza, la mattina dell'8 aprile, è stata dedicata a una presentazione da parte del Vicesegretario della NATO, Alexander Vershbow, che si è soffermato sui preparativi per il prossimo Vertice della NATO, che si svolgerà a Varsavia nel mese di luglio 2016. Il Vicesegretario ha sottolineato la necessità che la risposta della NATO alla crisi dei rifugiati sia complementare e coordinata con quella dell'UE e che si pervenga al più presto a una transizione pacifica in Siria. Il Vicesegretario si è poi soffermato sulla politica di intervento della Russia, esprimendo l'avviso che questa si caratterizzi per la mancanza di rispetto per la sovranità dei paesi vicini e sia volta a destabilizzare la regione orientale. A tale proposito, il Vicesegretario ha annunciato l'intenzione della NATO di passare da un atteggiamento di rassicurazione ad uno di dissuasione, tra l'altro quadruplicando il prossimo anno le forze di reazione rapida

presenti nei paesi NATO ai confini orientali più esposti a una eventuale minaccia russa, in particolare gli Stati baltici e la Polonia. Il Vicesegretario ha, altresì, posto la questione di una risposta comune EU-NATO alle minacce ibride poste in essere dalla Russia e ha evidenziato la necessità di avviare esercitazioni congiunte per migliorare la capacità di resilienza della società civile. In materia di lotta al terrorismo, il Vicesegretario ha sottolineato la necessità di migliorare l'integrazione di tutte le componenti della risposta alla minaccia terroristica, in particolare sotto il profilo della trasmissione delle informazioni e di un più forte coordinamento all'interno dell'UE. Per quanto riguarda la situazione in Ucraina, il Vicesegretario ha indicato il seguente ordine di priorità: 1) completa attuazione del Protocollo di Minsk, anche al fine di alleviare le sanzioni alla Russia; 2) ritiro delle forze russe dai territori ucraini; 3) svolgimento di libere elezioni, sotto controllo di osservatori internazionali. Per quanto riguarda l'eventuale costituzione di un Quartiere generale delle forze militari europee, il Vicesegretario, pur nella consapevolezza che la decisione spetta agli Stati membri dell'UE, si è detto favorevole a che l'UE possa essere attore principale in missioni o scenari di crisi in cui la NATO non è presente. Ha però fatto presente che, anche se in 16 Stati membri della NATO le spese per la difesa sono tornate a crescere, invertendo un *trend* un ribasso, al momento solo 5 paesi dell'UE destinano alla spese militari risorse vicine all'obiettivo del 2 per cento del PIL.

A seguire, è intervenuto il Primo ministro dei Paesi Bassi, Mark Rutte, che – dopo aver richiamato l'esito negativo del referendum consultivo sulla ratifica dell'Accordo di associazione tra UE e Ucraina, che rende al momento impossibile al Governo procedere a completare il processo di ratifica – si è soffermato su tre priorità della Presidenza dei Paesi Bassi del Consiglio dell'UE: 1) far sì che l'UE abbia il pieno controllo della problematica dei rifugiati, sviluppando un coerente approccio europeo della gestione delle frontiere

esterne. Si tratta, in particolare, a suo avviso, di fornire pieno sostegno alla Grecia e alla Turchia, oltre che al Libano e alla Giordania, che ospitano un numero molto ingente di profughi, e allo stesso tempo di far sì che tutti gli Stati membri partecipino agli sforzi volti al ricollocamento dei rifugiati nell'UE, con un'equa ripartizione degli oneri; 2) promuovere la crescita economica e dei posti di lavoro, in particolare per i giovani, attraverso l'innovazione e un più efficiente mercato unico; 3) ristabilire un più forte collegamento con la società civile: obiettivo per il quale è decisivo, a suo parere, il ruolo dei Parlamenti nazionali, che devono impegnare e controllare l'attività dei rispettivi governi nelle sedi europee.

La Conferenza si è poi conclusa con una sessione dedicata alla discussione del progetto di conclusioni della Conferenza.

Le conclusioni, approvate dalla Conferenza per consenso (con l'astensione della delegazione del Parlamento della Danimarca, che ha un *opt-out* in materia di PSDC), hanno visto sostanzialmente accolti quasi tutti gli emendamenti presentati dalla delegazione del Parlamento italiano, tra i quali merita segnalare, secondo l'ordine del testo, quelli relativi:

al *considerando* relativo al rispetto incondizionato dei diritti umani quale obiettivo prioritario nelle relazioni esterne dell'UE;

alla necessità di migliorare la cooperazione e la condivisione di informazioni tra i servizi nazionali di *intelligence* nella lotta contro il terrorismo (*paragrafo 9*);

ad una politica di asilo dell'UE basata sulla solidarietà e condivisione degli oneri

tra gli Stati membri dell'UE ed alla necessità di conseguire dei risultati in materia di ricollocazione e reinsediamento dei migranti (*paragrafo 11*);

al richiamo alle autorità egiziane al pieno rispetto dei diritti umani al fine di prevenire la tortura e a collaborare al fine di gettare luce sul caso del ricercatore italiano, Giulio Regeni, rapito, torturato ed ucciso in Egitto (*paragrafo 14*);

al sostegno al Governo di accordo nazionale in Libia, alla integrità territoriale della Libia e all'avvio di un dialogo con il Governo libico volto a ridurre il flusso di migranti verso l'UE (*paragrafo 16*).

Per quanto riguarda il ruolo dei Parlamenti dell'UE in ambito PESC/PSDC, merita segnalare il paragrafo 22 delle conclusioni che richiama la necessità di rafforzare la cooperazione tra Parlamento europeo e Parlamenti nazionali in tale ambito ed invita la Trojka a presentare concrete proposte in occasione della prossima conferenza interparlamentare che si svolgerà in Slovacchia dal 2 al 4 settembre 2016.

Va detto a questo proposito che il Senato francese ha presentato nel corso della conferenza un emendamento (poi non accolto) al progetto di conclusioni volto all'istituzione di un Segretariato comune della Conferenza al fine di dare maggiore continuità ai suoi lavori. Tale Segretariato comune dovrebbe – nel progetto francese – avere il potere di convocare riunioni di emergenza della Conferenza o gruppi di lavoro *ad hoc*.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame congiunto, in sede di atti dell'Unione europea, della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una strategia dell'UE in materia di riscaldamento e raffreddamento (COM(2016) 51 final).

Audizione di rappresentanti di Enea-Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile 14

Audizione di rappresentanti di Gestore servizi energetici (GSE) 14

AVVERTENZA 14

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 27 aprile 2016.

Audizioni nell'ambito dell'esame congiunto, in sede di atti dell'Unione europea, della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una strategia dell'UE in materia di riscaldamento e raffreddamento (COM(2016) 51 final).

Audizione di rappresentanti di Enea-Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 14.35.

Audizione di rappresentanti di Gestore servizi energetici (GSE).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.35, alle 15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

COMMISSIONI RIUNITE

XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3594 Governo: Delega recante norme relative al contrasto alla povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016)

15

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 27 aprile 2016.

Audizione di rappresentanti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3594 Governo: Delega recante norme relative al contrasto alla povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 14.55.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	16
5-08497 Nuti: Sull'attuazione della normativa in materia di valutazione della performance da parte delle amministrazioni di vertice	16
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	24

SEDE REFERENTE:

Disposizioni di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. C. 2839 Marco Meloni, C. 3004 Fontanelli, C. 3006 Formisano, C. 3147 Lorenzo Guerini, C. 3172 Palese, C. 3438 Roberta Agostini, C. 3494 Zampa, C. 3610 D'Alia, C. 3663 Roccella, C. 3693 Centemero, C. 3694 Carloni, C. 3708 Gigli, C. 3724 Quaranta, C. 3731 Mazziotti Di Celso, C. 3732 Toninelli, C. 3733 D'Attorre, C. 3735 Mucci e C. 3740 Vargiu (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	17
---	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura. Testo unificato C. 1504 Giancarlo Giordano e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	17
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	26
Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. Testo unificato C. 2236 Sani e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) ..	22

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 27 aprile 2016. — Presidenza del vicepresidente Cristian INVERNIZZI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

La seduta comincia alle 12.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Cristian INVERNIZZI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche attraverso impianti audiovi-

sivi a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-08497 Nuti: Sull'attuazione della normativa in materia di valutazione della performance da parte delle amministrazioni di vertice.

Riccardo NUTI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo, rilevando anzitutto che gli organismi indipendenti di valutazione delle *performance*, previsti dalla legge n. 150 del 2009, risulterebbero sottoposti, di fatto, al sistema dello *spoil system* e non in grado, dunque, di esercitare un ruolo imparziale. Fa altresì notare che tale legge n. 150 del 2009 appare di fatto inattuata, atteso che non vengono emanate le neces-

sarie direttive da parte degli organismi di indirizzo politico amministrativo, risultando impossibile realizzare la valutazione delle *performance* dei dirigenti. Rilevato che, nonostante tali importanti lacune, vengono comunque erogate le indennità di risultato, chiede al Governo di fare chiarezza al riguardo, illustrando, inoltre, le iniziative che intende assumere per far rispettare la normativa.

Il sottosegretario Angelo RUGHETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Riccardo NUTI (M5S), replicando, osserva che dalla risposta del rappresentante del Governo si deduce con chiarezza che la Presidenza del Consiglio dei ministri è esclusa dall'applicazione delle disposizioni vigenti e, quindi, si regola autonomamente. In questo modo la Presidenza del Consiglio, nascondendosi dietro a una deliberazione della CIVIT non dà certo il buon esempio alle altre pubbliche amministrazioni. Anche per quanto riguarda la valutazione delle *performance* la Presidenza si nasconde dietro la legge e, di conseguenza, dal sito non risulta con chiarezza quanti dirigenti abbiano usufruito del *bonus*. Viene infatti fornito un risultato teorico, la massima retribuzione consentita dalla legge, ma non quello effettivo e concreto. Conclude osservando che la Presidenza del Consiglio dei ministri può essere definita un'amministrazione opaca più che trasparente.

Cristian INVERNIZZI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 12.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 27 aprile 2016. — Presidenza del vicepresidente Cristian INVERNIZZI.

La seduta comincia alle 12.15.

Disposizioni di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.

C. 2839 Marco Meloni, C. 3004 Fontanelli, C. 3006 Formisano, C. 3147 Lorenzo Guerini, C. 3172 Palese, C. 3438 Roberta Agostini, C. 3494 Zampa, C. 3610 D'Alia, C. 3663 Roccella, C. 3693 Centemero, C. 3694 Carloni, C. 3708 Gigli, C. 3724 Quaranta, C. 3731 Mazziotti Di Celso, C. 3732 Toninelli, C. 3733 D'Attorre, C. 3735 Mucci e C. 3740 Vargiu.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 aprile 2016.

Cristian INVERNIZZI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.20.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 27 aprile 2016. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 12.25.

Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura.

Testo unificato C. 1504 Giancarlo Giordano e abb. (Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in sostituzione del relatore impossibilitato a prendere parte alla seduta, fa presente che il testo unificato delle proposte di legge C. 1504 e C. 2267 elaborato dalla Commissione si compone di 12 articoli.

L'articolo 1 definisce le finalità del provvedimento: sostenere la lettura e pro-

muovere il libro, su qualsiasi supporto, incentivandone la produzione, la conservazione, la fruizione e la circolazione, attraverso il concorso dello Stato e degli enti territoriali, secondo il principio di leale collaborazione.

Gli articoli 2 e 3 prevedono l'adozione a livello centrale di un Piano d'azione nazionale per la promozione della lettura, e, a livello locale, di Patti locali per la lettura. Il Piano d'azione nazionale, che deve garantire gli stanziamenti necessari per la sua realizzazione, è adottato ogni tre anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa consultazione delle categorie professionali interessate e acquisizione dei pareri della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari competenti. Il primo Piano è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Il Piano deve tendere, fra l'altro, a: diffondere l'abitudine alla lettura, anche attraverso la promozione della conoscenza della produzione libraria italiana e della frequentazione di biblioteche e librerie e la valorizzazione delle buone pratiche di promozione della lettura realizzate da soggetti pubblici e privati; garantire che l'accesso alla produzione editoriale sia ampio e privo di discriminazioni, in particolare con riferimento alla rimozione degli squilibri territoriali; promuovere la formazione continua e specifica degli operatori di tutte le istituzioni coinvolte nella sua realizzazione; prevedere interventi mirati su specifiche fasce di lettori, in particolare indicando le azioni da avviare per favorire la lettura nella prima infanzia, promuoverla nei luoghi di detenzione – con specifico riferimento agli istituti penali minori – e negli ospedali a favore dei minori ospedalizzati di lunga degenza; rimuovere le barriere che impediscono l'accesso alla produzione editoriale da parte delle persone con difficoltà di lettura o disabilità fisiche o sensoriali. Il coordinamento e l'attuazione delle attività del Piano, il monitoraggio e la valutazione dei risultati

sono affidati al Centro per il libro e la lettura di cui all'articolo 30, comma 2, del decreto del presidente del Consiglio dei ministri n. 171 del 2014. A livello locale, le regioni e gli altri enti territoriali stipulano Patti locali per la lettura – ai quali partecipano altri soggetti pubblici e privati operanti sul territorio e, in particolare, le scuole pubbliche (con riferimento oltre alle scuole statali, a quelle paritarie degli enti locali, ma non quelle paritarie private, considerate, invece, in altri punti del testo) – che, sulla base degli obiettivi generali individuati dal Piano d'azione nazionale, e alla luce delle specificità territoriali, prevedono interventi finalizzati ad aumentare il numero dei lettori abituali, recando specifici finanziamenti sui bilanci degli enti e degli altri soggetti coinvolti. Il Centro per il libro e la lettura provvede al censimento periodico e alla raccolta di dati statistici relativi ai Patti locali. Si prevede, altresì, che lo stesso Centro per il libro e la lettura, d'intesa con l'ANCI, rilasci la qualifica di « Città del libro » alle amministrazioni locali nelle quali: siano presenti una o più biblioteche pubbliche che abbiano i requisiti previsti dall'articolo 4 del testo; abbiano attivato un Patto locale per la lettura che preveda la collaborazione continuativa di enti pubblici, scuole e soggetti privati rappresentativi della filiera del libro; abbiano adottato provvedimenti a favore delle librerie indipendenti; sostengano programmi per l'avviamento alla lettura in età prescolare e programmi per la promozione dell'accesso alla lettura da parte di persone a rischio di esclusione sociale; siano sede di un festival letterario di rilievo nazionale. La qualifica di « Città del libro » ha validità biennale. Nei sei mesi precedenti la scadenza, il Centro per il libro e la lettura verifica la permanenza dei requisiti ai fini della conferma della stessa qualifica. Con tali previsioni si istituzionalizza a livello legislativo una iniziativa che già è stata concretamente avviata

L'articolo 4 detta previsioni riguardo alle biblioteche pubbliche. In particolare, si prevede che le biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti territoriali,

delle università, degli enti culturali e di ricerca, devono essere affidate alla responsabilità e alla gestione di professionisti bibliotecari di cui alla legge n. 110 del 2014 e devono garantire a tutti, fra l'altro, il diritto allo studio, alla ricerca, alla documentazione, all'apprendimento permanente, allo svago, all'informazione, nonché la conservazione della produzione editoriale nazionale e l'attuazione degli interventi di promozione della lettura, attraverso un complesso di servizi, attività e programmi. Le caratteristiche e gli *standard* ai quali le biblioteche pubbliche adeguano l'erogazione dei propri servizi – che possono essere erogati in forma singola o associata, attraverso la partecipazione ai sistemi bibliotecari disciplinati dall'articolo 5 del testo – sono definiti con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata, e riguardano, in particolare: l'articolazione dell'orario in relazione alle esigenze del pubblico; una dotazione documentaria adeguata al pubblico di riferimento e sempre aggiornata, disponibile nei principali formati e supporti; la possibilità di accesso a distanza a documenti digitali; attività e servizi rivolti ad alfabetizzare l'utente all'uso delle più diffuse tecnologie dell'informazione e ad istruirlo sulle tecniche di ricerca dell'informazione, nonché attività di consulenza informativa e documentaria; attività di avviamento alla lettura e di promozione del libro. Per valutare l'apporto dell'attività delle biblioteche pubbliche al raggiungimento degli obiettivi del Piano d'azione nazionale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge il Centro per il libro e la lettura, d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, la Conferenza Unificata e la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), e in collaborazione con l'ISTAT, definisce modalità di raccolta e di elaborazione dei dati relativi alle dotazioni, ai servizi, al personale e ai risultati conseguiti dalle stesse. Lo stesso Centro per il libro e la lettura cura la raccolta, l'elaborazione periodica e la diffusione dei dati. Le attività e i servizi che concorrono

all'attuazione del Piano d'azione nazionale o dei Patti locali per la lettura accedono alle risorse del Fondo per la promozione della lettura, di cui all'articolo 9, con le modalità stabilite dal Centro per il libro e la lettura.

L'articolo 5 prevede la creazione di sistemi bibliotecari, costituiti dalle reti di biblioteche pubbliche per il raggiungimento di finalità e obiettivi di servizio comuni, attraverso la condivisione, ove possibile, di strutture e risorse e coordinando attività e servizi. La definizione degli ambiti territoriali della cooperazione bibliotecaria e delle modalità di costituzione dei sistemi bibliotecari – nonché delle modalità di adesione agli stessi delle biblioteche di interesse locale appartenenti ai privati – è affidata alle regioni, che vi procedono d'intesa con l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche (ICCU). Peraltro, per specifici servizi o attività, i sistemi bibliotecari possono avviare progetti di cooperazione bibliotecaria di area vasta, anche non coincidenti con gli ambiti territoriali individuati dalle regioni di appartenenza, o progetti di cooperazione con biblioteche di differente tipologia. Infine, si dispone che l'ICCU, previa intesa in sede di Conferenza unificata, e d'intesa con la CRUI, individua i servizi la cui dimensione ottimale coincide con l'ambito nazionale e le modalità di finanziamento e di attuazione della cooperazione bibliotecaria in tali ambiti.

Un ulteriore ambito di intervento, disciplinato dall'articolo 6, attiene alla previsione che biblioteche, archivi, musei, scuole statali, istituti per la conservazione e la tutela del patrimonio cinematografico e sonoro, Rai e ogni società ad essa riferibile favoriscono la digitalizzazione del loro patrimonio, utilizzando *standard* aperti e idonei alla piena interoperabilità dei formati dei file. I progetti di digitalizzazione sono armonizzati e integrati dal servizio bibliotecario nazionale che, nel rispetto delle competenze delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, indica i requisiti qualitativi e tecnici per l'ammissibilità degli stessi a finanziamenti

pubblici. Lo stesso servizio bibliotecario nazionale può partecipare a iniziative di digitalizzazione che, se riguardanti opere fuori commercio, devono essere precedute da un accordo con i titolari di diritti. Si prevede, altresì, che il servizio bibliotecario nazionale deve assicurare l'accesso aperto, libero e gratuito, dal luogo e nel momento scelti dall'utente, alle opere presenti nelle raccolte dei soggetti sopra indicati, purché a ciò non ostino ragioni di sicurezza pubblica o diritti di terzi. Al contempo, si dispone che i soggetti pubblici possono stipulare contratti o convenzioni che attribuiscono a terzi il diritto di utilizzazione esclusiva delle opere digitali possedute che possano essere liberamente comunicate al pubblico, purché gli accordi rispettino alcune condizioni, fra le quali la pubblicazione, la non attribuzione di diritti di privativa per una durata superiore a 5 anni dalla data di digitalizzazione, la previsione che, alla scadenza del termine previsto, l'istituto possa disporre pienamente della copia digitale. Gli accordi stipulati prima della data di entrata in vigore della legge devono essere rinegoziati entro dodici mesi per adeguarli alle nuove previsioni, salvo che le operazioni di digitalizzazione siano già materialmente iniziate. Per il finanziamento delle iniziative di digitalizzazione, si prevede l'istituzione di un capitolo nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, al quale imputare una quota non inferiore al 70 per cento degli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste per la riproduzione e la distribuzione illegali di contenuti digitali.

Le disposizioni dell'articolo 7 riguardano la promozione della lettura a scuola. Al riguardo si prevede l'emanazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di un regolamento che disciplini l'istituzione e l'organizzazione, nelle scuole di ogni ordine e grado, di biblioteche. Al mantenimento e all'incremento della dotazione libraria delle biblioteche scolastiche possono concorrere soggetti pubblici e

privati. Si prevede che le biblioteche scolastiche, singole o in rete, collaborano con i sistemi bibliotecari territoriali e nazionale e che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca promuove e incentiva la collaborazione fra le scuole e il servizio bibliotecario nazionale per l'utilizzo condiviso dei sistemi di catalogazione e dei percorsi di formazione all'uso. Si dispone che le biblioteche scolastiche promuovono programmi di alfabetizzazione alla ricerca dell'informazione e alla fruizione di risorse digitali, rivolti a docenti e studenti. La partecipazione a tali attività costituisce, per i docenti, formazione in servizio. Un'ulteriore previsione riguarda l'istituzione della Settimana della lettura a scuola, individuata dal Ministero, cui partecipano le scuole statali e non statali. Anche in tal caso, si istituzionalizza a livello legislativo una iniziativa già concretamente avviata.

Per promuovere la lettura e l'acquisto di libri, anche digitali, ma esclusi i libri di testo, da parte dei cittadini italiani, nonché dei cittadini di paesi membri dell'UE che risiedono nel territorio nazionale, l'articolo 8 prevede l'istituzione, a partire dal 1° gennaio 2017, di una carta elettronica, dell'importo nominale di 200 euro annui, da assegnare, nel limite di spesa di 50 milioni di euro annui, ai contribuenti individuati secondo le soglie di reddito stabilite con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Le somme assegnate con la carta non costituiscono reddito imponibile e non rilevano ai fini del computo dell'ISEE. I criteri e le modalità di attribuzione della carta sono definiti con altro decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Al contempo, si dispone l'abrogazione dell'articolo 9 del decreto-legge n. 145 del 2013, che aveva previsto, fino al 31 dicembre 2016, l'istituzione di un buono sconto a favore degli studenti delle scuole secondarie, pubbliche o private. Inoltre, si

prevede che: il Centro per il libro e la lettura promuove accordi con le associazioni degli editori e dei librai per consentire il rilascio di buoni acquisto di libri in favore di persone in cerca di occupazione e i requisiti per usufruire del buono e le modalità di rilascio devono essere definiti con regolamento, adottato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge; il cinque per mille dell'IRPEF può essere destinato anche al finanziamento dell'attività di promozione dei libri e della lettura e a tal fine, si novella l'articolo 23, comma 46, del decreto-legge n. 98 del 2011; le attività di promozione della lettura promosse da amministrazioni pubbliche o enti privati non a scopo di lucro sono inserite fra gli scopi delle erogazioni liberali che danno diritto al credito di imposta previsto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 83 del 2014.

Per l'attuazione del Piano di azione nazionale e dei patti locali per la promozione della lettura, con l'articolo 9 si dispone l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, del Fondo per la promozione del libro e della lettura, con una dotazione di un milione di euro annui, la cui gestione è affidata al Centro per il libro e la lettura. Alle risorse del Fondo accedono, secondo le modalità stabilite dal medesimo Centro, le biblioteche pubbliche, i sistemi bibliotecari, le scuole, le librerie, nonché altre organizzazioni pubbliche o private senza fine di lucro che concorrono alla stessa attuazione.

All'articolo 10 si prevedono misure per il sostegno delle librerie indipendenti, ossia imprese commerciali non controllate da gruppi di società della distribuzione, che esercitano in maniera prevalente la vendita al dettaglio di libri in locali accessibili al pubblico, ovvero in rete. Anzitutto, si dispongono interventi di carattere fiscale dall'anno d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge, e per i successivi quattro anni, relativi alla locazione dei locali dove

si svolge l'attività di tali librerie. La definizione dei criteri per l'accesso alle predette agevolazioni è demandata a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Inoltre, si prevede il riconoscimento della qualifica di 'libreria di qualità', da parte del Centro per il libro e la lettura, alle librerie indipendenti che assicurano un'offerta ampiamente diversificata di libri, impiegano personale qualificato e realizzano iniziative di promozione culturale. Al contempo, tuttavia, si prevede che siano le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano a disciplinare le « modalità di riconoscimento » della qualifica di libreria di qualità, oltre che le misure per favorire l'operatività nel territorio di tali librerie. Appare quindi necessario chiarire come si raccordino, ai fini del riconoscimento della qualifica di 'libreria di qualità' i riferimenti al Centro per il libro e la lettura da un lato, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, dall'altro.

L'articolo 11 definisce la copertura finanziaria, mediante la riduzione di alcuni regimi fiscali agevolativi individuati nell'allegato C-bis annesso al decreto-legge n. 98 del 2011. In particolare si abroga « l'esenzione di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 473 ».

Infine, l'articolo 12 prevede che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, è adottato un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo che modifica l'organizzazione del Centro per il libro e la lettura al fine di consentire al medesimo lo svolgimento dei compiti per la promozione del libro e della lettura previsti dal testo in commento.

Con riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il testo unificato è riconducibile, principalmente, alla materia « valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali », che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione ha incluso tra

le materie di legislazione concorrente. Occorre, peraltro, segnalare che, con le sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004, la Corte costituzionale ha affermato che lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, « il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (articolo 9 della Costituzione), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni ». Rilevano, inoltre, la materia « sistema tributario e contabile dello Stato », affidata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera e)), della Costituzione e la materia « commercio », ricondotta alla competenza legislativa residuale delle regioni ex articolo 117, quarto comma, della Costituzione.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.

Testo unificato C. 2236 Sani e abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO, *presidente e relatore*, osserva che il provvedimento in esame intende riunire in un unico testo le numerose disposizioni nazionali riguardanti la produzione e la commercializzazione dei vini. Il provvedimento si compone di 90 articoli.

Passando ad esaminare in sintesi il contenuto del testo, osserva che il Titolo I reca disposizioni introduttive. Il Capo I, di cui fa parte il solo articolo 1, specifica che la Repubblica salvaguarda il vino e la vite come patrimonio ambientale, culturale, gastronomico e paesaggistico dell'Italia. Il Capo II definisce (articolo 2) come ambito

di applicazione del provvedimento le norme nazionali sulla produzione, sulla commercializzazione, sull'indicazione delle denominazioni di origine, geografiche e delle menzioni tradizionali, sull'etichettatura, sulla gestione, sui controlli e sul sistema sanzionatorio dei prodotti vitivinicoli e degli aceti. L'articolo 3 fornisce l'elenco delle definizioni utilizzate nel testo unico.

Il Titolo II reca le norme sulla produzione e sulla commercializzazione dei vini. Il Capo I disciplina la viticoltura e il potenziale produttivo. Il Capo II disciplina la produzione e le pratiche enologiche. Il Capo III è relativo alla commercializzazione e detta norme in merito ai requisiti che devono possedere i mosti ed i vini detenuti negli stabilimenti ai fini della loro commercializzazione (articoli 23-24). Il Titolo III si riferisce alla tutela delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali. La normativa riprende prevalentemente quella attualmente contenuta nel decreto legislativo n. 61 del 2010, salvo per alcuni aggiustamenti contenuti al Capo I (Norme generali – classificazione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche, ambito di applicazione e ambiti territoriali). Il Capo II riguarda la protezione nell'Unione europea e disciplina la procedura per il conferimento della protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche. Il Capo III disciplina la rivendicazione e la gestione delle produzioni. Il Capo IV disciplina la composizione e le funzioni del Comitato nazionale dei vini DOP e IGP. Il Capo V regola i Consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette. Il Capo VI disciplina i Concorsi enologici.

Il Titolo IV riguarda l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità. In particolare, l'articolo 43, interamente sostituito durante l'esame in Commissione, disciplina l'utilizzo delle denominazioni geografiche, delle menzioni tradizionali e delle altre indicazioni riservate ai prodotti vitivinicoli DOP e IGP, prevedendo il divieto di riportare il riferimento ad una

zona geografica di qualsiasi entità per i vini senza DOP o IGP, salvo il caso in cui siano inclusi in nomi veritieri propri, ragioni sociali o indirizzi di ditte; in tali casi, se contengono termini geografici riservati a vini DOP e IGT e possono creare confusione con essi, devono essere indicati in caratteri che non superino in dimensione quelli indicati per la denominazione del prodotto.

Il Titolo V disciplina la denominazione, la produzione e la commercializzazione degli aceti.

Il Titolo VI si occupa di adempimenti amministrativi e controlli. Il Capo I è intitolato «Adempimenti amministrativi». Il Capo II è dedicato ai Controlli e alla Vigilanza. Il Capo III è dedicato alla Tutela del *made in Italy* ed è composto del solo articolo 68, secondo il quale l'Agenzia delle Dogane rende disponibili sul proprio sito internet le informazioni relative alle importazioni di prodotti vitivinicoli; nell'ambito del SIAN è prevista una sezione aperta al pubblico in cui sono contenuti i dati utili per assicurare una corretta informazione ai consumatori.

Il Titolo VII è dedicato al sistema sanzionatorio. L'articolo 85 introduce la fattispecie del ravvedimento operoso, prevedendo la riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie nel caso di violazioni riguardanti comunicazioni formali e qualora non sia già iniziato un procedimento da parte dell'organismo di controllo. L'articolo 86-*bis*, introdotto durante l'esame in Commissione, disciplina la somministrazione di prodotti agroalimentari contestualmente a quella del vino da parte delle aziende agricole che insistono lungo le «Strade del Vino».

Il Titolo VIII reca le norme transitorie e finali.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che la produzione e commercializzazione del vino può essere considerata in prima analisi parte della materia «agricoltura» rientrante nell'ambito della potestà legislativa residuale delle regioni. La potestà legislativa statale trova però il suo fondamento laddove la disciplina interessa

profili che richiedono l'intervento del legislatore nazionale; si pensi al riguardo, oltre alla rilevanza internazionale ed europea della normativa, che rientrano nella competenza esclusiva statale le materie connesse alla tutela della concorrenza (lettera e) ed all'ordinamento civile e penale (lettera l), che include la disciplina del sistema sanzionatorio. Interessano la competenza concorrente dello Stato e delle regioni le materie legate al commercio con l'estero, alla tutela della salute e all'alimentazione, che rivestono trasversalmente la disciplina vitivinicola. In tal caso, l'intervento statale dovrà essere declinato, come costantemente affermato dalla giurisprudenza costituzionale, sulla base dell'applicazione del principio di prevalenza tra le materie interessate e di quello, fondamentale, di leale collaborazione, che si sostanzia in momenti di reciproco coinvolgimento istituzionale e di necessario coordinamento dei livelli di governo statale e regionale. Ricorda, al riguardo, che la produzione e la commercializzazione del vino trova la propria regolamentazione principale nella normativa europea e più precisamente nei regolamenti (UE) n. 1308/2013 e n. 1306/2013 nonché nei seguenti provvedimenti statali: legge 20 febbraio 2006, n. 82, recante disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino; decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1493 del 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in attuazione dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Si riserva, infine, di presentare una proposta di parere nel prosieguo dell'*iter*.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.25.

ALLEGATO 1

5-08497 Nuti: Sull'attuazione della normativa in materia di valutazione della performance da parte delle amministrazioni di vertice.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli colleghi, l'interrogazione del collega Nuti pone una tale quantità di questioni, che è oggettivamente complesso concentrare le risposte nell'ambito dei termini previsti; cerco tuttavia di svilupparle per singoli punti.

Anzitutto, affrontando le problematiche di natura ordinamentale, ricordo che la materia è disciplinata dal decreto legislativo n. 150 del 2009, che, tra l'altro, individua i soggetti che partecipano al processo di valutazione della performance dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

Il decreto citato, che delinea le caratteristiche generali del processo di valutazione e gli organismi preposti alla sua gestione, rimette – in base all'articolo 74, comma 3 – a successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri la determinazione dei limiti e delle modalità di applicazione delle norme contenute nel decreto medesimo alla Presidenza del Consiglio, in considerazione della peculiarità del suo ordinamento.

In considerazione di tale disposizione, è stato adottato il Regolamento 25 maggio 2011, n. 131, recante disposizioni in materia di valutazione della performance e di trasparenza per la Presidenza del Consiglio dei ministri. Parallelamente, è stata modificata la struttura della Presidenza, da ultimo con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, che, all'articolo 31, ridisegna l'Ufficio di controllo interno, trasparenza e integrità, assegnandogli le funzioni relative alla valutazione della performance di cui all'articolo 5 del predetto Regolamento. L'Ufficio, che opera in posizione di autonomia fun-

zionale, riferisce al Segretario generale per quanto attiene al funzionamento delle strutture che compongono il Segretariato e ai Ministri e Sottosegretari per le strutture affidate alla responsabilità dei medesimi. Come è noto, è composto da un collegio autonomo e indipendente di tre membri, scelti tra i consiglieri della Presidenza, su proposta del Segretario generale. Tale composizione, benché in deroga rispetto alla normativa generale, appare, quindi, pienamente in linea con il disposto dell'articolo 74, comma 3, del decreto n. 150, nonché con la delibera della Civit richiamata dall'interrogante (n. 4 del 2010), che espressamente esclude dall'ambito di applicazione la Presidenza.

Con riferimento, poi, ai chiarimenti sugli esiti del dispositivo con cui il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio ha istituito il « Comitato per la ricognizione coordinata e integrata degli atti e delle procedure relative ai contratti di acquisizione di beni e servizi stipulati o eseguiti dal 2010 al 2015 », si fa presente che il suddetto Comitato, dopo avere acquisito ed esaminato gli elementi forniti dalle strutture della PCM, ha elaborato una relazione trasmessa formalmente al Segretario Generale (3 agosto 2015). Quest'ultimo ha ritenuto di interessare la Corte dei conti delle relative risultanze, sottoponendo all'attenzione del Presidente della Corte stessa la relazione in argomento.

Con riguardo alla disciplina in materia di trasparenza, si segnala che, in attuazione dell'art. 49, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013, che prevede condizioni speciali di applicabilità alla Presi-

denza del Consiglio delle disposizioni del decreto medesimo, è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 2013, in base al quale l'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale del Piano e della Relazione della performance deve essere opportunamente coordinato con la disposizione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 131, sopra richiamato. Pertanto, la documentazione relativa alla performance oggetto di obblighi di pubblicità si identifica negli atti di indirizzo (Linee guida e Direttive annuali) e nella «Indicazione dei risultati raggiunti da ciascuna struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri rispetto agli obiettivi programmati». Con specifico riferimento a tale ultima previsione, la Presidenza ha pubblicato nella apposita sezione i risultati raggiunti da ciascuna struttura rispetto agli obiettivi programmati negli atti di indirizzo strategico relativi al 2014; sono stati pubblicati i risultati relativi a due dipartimenti per il 2015 e gli altri saranno pubblicati una volta terminate le fasi di acquisizione e verifica.

Con riferimento, poi, alla richiesta dell'interrogante se non si intenda emanare un sistema aggiornato per la misurazione della performance, si fa presente che, con l'entrata in vigore del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, che prevede l'emanazione di un regolamento di riordino delle funzioni in materia di misurazione e valutazione della performance, per la definizione del nuovo sistema per la misurazione della performance, la Presidenza attende la normativa secondaria di attuazione dei principi generali. L'adozione del

regolamento, dopo il recente parere delle commissioni parlamentari, è ormai imminente.

Passando ai dati relativi all'indennità di risultato: è stato confermato dalla Presidenza che essi sono pubblicati in coerenza con la attuale normativa in materia di trasparenza, che prevede la pubblicazione in forma aggregata. Lo stesso vale per l'indicazione dei fondi e dei premi, esposta nel sito in forma aggregata per dirigenti di prima e seconda fascia. In ogni caso, proprio a fini di massima trasparenza, per i dirigenti di prima fascia, nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente» e della sottosezione «personale», è possibile verificare il trattamento economico complessivo, compreso l'importo dell'indennità di risultato massima attribuibile, in quanto determinata sul contratto di lavoro. Per i dirigenti di seconda fascia, invece, tale indennità non è preventivamente determinabile in quanto, per norma contrattuale, essa si identifica nel 15 per cento del fondo che viene determinato l'anno successivo e, quindi, ad oggi, essendo in corso di quantificazione per l'anno 2015, non può essere indicato.

I principi secondo i quali presso la Presidenza sono erogate le retribuzioni di risultato per l'anno 2015, peraltro, sono quelli stabiliti nel sistema di valutazione adottato dall'Amministrazione e pubblicato nell'apposita sezione del sito *web* del Governo.

Dunque, si è agito in osservanza della normativa vigente e, senza dubbio, si provvederà ad apportare ogni miglioramento possibile ai sistemi di controllo e valutazione in attuazione delle disposizioni in corso di definizione.

ALLEGATO 2

Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura (Testo unificato C. 1504 Giancarlo Giordano e abb.).**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 1504 Giancarlo Giordano e abb., recante « Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura »;

rilevato che il testo unificato è riconducibile, principalmente, alla materia « valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali », che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione ha incluso tra le materie di legislazione concorrente;

segnalato, al riguardo, che, con le sentenze numero 478 del 2002 e 307 del 2004, la Corte ha affermato che lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, « il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (articolo 9 Cost.), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni »;

evidenziato che le disposizioni del provvedimento sono riconducibili, altresì, alla materia « sistema tributario e contabile dello Stato », affidata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato *ex* articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e alla materia « commercio », ricondotta alla competenza legislativa residuale delle regioni *ex* articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

sottolineato che l'articolo 9 della Costituzione prevede che la Repubblica pro-

muove lo sviluppo della cultura e tutela il patrimonio storico e artistico della Nazione;

preso atto che all'articolo 10, al comma 5, si prevede il riconoscimento della qualifica di « libreria di qualità », da parte del Centro per il libro e la lettura, alle librerie indipendenti che assicurano un'offerta ampiamente diversificata di libri, impiegano personale qualificato e realizzano iniziative di promozione culturale e, al contempo, al comma 6, si prevede che siano le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano a disciplinare le « modalità di riconoscimento » della qualifica di libreria di qualità, oltre che le misure per favorire l'operatività nel territorio di tali librerie;

rilevato, al riguardo, che appare necessario chiarire come si raccordino i compiti affidati al Centro per il libro e la lettura e alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di riconoscimento della qualifica di « libreria di qualità »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 10, commi 5 e 6, si valuti l'opportunità di chiarire come si raccordino i compiti affidati al Centro per il libro e la lettura e alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di riconoscimento della qualifica di « libreria di qualità ».

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: <i>a)</i> Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002, con Protocollo addizionale, fatto a Santiago il 4 ottobre 2012; <i>b)</i> Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Bruxelles il 6 dicembre 2005. C. 3269 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	27
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Bermuda per lo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 23 aprile 2012. C. 3529 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	31
Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura. Testo unificato C. 1504 ed abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	32
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi. C. 1994 approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	33
ALLEGATO (Emendamenti presentati)	35
COMITATO DEI NOVE:	
Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace. Esame emendamenti C. 3672	34

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 27 aprile 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 12.40.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: *a)* Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002, con Protocollo addizionale, fatto a Santiago il 4 ottobre 2012; *b)* Accordo di mutua assistenza

amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Bruxelles il 6 dicembre 2005.

C. 3269 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Davide MATTIELLO (PD), *relatore*, segnala che la Commissione è chiamata ad

esaminare, nella seduta odierna, il disegno di legge di ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002, con Protocollo addizionale, fatto a Santiago il 4 ottobre 2012; nonché dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Bruxelles il 6 dicembre 2005 (A.C. 3269).

In proposito, rammenta che il Trattato di estradizione del 2002 si compone di 21 articoli: l'articolo I concerne l'obbligo di estradare, e prevede che ciascuna delle Parti si obbliga a consegnare, attenendosi alle norme e condizioni stabilite nel presente Trattato, le persone – presenti sul proprio territorio – ricercate dalle autorità giudiziarie dello Stato richiedente per avervi commesso un reato o per l'esecuzione di una pena privativa della libertà. In base all'articolo II (fatti che danno luogo a estradizione) l'extradizione viene concessa per fatti che secondo la legge di ambedue le Parti costituiscono reati punibili con una pena privativa della libertà, la cui durata minima sia superiore ad un anno; ovvero per rendere possibile l'esecuzione di una condanna definitiva che comporti una pena residua superiore a sei mesi al momento della presentazione della domanda. Se la domanda di estradizione riguarda più reati, questa potrà essere concessa anche per i reati per i quali non sussistano le condizioni minime, purché almeno uno di essi invece le soddisfi. Se poi l'extradizione è richiesta per l'esecuzione di pene inflitte per reati diversi, essa verrà concessa se il periodo complessivo di pena residua da scontare è comunque superiore a sei mesi. L'extradizione verrà parimenti concessa rispetto a reati per i quali le convenzioni multilaterali vigenti per entrambe le Parti impongano l'inserimento nei trattati successivi di quei reati come tali che possano dar luogo a estradizione. In materia di tributi ed imposte, dogane e cambi, l'extradizione non può essere negata per il motivo che la legge

della Parte richiesta non preveda la stessa disciplina della Parte richiedente in materia di tributi e imposte, di dogane e cambi (articolo III).

Rammenta che l'articolo IV riguarda i casi di diniego obbligatorio della richiesta di estradizione, prevedendo numerose fattispecie: anzitutto, l'extradizione non sarà concessa se il reato per il quale è proposta è considerato dalla legislazione dello Stato richiesto reato politico. L'extradizione non verrà poi concessa se vi sia nella richiesta un *fumus persecutionis* con motivazioni di razza, sesso, religione, lingua, cittadinanza, condizione personale o sociale, opinioni politiche. Ulteriori motivi di diniego della richiesta di estradizione riguarderanno la possibilità che una volta estradata la persona interessata sia sottoposta nel territorio dello Stato richiedente ad un procedimento che la privi dei diritti minimi di difesa, ovvero a trattamenti crudeli, inumani o degradanti; la circostanza che la persona interessata sia stata già giudicata dalle Autorità competenti dello Stato richiesto, ovvero sia da queste sottoposta a procedimento penale; la possibilità che il reato o la procedura penale per i quali si richiede l'extradizione risultino già prescritti in base alla legislazione di una delle Parti; se è stata concessa amnistia dalla Parte richiesta per il reato oggetto di domanda di estradizione; la possibilità che la Parte richiedente si avvalga nei confronti della persona da estradare di tribunali straordinari; il caso in cui la persona da estradare fosse minorenni al momento della commissione del reato, laddove la legislazione dello Stato richiedente non contempli la specificità di tale condizione; l'eventualità che il reato in oggetto costituisca un mero reato militare secondo la legge dello Stato richiesto. In base all'articolo V alla persona estradata non verrà in nessun caso irrogata o applicata la pena di morte. Qualora questa fosse prevista per i reati oggetto della richiesta di estradizione, si applicherà in sostituzione una pena detentiva prevista nell'ordinamento della Parte richiedente. Vi sono poi casi di rifiuto facoltativo della concessione dell'extradizione (articolo VI),

anzitutto nel caso in cui la persona da estradare sia cittadina della Parte richiesta, a meno che tale cittadinanza non sia stata acquisita proprio allo scopo di impedire l'extradizione. L'extradizione potrà anche essere rifiutata se il fatto da cui trae origine la domanda sia stato commesso in tutto o in parte sul territorio della Parte richiesta. Peraltro, in caso di rifiuto, la Parte richiesta, su domanda dell'altra Parte, sottoporrà il caso alle proprie autorità per l'instaurazione del procedimento penale, e comunicherà al più presto all'altra Parte i seguiti dati alla richiesta e, più avanti, la decisione finale.

Fa presente che l'articolo VII riguarda il cosiddetto principio di specialità, in base al quale la persona eventualmente estradata in applicazione del Trattato in esame non può essere in alcun modo perseguita, da parte dello Stato richiedente, per reati commessi anteriormente alla consegna e diversi da quelli oggetto della richiesta di estradizione — sono tuttavia previste alcune eccezioni. È altresì stabilito che se la qualificazione giuridica del fatto-reato oggetto della richiesta di estradizione è modificata nel corso del procedimento dalla Parte richiedente, la persona estradata potrà essere perseguita e giudicata per il reato diversamente qualificato solo se anche per tale nuova figura di reato sarebbe stata consentita l'extradizione in base al Trattato in esame. È poi di norma vietata la consegna della persona estradata ad uno Stato terzo, per reati commessi anteriormente alla consegna della persona alla Parte richiedente. L'articolo VIII prevede lo scorporo, dal periodo di pena da scontare nel territorio della Parte richiedente, del periodo di detenzione eventualmente subito dall'estradata nel procedimento condotto dalla Parte richiesta e finalizzato all'extradizione. Gli articoli IX e X riguardano rispettivamente le modalità e le lingue delle comunicazioni, e i documenti a sostegno delle domande di estradizione. A norma poi dell'articolo XI lo Stato richiesto può richiedere ulteriori informazioni allo Stato richiedente, qua-

lora quelle ricevute non siano sufficienti ad adottare una decisione in merito all'extradizione della persona interessata.

Rileva che, in base all'articolo XII, lo Stato richiedente può domandare in casi di urgenza l'arresto provvisorio della persona interessata: le misure cautelari decadono tuttavia in caso di mancata presentazione della richiesta di estradizione entro i 60 giorni successivi all'arresto — peraltro senza pregiudizio della possibilità di una presentazione della richiesta di estradizione in data successiva. La decisione in ordine alla concessione o al diniego dell'extradizione (articolo XIII) viene comunicata senza indugio dallo Stato richiesto alla Parte richiedente, così come i motivi dell'eventuale rifiuto parziale o totale della richiesta. La consegna della persona dopo la concessione dell'extradizione dovrà avvenire nel termine di venti giorni dalla data di notifica allo Stato richiedente — prorogabile a richiesta di ulteriori venti giorni —, trascorsi i quali la persona interessata viene posta in libertà, potendo lo Stato richiesto rifiutare una nuova richiesta di estradizione per gli stessi fatti e la stessa persona. L'articolo XIX conferisce alla Parte richiedente la facoltà di intervenire nel procedimento giudiziario eventualmente in corso nella Parte richiesta, facendosi rappresentare da un avvocato abilitato innanzi alle autorità giudiziarie competenti. L'articolo XIV riguarda i casi di consegna differita o temporanea: infatti se da parte dello Stato richiesto è in corso un procedimento penale o l'esecuzione di una pena nei confronti della persona oggetto di richiesta di estradizione, per un reato diverso, lo Stato richiesto può differire la consegna fino alla conclusione della procedura giudiziaria o dell'esecuzione della condanna. Si potrà tuttavia accedere temporaneamente alla consegna della persona richiesta per consentire lo svolgimento del procedimento penale in corso nel territorio dello Stato richiedente. Si potrà altresì differire la consegna della persona interessata, essenzialmente per motivi di salute della stessa.

Segnala che l'articolo XV prevede, contestualmente all'extradizione, la consegna di cose rinvenute nel territorio dello Stato richiesto e nella disponibilità della persona interessata: si tratta in particolare di cose utilizzate per commettere il reato oggetto della richiesta di estradizione, o che possono servire quali mezzi di prova, nonché di cose proventi del reato. La consegna delle cose in vista del procedimento penale cui la persona interessata deve essere sottoposta da parte dello Stato richiedente non pregiudica eventuali diritti e interessi legittimi dello Stato richiesto nei confronti di tali cose, che verranno riconsegnate dopo la conclusione del procedimento. L'articolo XVI concerne l'autorizzazione al transito nel proprio territorio che ciascuna delle Parti contraenti concede in relazione all'extradizione di una persona all'altra Parte contraente, in provenienza da uno Stato terzo; gli stessi motivi ostativi alla concessione dell'extradizione da una Parte all'altra potranno valere per il diniego del permesso di transito, come anche eventuali ragioni di ordine pubblico. L'articolo XVII concerne poi le richieste di estradizione avanzate da più Stati per la stessa persona, e stabilisce alcuni criteri in base ai quali lo Stato richiesto valuta la priorità dell'extradizione. La suddivisione delle spese che scaturiscono dall'extradizione di una persona tra le Parti, o dal transito ai sensi del precedente articolo XVI, sono ripartite in base all'articolo XVIII. Ai sensi dell'articolo XX si potrà dar luogo a una procedura semplificata di estradizione, con il consenso della persona interessata, sulla base della mera domanda di arresto provvisorio — e con le eventuali cause ostative all'extradizione previste per la procedura ordinaria: sono contemplate dettagliate garanzie di informazione e di assistenza giudiziaria alla persona interessata all'atto di accordare il proprio consenso alla procedura semplificata di estradizione. Infine, in base all'articolo XXI, il Trattato avrà durata illimitata, con facoltà di ciascuna delle Parti di recedere da esso previa comunicazione scritta, inoltrata per

via diplomatica all'altra Parte contraente, che avrà effetto sei mesi dopo la ricezione della notifica.

Fa presente che il Protocollo addizionale dell'ottobre 2012, che consta di due articoli, e che rimarrà in vigore per tutto il periodo della durata del Trattato di estradizione del 2002, concerne essenzialmente le garanzie per le persone condannate in contumacia: se infatti una richiesta di estradizione riguarda una persona che abbia subito una condanna in contumacia, l'extradizione verrà concessa solo a condizione che la Parte richiedente dimostri l'esistenza nel proprio ordinamento di idonei istituti che assicurino alla persona interessata il diritto all'impugnazione della sentenza di condanna o il diritto a un nuovo processo, qualora risulti che l'estradando non ha avuto a suo tempo effettiva conoscenza del processo in corso.

Quanto all'Accordo con il Cile sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale, rammenta che lo stesso si compone di un breve Preambolo e 24 articoli: l'A.C. 3269 reca la ratifica ed esecuzione dell'Accordo, nonché del Trattato italo-cileno di estradizione del 2002 e relativo Protocollo addizionale del 2012.

Relativamente, infine, al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, segnala che lo stesso si compone di cinque articoli: i primi due articoli contengono come di consueto rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica degli accordi succitati e il relativo ordine di esecuzione. L'articolo 5, poi, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta ufficiale. In particolare, l'articolo 3, comma 1, prevede l'applicabilità della disciplina delle operazioni sotto copertura, prevista dalla legge di ratifica delle convenzioni delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato (legge n. 146 del 2006), alle procedure di consegna controllata previste dall'Accordo di mutua assistenza relativo alle infrazioni doganali tra Italia e Cile.

Ricorda, infatti, che la consegna controllata è una tecnica investigativa che

consente di effettuare determinate consegne di droghe od altre sostanze illecite attraverso od all'interno di uno o più Stati. L'obiettivo è quello di identificare le persone coinvolte in una transazione e di facilitare in tal modo le indagini penali.

Segnala che il disegno di legge rinvia per tali attività alla disciplina delle operazioni sotto copertura (articolo 9 della legge n. 146 del 2006), che esclude la punibilità degli operatori delle forze di polizia che, nel corso di specifiche operazioni di indagine, autorizzate, danno rifugio o comunque prestano assistenza agli associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro, armi, documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni l'individuazione della loro provenienza o ne consentono l'impiego o compiono attività prodromiche e strumentali. Inoltre, tale disciplina consente agli ufficiali di polizia giudiziaria, nell'ambito di indagini antidroga, di omettere o ritardare atti di propria competenza, dandone avviso all'autorità giudiziaria.

Fa presente che l'articolo 3, comma 2, stabilisce che eventuali documenti trasmessi o ricevuti in base all'articolo 16 dell'Accordo, ovvero le comunicazioni, le informazioni ed i documenti ricevuti nel quadro dell'assistenza amministrativa, possono essere utilizzati nel nostro ordinamento solo nel rispetto delle procedure dettate dal codice di procedura penale per le rogatorie internazionali (articoli da 723 a 729 del codice di procedura penale).

Ricorda che le rogatorie consistono in richieste di attività investigative o probatorie: comunicazioni, notificazioni di atti, acquisizione di fonti di prova ed assunzione di mezzi di prova; le rogatorie sono dette attive quando è l'Italia a chiedere ad un altro Paese il compimento di queste attività; viceversa, sono passive quando una richiesta giunge dall'estero ed è rivolta all'autorità giudiziaria italiana. In questo secondo caso il codice prevede una fase politico-amministrativa ed una giurisdizionale: la prima compete al Ministro della giustizia, che riceverà per le vie diplomatiche la richiesta di cooperazione; la seconda alla Corte d'appello che deciderà

delegando eventualmente all'espletamento delle attività un giudice o un PM, a seconda del tipo di attività richiesta.

Ciò premesso, propone di esprimere sul provvedimento in discussione parere favorevole.

Donatella AGOSTINELLI (M5S) preannuncia il voto favorevole dei deputati del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Bermuda per lo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 23 aprile 2012.

C. 3529 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Donatella FERRANTI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, onorevole Giuliani, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, rammenta che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il disegno di legge di Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Bermuda per lo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 23 aprile 2012 (A.C. 3529).

Segnala che l'Accordo tra la Repubblica italiana e le Bermuda, territorio d'Oltremare britannico, sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 23 aprile 2012, è stato redatto sulla base del modello TIEA (*Tax information Exchange agreement*) predisposto dall'OCSE nell'aprile 2002, che consiste in un accordo finalizzato allo scambio di informazioni tra gli Stati che, in ragione del ridotto interscambio commerciale, non ritengono necessario stipulare una Convenzione contro le doppie imposizioni. L'A-

nalisi tecnico-normativa che accompagna il provvedimento ricorda che la legge finanziaria per il 2008, all'articolo 1, comma 83, ha previsto una modifica delle disposizioni italiane contro l'elusione fiscale, passando dal criterio basato sull'individuazione dei cosiddetti paradisi fiscali a un nuovo sistema incentrato invece sull'individuazione degli Stati con regime fiscale conforme agli standard di legalità e trasparenza adottati dall'Unione europea (la cosiddetta *white list*).

Fa presente che il predetto Accordo si compone di tredici articoli.

Con riferimento ai profili di stretta competenza della Commissione giustizia, segnala, in particolare, che l'articolo 1 individua l'oggetto e l'ambito di applicazione dell'Accordo: le informazioni oggetto dello scambio sono quelle rilevanti per la determinazione, l'accertamento, l'applicazione e la riscossione delle imposte oggetto dell'Accordo, ovvero per le indagini su questioni fiscali e procedimenti per reati tributari. Restano impregiudicati i diritti delle persone secondo la legislazione della Parte interpellata, a condizione che tale salvaguardia non ostacoli o ritardi l'effettivo scambio delle informazioni.

Rammenta che l'articolo 2 precisa che l'obbligo di fornire informazioni non sussiste qualora esse non siano detenute dalle autorità domestiche o non siano in possesso o sotto il controllo di persone ricadenti nella giurisdizione territoriale della Parte interpellata.

Segnala che l'articolo 5 disciplina le modalità con cui dette informazioni sono richieste da una delle due Parti e fornite dall'altra: in particolare, le informazioni sono scambiate anche se il comportamento cui si riferiscono non costituisce reato ai sensi della legislazione della Parte interpellata, nel cui territorio pure il comportamento è stato posto in essere. Il paragrafo 4 dell'articolo 5 prevede, tra l'altro, il superamento del segreto bancario, conformemente all'obiettivo prioritario della lotta all'evasione, nonché agli *standard* dell'OCSE in materia. Peraltro, ai sensi del paragrafo 5, l'Accordo in esame non crea alcun obbligo per le Parti contraenti di

ricercare o fornire informazioni con riferimento alla società quotate in Borsa o ai piani e ai fondi di investimento pubblici.

Fa presente che le disposizioni dell'articolo 7 indicano i casi in cui è consentito il rifiuto di una richiesta di informazioni, ad esempio quelli in cui la divulgazione delle informazioni richieste è contraria all'ordine pubblico, o potrebbe rivelare segreti commerciali, industriali o professionali – con esplicita salvaguardia, tuttavia, delle norme che superano il segreto bancario di cui al precedente articolo 5, par. 4 –; mentre le garanzie di riservatezza, nell'ambito dello scambio di informazioni della specie, sono previste in particolare dalle disposizioni dell'articolo 8.

Nel passare all'esame del contenuto del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, segnala che lo stesso si compone di tre articoli: l'articolo 1 reca l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, l'articolo 2 il relativo ordine di esecuzione, e l'articolo 3 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione per il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Ciò premesso, propone di esprimere sul provvedimento in discussione parere favorevole.

Vittorio FERRARESI (M5S) preannuncia il voto favorevole dei deputati del suo gruppo sul provvedimento in discussione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della presidente.

Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura.

Testo unificato C. 1504 ed abb.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Vanna IORI (PD), *relatrice*, rammenta che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il testo uni-

ficato delle proposte di legge C. 1504 Giancarlo Giordano e C. 2267 Zampa, recante « Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura ».

Segnala che, come stabilito dall'articolo 1, il provvedimento persegue l'obiettivo di favorire e sostenere la lettura quale mezzo per la conoscenza e la cultura, nonché di promuovere il libro, in tutte le sue manifestazioni e su qualsiasi supporto, quale strumento insostituibile per l'autonomia di giudizio e la capacità di pensiero critico.

Fa presente che, a tale scopo, l'articolo 2, al comma 1, prevede l'adozione, ogni tre anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere della Conferenza Unificata, mediante procedure di consultazione delle categorie professionali interessate, del Piano d'azione nazionale per la promozione della lettura, garantendo gli stanziamenti necessari per la sua realizzazione sulla base di criteri di equità, omogeneità territoriale ed efficacia.

Rammenta che l'adozione del Piano d'azione nazionale, come stabilito dal comma 2 del medesimo articolo, è preceduta dall'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Relativamente ai profili di stretta competenza della Commissione giustizia, segnala che il comma 5 dell'articolo 2 dispone che il predetto Piano, anche al fine di prevenire o contrastare fenomeni di esclusione sociale, prevede interventi mirati su specifiche fasce di lettori, tra i quali, la popolazione detenuta.

Segnala, in particolare, che come stabilito dal successivo comma 6, lettera *b*), il Piano contiene indicazioni circa le azioni da avviare per promuovere la lettura nei luoghi di detenzione a favore della popolazione detenuta, con specifico riferimento agli istituti penali minorili nazionali.

Ciò premesso, propone di esprimere sul provvedimento in titolo parere favorevole.

Vittorio FERRARESI (M5S), pur ritenendo condivisibili gli obiettivi perseguiti dal testo unificato in esame, sottolinea come gli stessi siano, di fatto, inattuabili, in ragione dell'esiguità delle risorse stanziare. Ciò premesso, preannuncia l'astensione dei deputati del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 12.55.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 27 aprile 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 12.55.

Disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi.

C. 1994 approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 5 aprile 2016.

Donatella FERRANTI, *presidente*, informa che sono pervenute circa trentacinque proposte emendative al provvedimento in discussione (*vedi allegato*). Fa presente, inoltre, che il relatore, onorevole Sarro, ha trasmesso una nota con la quale rappresenta, anche a nome del gruppo di Forza Italia, l'esigenza di differire la trattazione del provvedimento e, segnatamente, l'esame delle proposte emendative attesa la complessità della questione e delle risultanze emerse all'esito della indagine conoscitiva precedentemente condotta sul tema, nonché di richiedere il differimento, di almeno una settimana, della calendarizzazione del provvedimento in Assem-

blea. Per tali ragioni, preannuncia l'invio alla Presidente della Camera di una lettera, affinché la Conferenza dei Presidenti di Gruppo, convocata in data odierna, possa adottare le opportune determinazioni ai fini dell'inserimento del provvedimento nel calendario dell'Assemblea.

Claudia MANNINO (M5S), nel concordare con la richiesta del collega Sarro e nel sottolineare l'esigenza di valutare approfonditamente le proposte emendative riferite al provvedimento in discussione, che presenta, a suo avviso, rilevanti profili di criticità, rileva l'opportunità che i tempi e le modalità relative al prosieguo dell'esame del provvedimento siano definiti nell'ambito dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Chiara BRAGA (PD), Stefano DAMBRUOSO (SCpI), Gianfranco Giovanni CHIARELLI (Misto-CR) e Daniele FARINA (SI-SEL) concordano con il relatore circa l'esigenza di differire l'esame del provvedimento, ritenendo che sia opportuno approfondire ulteriormente la materia oggetto del provvedimento anche alla luce degli emendamenti.

Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE, nel prendere atto dell'esigenza di differimento della trattazione del provvedimento

rappresentata dal deputato Sarro, si rimette alle determinazioni della Commissione.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel prendere atto dell'orientamento favorevole manifestato dai gruppi parlamentari in ordine alla richiesta del relatore, avverte che i tempi e le modalità di svolgimento dei lavori saranno successivamente definiti nell'ambito dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, all'esito della Conferenza dei Presidenti di Gruppo e della conseguente calendarizzazione del provvedimento in Assemblea. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 27 aprile 2016.

Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace.

Esame emendamenti C. 3672.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 20.20 alle 20.35.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi (C. 1994, approvata dal Senato).

EMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 1.

Sopprimerlo.

* **1. 1.** Di Lello.

Sopprimerlo.

* **1. 2.** Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Mannino.

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

I manufatti abusivi siti in aree non vincolate vengono assorbiti dal patrimonio comunale e adibiti ad alloggi di edilizia popolare, previa verifica dello stato di agibilità.

1. 3. Di Lello.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

1. Al comma 6 dell'articolo 1 del decreto legislativo 20 febbraio 2006 n. 106, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera:

d) i criteri di priorità per l'esecuzione degli ordini di demolizione delle opere abusive disposti, ai sensi dell'articolo 31, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e degli ordini di rimessione in pristino dello stato dei luoghi disposti ai sensi dell'articolo

181, comma 2, del decreto legislativo n. 22 gennaio 2004 n. 42, nell'ambito dei quali è attribuita in ogni caso la priorità:

agli immobili di rilevante impatto ambientale o costruiti su area demaniale o in zona soggetta a vincolo ambientale e paesaggistico, o a vincolo sismico, o a vincolo idrogeologico o a vincolo archeologico;

agli immobili che per qualunque motivo costituiscono un pericolo per la pubblica e privata incolumità, nell'ambito del necessario coordinamento con le autorità amministrative preposte;

agli immobili nella disponibilità di soggetti condannati per i reati di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale o per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, o di soggetti ai quali sono state applicate misure di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159; nell'ambito di ciascuna fascia prioritaria, determinata con provvedimento del procuratore della Repubblica, tenendo conto dei criteri sopra indicati e delle specificità del territorio di competenza, la priorità è attribuita, di regola, agli immobili in corso di costruzione o comunque non ultimati alla data della sentenza di condanna di primo grado e agli immobili non stabilmente abitati.

1. 4. Verini, Ermini, Braga.

Sostituire l'articolo con i seguenti:

ART. 1.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 27, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Ferma rimanendo l'ipotesi prevista dal precedente comma 2, limitatamente ai casi in cui vi sia impossibilità a farvi ricorso, qualora sia constatata, dai competenti uffici comunali, d'ufficio o su denuncia dei cittadini, l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile dell'ufficio ordina, senza indugio, l'immediata sospensione dei lavori, che ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, da adottare e notificare entro quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori. Il dirigente o il responsabile dell'ufficio qualora rilevi l'inottemperanza all'ordinanza di sospensione lavori lo segnala senza indugio alla Polizia Municipale per consentire l'immediata esecuzione del sequestro. »;

b) all'articolo 31, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 9-bis.1. In caso di condanna che ordina la demolizione, l'eventuale dissequestro deve essere effettuato in favore della amministrazione comunale per procedere alla demolizione, con oneri a carico del proprietario, salva la possibilità del condannato di procedere autonomamente ».

ART. 2.

(Modifiche decreto-legge n. 269 del 2003).

1. All'articolo 32, comma 12, primo periodo, dopo le parole: « per la concessione », sono inserite le seguenti: « all'autorità giudiziaria precedente e ».

1. 5. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Mannino.

Al comma 1, premettere il seguente:

« 01. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Ferma rimanendo l'ipotesi prevista dal precedente comma 2, limitatamente ai casi in cui vi sia impossibilità a farvi ricorso, qualora sia constatata, dai competenti uffici comunali, d'ufficio o su denuncia dei cittadini, l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile dell'ufficio ordina, senza indugio, l'immediata sospensione dei lavori, che ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, da adottare e notificare entro quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori. Il dirigente o il responsabile dell'ufficio qualora rilevi l'inottemperanza all'ordinanza di sospensione lavori lo segnala senza indugio alla Polizia Municipale per consentire l'immediata esecuzione del sequestro.

1. 6. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Mannino.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 9-bis. 1. In caso di condanna che ordina la demolizione, l'eventuale dissequestro deve essere effettuato in favore della amministrazione comunale per procedere alla demolizione, con oneri a carico del proprietario, salva la possibilità del condannato di procedere autonomamente ».

1. 7. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Mannino.

Al comma 1, capoverso « ART. 44-bis », comma 1, dopo le parole: « Procura della

Repubblica competente » aggiungere le seguenti: « nonché la procura generale, ».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: il pubblico ministero con le seguenti: l'autorità giudiziaria.

1. 8. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Mannino.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso: « ART. 44-bis. » sostituire le parole: « di condanna » con le seguenti: « o di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale »;

b) al comma 2 sopprimere le parole: « di condanna ».

Conseguentemente all'articolo 31, comma 9, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sostituire le parole: o di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale ».

1. 9. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 1, capoverso « ART. 44-bis », comma 1, dopo le parole: di cui all'articolo 44 aggiungere le seguenti: nonché con una sentenza di patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 c.p.p.

1. 10. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Mannino.

Al comma 1, capoverso « ART. 44-bis », al comma 1, sostituire la parola: osserva con le seguenti: adotta in via preferenziale.

1. 12. Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 1, capoverso « ART. 44-bis », comma 1, dopo la parola: osserva inserire

le seguenti: , tenuto conto dei principi del giusto processo e di celerità del processo.

1. 13. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Mannino.

Al comma 1, capoverso « ART. 44-bis », comma 1, dopo la parola: « osserva » inserire la seguente: « preferenzialmente ».

1. 14. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Mannino.

Al comma 1, capoverso « ART. 44-bis », comma 1, dopo le parole: criteri di priorità; inserire la seguente lettera:

0a) immobili di rilevante impatto ambientale o costruiti su area demaniale o in zona soggetta a vincolo ambientale e paesaggistico ovvero a vincolo idrogeologico o a vincolo archeologico.

Conseguentemente, sopprimere la lettera e).

1. 15. Mannino.

Al comma 1, capoverso: « ART. 44-bis », lettera a), dopo le parole: « già accertato » inserire le seguenti: « o comunque evidente ».

1. 16. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 1, capoverso: ART. 44-bis, dopo la lettera a), inserire le seguenti: a-bis) immobili anche non ultimati in evidente stato di abbandono.

1. 17. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 1, capoverso: ART. 44-bis, alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche nel caso in cui siano utilizzati.

1. 18. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 1, capoverso: ART. 44-bis, alla lettera e), sostituire le parole: o a vincolo archeologico con le seguenti: oppure a vincolo artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, anche indiretto.

- 1. 19.** Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 1, capoverso: ART. 44-bis, lettera e) aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche nel caso in cui gli immobili siano utilizzati.

- 1. 20.** Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 1, capoverso: ART. 44-bis, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche caso in cui gli immobili siano utilizzati.

- 1. 21.** Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 1, capoverso: ART. 44-bis, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere la lettera m);

b) dopo il comma 1, aggiungere, il seguente: 1-bis. qualora l'immobile sia riconducibile alla titolarità di soggetti appartenenti a nuclei familiari che non dispongano di altra soluzione abitativa ovvero in stato di indigenza, il procedimento di cui al comma 1 può essere sospeso fino ad un massimo di sei mesi ».

Conseguentemente, al comma 3, sopprimere le parole: e m).

- 1. 22.** Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Mannino.

Al comma 1, capoverso: ART. 44-bis, comma 1, lettera m), dopo le parole: immobili abitati, la cui titolarità, inserire le seguenti: al momento dell'accertamento del reato.

- 1. 23.** Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Mannino.

Al comma 1, capoverso: ART. 44-bis, (L), lettera m) dopo le parole: soggetti in stato di indigenza aggiungere il seguente periodo: In tal caso, se i manufatti abusivi sono siti in aree non vincolate essi vengono assorbiti dal patrimonio comunale e adibiti ad alloggi di edilizia popolare, previa verifica dello stato di agibilità.

- 1. 24.** De Lello.

Al comma 1, capoverso: ART. 44-bis, comma 2, sostituire le parole: della gravità della pena inflitta con la sentenza di condanna con le seguenti: dell'entità dell'abuso.

- 1. 25.** Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Mannino.

Al comma 3, sopprimere le parole da: ad eccezione di quelli fino alla fine del comma.

- *1. 26.** Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 1, capoverso: ART. 44-bis, comma 3, sopprimere le parole da: ad eccezione fino alla fine del comma.

- *1. 27.** Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Mannino.

Al comma 1, capoverso: ART. 44-bis, comma 3, sopprimere le parole: , e motivandone specificamente le ragioni.

- *1. 28.** Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Mannino.

Al comma 1, capoverso: ART. 44-bis, dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

4. Il comma 12 dell'articolo 32 del decreto legge n. 269 del 2003 convertito,

con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 è abrogato.

- 1. 29.** Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Mannino.

Al comma 1, capoverso: ART. 44-bis, dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

4. All'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, comma 12, primo periodo, *dopo le parole:* per la concessione, *sono inserite le seguenti:* all'autorità giudiziaria procedete e.

- 1. 30.** Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Mannino.

Al comma 1, capoverso: ART. 44-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

4. I criteri di priorità di cui alla presente legge possono essere applicati a condizione che l'immobile sia stato inserito nella « banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio » ovvero inserito nella relazione annuale di cui all'articolo 9 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 1985, n. 298.

- 1. 31.** Mannino.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. L'articolo 41 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sostituito dal seguente:

« ART. 41 (L) *Demolizione di opere abusive.* – 1. Entro il mese di dicembre di ogni anno il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale trasmette al

prefetto ed alle altre amministrazioni statali e regionali preposte alla tutela, l'elenco delle opere non sanabili per le quali il responsabile dell'abuso non abbia provveduto nel termine previsto alla demolizione e al ripristino dei luoghi e per le quali sia inutilmente decorso l'ulteriore termine di duecentosettanta giorni entro il quale l'Amministrazione comunale è tenuta a concludere il procedimento relativo alla tutela del vincolo di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 31.

2. Entro il mese di dicembre di ogni anno le amministrazioni statali e regionali preposte alla tutela trasmettono al prefetto l'elenco delle demolizioni da eseguire. Gli elenchi contengono, tra l'altro, il nominativo dei proprietari e dell'eventuale occupante abusivo, gli estremi di identificazione catastale, il verbale di consistenza delle opere abusive e l'eventuale titolo di occupazione dell'immobile.

2. Il prefetto, entro trenta giorni dalla ricezione degli elenchi di cui al comma 1, provvede agli adempimenti conseguenti all'intervenuto trasferimento della titolarità dei beni e delle aree interessate, notificando l'avvenuta acquisizione al proprietario e al responsabile dell'abuso.

3. L'esecuzione della demolizione delle opere abusive, compresa la rimozione delle macerie e gli interventi a tutela della pubblica incolumità, è disposta dal prefetto. I relativi lavori sono affidati, anche a trattativa privata ove ne sussistano i presupposti, ad imprese tecnicamente e finanziariamente idonee. Il prefetto può anche avvalersi, per il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche, delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata d'intesa tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro della difesa.

4. Le modalità per l'esecuzione della demolizione delle opere abusive di cui al comma che precede potranno essere impiegate anche dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale che vi provveda ai sensi dei commi 5 e 6 dell'articolo 31 ».

- 1. 01.** Guerini.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. I criteri di priorità per l'esecuzione di cui all'articolo 1 sono da intendersi di ordine orientativo rispetto al lavoro della autorità giudiziaria, ed in nessun caso possono essere adottati quali motivi di opposizione alle procedure di abbattimento che restano nella prerogativa unica ed insindacabile della stessa autorità.

1. 02. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Mannino.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 2.

(Fondo per le demolizioni degli abusi edilizi).

1. È istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e trasporti il fondo di rotazione, pari a Euro 50.000.000, per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione da parte dei comuni di opere abusive realizzate sui territori.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro per i beni e le attività culturali e del turismo, sentita la conferenza unificata, sono definite le modalità di erogazione dei finanziamenti a carico del fondo di rotazione sulla base delle richieste adeguatamente corredate dalla documentazione amministrativa e contabile relativa alle demolizioni da eseguire ovvero dalle attività di accertamento tecnico e di predisposizione degli atti finalizzati all'acquisizione al patrimonio dei manufatti abusivi, da parte dei comuni e delle regioni.

3. L'erogazione delle risorse finanziarie è garantita da apposita convenzione di restituzione entro 10 anni dall'erogazione stessa.

4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2016, si

provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 03. Mannino.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 2.

(Banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio).

1. Al fine di garantire la trasparenza, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa che deve quantificare gli interventi e dell'azione giudiziaria che deve determinare le priorità nell'esecuzione delle demolizioni, gli uffici distrettuali competenti nonché le amministrazioni comunali e regionali, si avvalgono della « Banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio » costituita presso il Ministero delle infrastrutture.

2. L'interoperabilità dei soggetti coinvolti e la gestione della banca dati e dei rilievi satellitari è garantita dall'Agenzia per l'Italia digitale secondo quanto previsto all'articolo 20, comma 2, della legge 7 agosto 2012, n. 134, che stabilisce le modalità e le procedure di omogeneizzazione e trasmissione dei dati e delle informazioni di cui al comma precedente.

3. Gli enti, le amministrazioni e gli organismi a qualunque titolo competenti in materia sono tenuti a condividere e trasmettere le informazioni relative agli illeciti e ai provvedimenti emessi. Il tardivo inserimento dei dati all'interno della banca dati nazionale di cui al comma 1

comporta l'obbligo del raddoppio delle sanzioni previste dal comma 4-*bis* dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ed una sanzione pecuniaria pari ad Euro 1.000 per il dirigente o funzionario inadempiente.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito

del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 04. Mannino.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: <i>a)</i> Accordo aggiuntivo alla Convenzione di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco del 12 febbraio 1971, fatto a Rabat il 1° aprile 2014; <i>b)</i> Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco sul trasferimento delle persone condannate, fatta a Rabat il 1° aprile 2014. C. 3458 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	42
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Roma il 4 maggio 2015. C. 3462 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	44
Ratifica ed esecuzione della Decisione del Consiglio di sorveglianza recante modifiche all'Allegato IV della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana, il Governo della Repubblica francese, il Governo della Repubblica federale di Germania ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sull'istituzione dell'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti OCCAR del 9 settembre 1998, fatta a Roma il 10 giugno 2014. C. 3199 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	45
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: <i>a)</i> Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002, con Protocollo addizionale, fatto a Santiago il 4 ottobre 2012; <i>b)</i> Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Bruxelles il 6 dicembre 2005. C. 3269 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	46
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti approvati dalla Commissione</i>)	49
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Bermuda per lo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 23 aprile 2012. C. 3529 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	46
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Panama per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma e a Città di Panama il 30 dicembre 2010. C. 3530 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>) ...	47
ALLEGATO 2 (<i>Emendamento approvato dalla Commissione</i>)	50

SEDE REFERENTE

Mercoledì 27 aprile 2016. — Presidenza del vicepresidente Andrea MANCIULLI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Vincenzo Amendola.

La seduta comincia alle 14.55.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: *a)* Accordo aggiuntivo alla Convenzione di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco del 12 febbraio 1971, fatto a Rabat il 1° aprile 2014; *b)*

Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco sul trasferimento delle persone condannate, fatta a Rabat il 1° aprile 2014.

C. 3458 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Khalid CHAOUKI (PD), *relatore*, introducendo l'esame del provvedimento, ricorda come il primo dei due Accordi in titolo integri le disposizioni della Convenzione per migliorare la cooperazione tra i due Paesi e rafforzare il contrasto al crimine internazionale. Osserva, quindi, che il primo Accordo, che segue il modello della Convenzione del Consiglio d'Europa del 1957 e si compone di 11 articoli, all'articolo 2, in particolare, introduce norme sulla non applicabilità della pena di morte o di altre pene contrarie alla legge dello Stato richiesto. Gli articoli 3 e 4 prevedono alcune ipotesi in cui si può opporre un rifiuto all'estradizione (reati politici, timori fondati che nei confronti della persona vi siano rischi di discriminazione, casi di amnistia, indulto o grazia, ed altro). Sono modificate le norme della Convenzione che limitavano l'estradizione in materia di reati fiscali, di imposte, dogana e di cambio. L'Accordo non comporta oneri finanziari.

Osserva quindi che il secondo Accordo è volto a consentire il trasferimento nel proprio Stato di cittadinanza di cittadini detenuti nel territorio dell'altro Stato, al fine di facilitarne la rieducazione e il reinserimento sociale. La scelta di sottoscrivere una Convenzione bilaterale tra l'Italia e il Marocco è stata dettata dalla considerazione che con il Regno del Marocco mancava uno strumento internazionale in tale materia, atteso, in particolare, il fatto che il Regno del Marocco non ha aderito alla Convenzione promossa dal Consiglio d'Europa e aperta alla sottoscrizione ed adesione anche di Stati che non fanno parte del Consiglio, sottoscritta a Strasburgo il 21 marzo

1983. Pone in rilievo che tale Convenzione, come è noto, costituisce lo strumento giuridico maggiormente applicato in materia di trasferimenti internazionali di detenuti al fine di eseguire condanne definitive.

Rammenta altresì che la Convenzione tra Italia e Marocco, sottoscritta a Rabat nell'aprile 2014, costituita da 22 articoli, prevede che il trasferimento dei detenuti possa avvenire solo per cittadini di uno solo dei due Stati contraenti (non si applica quindi a soggetti con doppia cittadinanza), solo se la sentenza è esecutiva, se il periodo da espiare è superiore all'anno e se il reato commesso è previsto come tale anche dall'altro Stato. Il trasferimento può essere richiesto dallo Stato o dal detenuto, che deve essere comunque preventivamente informato della possibilità offerta dalla Convenzione. Il trasferimento non può in ogni caso avere luogo senza il consenso espresso del condannato.

La Convenzione individua le Autorità centrali competenti nel Ministero della giustizia per l'Italia e nella Delegazione generale dell'Amministrazione penitenziaria per il Marocco. La Convenzione prevede in ogni caso che il detenuto non possa essere processato, arrestato e condannato per gli stessi fatti che hanno già determinato la condanna nell'altro Stato. Vi sono poi previsioni in relazione ai documenti da presentare a sostegno della domanda di trasferimento, alla lingua di traduzione degli atti e alle modalità di consegna della persona trasferita.

Passando al disegno di legge di ratifica, approvato dal Senato il 26 novembre scorso, rileva che esso consta di quattro articoli che ineriscono rispettivamente all'autorizzazione alla ratifica, all'ordine di esecuzione, alla copertura finanziaria ed all'entrata in vigore dei testi. Pone in rilievo che gli oneri – sulla base di una stima di circa 200 trasferimenti annui – sono valutati in circa 340 mila euro annui, a decorrere dall'anno 2015.

Auspica, in conclusione, una rapida approvazione del provvedimento in titolo,

che si inserisce in una cornice di rapporti in costante rafforzamento in tutti i settori, testimoniata dai numerosi, recenti incontri bilaterali, anche a livello parlamentare, e che corrisponde ad una precisa opzione di politica estera di Rabat che si muove in una dimensione multipolare, mettendo in evidenza una sempre più spiccata apertura nei riguardi dell'Unione europea.

Il sottosegretario Vincenzo AMENDOLA si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Roma il 4 maggio 2015.

C. 3462 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marietta TIDEI (PD), *relatrice*, osserva che l'Accordo all'esame della Commissione, al pari di altri già esaminati dalla stessa, è stato redatto sulla base del modello *TIEA (Tax Information Exchange Agreement)* predisposto dall'OCSE nell'aprile 2002, che consiste in un Accordo finalizzato allo scambio di informazioni tra gli Stati che, in ragione del ridotto interscambio commerciale, non ritengono necessario stipulare una Convenzione contro le doppie imposizioni.

Evidenzia quindi che l'Accordo rappresenta una delle basi per potere inserire il

Turkmenistan nella *white list* dei Paesi e dei territori che consentono un adeguato scambio di informazioni con l'Italia, da emanare ai sensi dell'articolo 168-*bis* del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dall'articolo 1, comma 83, della legge finanziaria del 2008.

Con riferimento al contenuto, pone in risalto che l'Accordo in titolo si compone di 14 articoli. Particolare rilievo assume l'articolo 1, riguardante le informazioni oggetto dello scambio: si tratta di quelle presumibilmente rilevanti per la determinazione, l'accertamento, l'applicazione e la riscossione delle imposte oggetto dell'Accordo, per il recupero e la riscossione coattiva dei crediti d'imposta oppure per le indagini e i procedimenti giudiziari legati a questioni fiscali, mentre restano impregiudicati i diritti delle persone secondo la legislazione della Parte interpellata, a condizione che tale salvaguardia non ostacoli o ritardi l'effettivo scambio delle informazioni. L'articolo 2 stabilisce che l'obbligo di fornire informazioni non sussiste qualora esse non siano detenute dalle autorità domestiche o non siano in possesso o sotto il controllo di persone ricadenti nella giurisdizione territoriale della Parte interpellata.

Osserva altresì che l'articolo 3 enumera le imposte considerate dall'Accordo, che per l'Italia sono: imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), imposta sul reddito delle società (IRES), imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), imposta sul valore aggiunto (IVA), imposta sulle successioni, imposta sulle donazioni e imposte sostitutive. Evidenzia che per il Turkmenistan si fa riferimento all'imposta sul valore aggiunto, alle accise, all'imposta sul reddito da utili delle persone giuridiche, all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'imposta sulle risorse naturali ed all'imposta sul patrimonio. Ricorda che è altresì prevista l'applicazione dell'Accordo ad ogni imposta di natura identica istituita dopo la data della firma di esso: allo scopo

le autorità competenti delle due Parti si notificheranno le modifiche apportate alle disposizioni fiscali e alle procedure per la raccolta delle informazioni previste dall'Accordo in esame.

Osserva ancora che l'articolo 5, redatto – come sottolineato nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento – secondo il modello di *TIEA* elaborato dall'OCSE, rappresenta il fulcro dell'Accordo: la norma, infatti, stabilisce le modalità con cui le informazioni sono richieste da una delle Parti e fornite dall'altra. Evidenzia che in particolare, il paragrafo 4 prevede il superamento del segreto bancario, conformemente all'obiettivo prioritario della lotta all'evasione, nonché agli standard dell'OCSE in materia, prevedendo che le autorità competenti di ciascuna Parte possano ottenere e fornire su richiesta informazioni in possesso di banche, di altri istituti finanziari e di qualsiasi persona che agisca in qualità di intermediario e fiduciario, inclusi i procuratori fiduciari, e informazioni riguardanti la proprietà di società di capitali, società di persone, *trust*, fondazioni, « Anstalten ».

Conclude raccomandando l'approvazione del disegno di legge in titolo, che concorrerà a rafforzare la cooperazione economica tra Italia e Turkmenistan, attualmente incentrata sul settore energetico, che è infatti suscettibile di interessanti sviluppi, come è emerso nel corso della visita ad Ashgabat del Presidente del Consiglio Renzi nel novembre scorso e della visita in Italia del Presidente del Turkmenistan nel maggio scorso per l'inaugurazione del padiglione nazionale turkmeno presso l'*Expo* di Milano.

Il sottosegretario Vincenzo AMENDOLA si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Com-

missioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione della Decisione del Consiglio di sorveglianza recante modifiche all'Allegato IV della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana, il Governo della Repubblica francese, il Governo della Repubblica federale di Germania ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sull'istituzione dell'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti OCCAR del 9 settembre 1998, fatta a Roma il 10 giugno 2014.

C. 3199 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 marzo scorso.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Difesa e Bilancio.

Segnala quindi che la Commissione Difesa nel proprio parere ha dato risalto al fatto che la modifica dell'Allegato IV alla Convenzione è mirata a far incrementare i programmi di armamenti in regime di cooperazione multinazionale, nonché ad agevolare l'adesione all'OCCAR da parte di altri Stati, oltre ai sei firmatari della Convenzione, soprattutto tra quelli che già partecipano a programmi sviluppati dall'Organizzazione. Avverte altresì che la Commissione Bilancio, nel sottolineare che il provvedimento apporta delle modifiche di carattere ordinamentale e prive di effetti finanziari diretti per il bilancio dello Stato, ha segnalato che la relazione tecnica giunge ad ipotizzare risparmi connessi alla Decisione.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Alli, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002, con Protocollo addizionale, fatto a Santiago il 4 ottobre 2012; b) Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Bruxelles il 6 dicembre 2005.

C. 3269 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 2 marzo scorso.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari Costituzionali, Finanze e che è testé pervenuto il parere favorevole della Commissione Giustizia. Avverte altresì che la Commissione Bilancio ha espresso un parere favorevole con due condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Conseguentemente, il relatore, onorevole Fabio Porta, ha presentato gli emendamenti 4.1 e 4.2.

Fabio PORTA (PD), *relatore*, illustra gli emendamenti 4.1 e 4.2, da lui presentati.

Il sottosegretario Vincenzo AMENDOLA esprime parere favorevole sugli emendamenti 4.1 e 4.2 del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 4.1 e 4.2 del relatore *(vedi allegato 1)*.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera altresì di conferire il mandato al relatore, onorevole Porta, di riferire in senso favorevole all'Assemblea

sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Bermuda per lo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 23 aprile 2012.

C. 3529 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 marzo scorso.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari Costituzionali, Bilancio – che ha evidenziato come l'Accordo comporti per l'Erario un prevedibile aumento di gettito derivante dall'accresciuta possibilità di ricorrere allo scambio di informazioni in conformità allo standard OCSE in materia, con conseguente emersione di base imponibile attualmente sottratta dalla tassazione – e Finanze. Avverte altresì che è testé pervenuto il parere favorevole della Commissione Giustizia.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato alla relatrice, onorevole Tidei, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Panama per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma e a Città di Panama il 30 dicembre 2010.

C. 3530 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 marzo scorso.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari Costituzionali e Finanze. Quest'ultima ha in particolare segnalato la notevole rilevanza della Convenzione anche ai fini della eliminazione dei paradisi fiscali e dell'incremento di gettito. Inoltre, grazie a questa ratifica, verrebbe meno il segreto bancario nei rapporti tra Italia e Panama e ciò anche in linea con le recenti indicazioni fornite dal cosiddetto gruppo G5 (costituito dai governi di Germania, Gran Bretagna, Francia, Spagna e Italia), nell'ambito del G20 svoltosi recentemente a Washington. Secondo la Commissione Finanze sussiste l'esigenza di giungere quanto prima all'approvazione del provvedimento, in quanto la ratifica della Convenzione costituirà la base legale per l'Italia anche per chiedere a Panama la trasmissione di informazioni rilevanti per la tutela dei propri interessi erariali.

Segnala che la Commissione Bilancio ha testé espresso un parere favorevole con una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Conseguentemente il relatore, onorevole Porta, ha predisposto l'emendamento 3. 1.

Carlo SIBILIA (M5S) manifesta la necessità di un approfondimento istruttorio, in generale sulle ratifiche di accordi miranti ad evitare le doppie imposizioni ed in particolare sull'Accordo in titolo, anche in relazione ai recenti scandali relativi all'elusione fiscale portati alla luce dalla

vicenda dei cosiddetti *Panama Papers*. A tal proposito, nel segnalare il consenso del gruppo sull'opportunità di ratificare accordi sulla materia oggetto del disegno di legge in titolo, avanza la proposta di svolgere un ciclo di audizioni in congiunta con le Commissioni Bilancio e Finanze, al fine di valutare se il testo del provvedimento in esame possa essere efficace anche per evitare dinamiche di triangolazioni finanziarie a livello internazionale, rese possibili dalla perdurante piaga dei differenti regimi di imposizione fiscale esistenti a livello globale. Evidenzia, quindi, che un tale ciclo di audizioni di approfondimento sul tema porterebbe ad una maggiore consapevolezza sul testo da porre in votazione.

Fabio PORTA (PD), *relatore*, stimando, quindi, interessante la proposta dei colleghi del M5S finalizzata ad audizioni di esperti dell'OCSE o del Ministero dell'economia e delle Finanze per comprendere l'impatto del provvedimento in esame e le dinamiche dell'azione internazionale di contrasto al fenomeno dell'evasione ed elusione fiscale, rileva tuttavia che il provvedimento in titolo offre di per sé l'opportunità di pervenire al superamento del cosiddetto segreto bancario con la Repubblica di Panama anche alla luce degli scandali richiamati, auspicandone pertanto una approvazione condivisa da parte di tutti i gruppi.

Carlo SIBILIA (M5S), replicando alle considerazioni del collega Porta, chiarisce che l'intento della sua proposta non è quello di procrastinare a scopo ostruzionistico la ratifica dell'Accordo in titolo – o, tanto meno, a non fare approvare l'emendamento che recepisce la condizione posta dalla Commissione Bilancio – bensì di far sì che provvedimenti di tale portata non siano trattati con superficialità. Ribadisce, quindi, l'opportunità di approfondimenti sul tema per evitare che, tramite il meccanismo dell'eliminazione delle doppie imposizioni, si favoriscano le cosiddette «truffe carosello», con il trasferimento di fondi in altri Stati allo scopo

di evadere od eludere norme di natura fiscale. Ricordando che il suo gruppo si è astenuto anche in occasione di precedenti provvedimenti di ratifica di analogo tenore, ritiene che una valutazione *ex ante*, prima che il provvedimento in titolo sia posto in votazione, sarebbe quanto mai opportuna, e ciò anche in considerazione del fatto che si tratta di una ratifica di un Accordo siglato nel 2012, della cui approvazione non si ravvisa pertanto l'urgenza.

Rammentando altresì che ad analoghe precedenti richieste avanzate dal suo gruppo non sono stati dati riscontri positivi, preannuncia che in assenza dei richiesti approfondimenti, il gruppo del Movimento 5 Stelle non potrà che astenersi sul provvedimento in esame.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) osserva come il rilievo posto dal collega Sibilìa risponda ad un comune sentire, manifestato in occasione della ratifica di altri Accordi da parte di tutti i gruppi. Evidenzia peraltro come i pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva siano tutti favorevoli, invitando pertanto a tenerli nella giusta considerazione. Osserva, altresì, come ratificare un accordo internazionale in materia offra comunque maggiori garanzie ai fini della trasparenza e della lotta all'evasione fiscale rispetto all'assenza di qualsivoglia quadro normativo di riferimento.

Manlio DI STEFANO (M5S), nel ritenere che i pareri espressi dalle altre Commissioni riguardino l'intero provvedimento e non la singola questione su cui sarebbe opportuno un approfondimento, evidenzia peraltro come gli stessi pareri riflettano gli orientamenti della maggioranza e siano

conseguentemente favorevoli ma ciò non significhi che vi sia stato un consenso unanime nelle Commissioni di merito.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, valuta che dell'approfondimento richiesto, in congiunta con le altre Commissioni, sia possibile discutere in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Osserva peraltro che la ratifica in titolo è stata inserita nel calendario dei lavori dell'Assemblea della prossima settimana da parte della odierna Conferenza dei presidenti di gruppo per cui non appare la richiesta del collega Sibilìa non appare praticabile nei tempi a disposizione della Commissione.

Fabio PORTA (PD), *relatore*, illustra l'emendamento 3.1 da lui presentato.

Il sottosegretario Vincenzo AMENDOLA esprime parere favorevole sull'emendamento 3.1 del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 3.1 del relatore (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera, altresì, di conferire il mandato al relatore, onorevole Porta, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 15.25.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002, con Protocollo addizionale, fatto a Santiago il 4 ottobre 2012; b) Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Bruxelles il 6 dicembre 2005 (C. 3269 Governo).

EMENDAMENTI APPROVATI DALLA COMMISSIONE

ART. 4.

Sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), valutati in euro 19.763 annui a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese, pari a euro 3.400 annui a decorrere dall'anno 2016, nonché agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 10, 13, 15 e 20 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), valutati in euro 15.122 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

4. 1. Il Relatore.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo: per il Trattato di cui all'articolo 1, comma 1,

lettera a), il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Giustizia civile e penale» e, comunque, della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia; per l'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità» e, comunque, della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. 2. Il Relatore.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Panama per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma e a Città di Panama il 30 dicembre 2010 (C. 3530 Governo).

EMENDAMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

ART. 3

Sostituire il comma 1 con il seguente: 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 380.000 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2017 e 2018 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio

triennale 2016-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. 1. Il Relatore.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	51
RISOLUZIONI:	
7-00947 Basilio: Sullo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	51

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 27 aprile 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.

RISOLUZIONI

Mercoledì 27 aprile 2016. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 14.

7-00947 Basilio: Sullo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata nella seduta del 5 aprile 2016.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito

chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Paola BOLDRINI (PD) ricorda di aver già prospettato, nella precedente seduta, l'opportunità di integrare l'atto di indirizzo con l'inserimento di alcuni impegni aggiuntivi.

Sottolinea, quindi, che una prima possibile integrazione potrebbe riguardare il tema – molto sentito – del personale. In particolare, occorrerebbe, a suo avviso, impegnare il Governo a soddisfare le esigenze organiche dello Stabilimento chimico farmaceutico militare, assicurando a quest'ultimo le unità di personale indispensabili per lo svolgimento delle sue attività specifiche. Ritiene che, a tal fine, ci si potrebbe avvalere degli esuberanti conseguenti dalla riduzione del personale delle Forze armate disposta dalla riforma Di Paola (legge n. 244 del 2012) ovvero di quello di altre pubbliche amministrazioni: pensa ad esempio al personale delle province, interessato dalla riforma di cui alla cosiddetta legge Delrio (n. 56 del 2014).

Una seconda possibile integrazione potrebbe concernere, invece, la possibilità che l'ente sia inserito tra le strutture operative del sistema nazionale della protezione civile: a tal fine il Governo potrebbe avvalersi, per esempio, della delega

per il riordino delle disposizioni in materia di sistema nazionale della protezione civile prevista dal progetto di legge C. 2607, già approvato dalla Camera dei deputati e ora all'esame del Senato.

Invita quindi la presentatrice dell'atto di indirizzo in discussione a valutare la possibilità di riformularlo per inserirvi due impegni aggiuntivi, nel senso da lei auspicato.

Tatiana BASILIO (M5S), ritenendo che i suggerimenti della deputata Paola Boldrini costituiscano un utile contributo, tale da migliorare l'impianto della risoluzione a sua prima firma, si dichiara favorevole a integrare l'atto di indirizzo nel senso auspicato dalla collega.

Massimo ARTINI (Misto-AL-P) rileva che attraverso l'atto di indirizzo si dovrebbe cercare anche una soluzione che consenta allo Stabilimento chimico farmaceutico militare di fare ricerca senza sottostare ai vincoli di bilancio che attualmente ne limitano l'attività.

Il sottosegretario Domenico ROSSI si riserva di esprimere la valutazione del Governo sulla risoluzione non appena ne sarà stata definita la riformulazione.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Panama per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma e a Città di Panama il 30 dicembre 2010. C. 3530 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	54
Contenimento del consumo e riuso del suolo edificato. C. 2039 Governo-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	56
Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. C. 3634, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	57
Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e di pedagogo. Testo unificato C. 2656 e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	58
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riorganizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a norma dell'articolo 20 della legge 11 agosto 2014, n. 125. Atto n. 289 (Rilievi alle Commissioni I e III) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i>)	59
Schema di decreto legislativo recante attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Atto n. 291 (Rilievi alla I Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	59
Schema di decreto ministeriale concernente le modalità e i criteri di utilizzo del Fondo finalizzato a incentivare la partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese e per la diffusione dei piani di azionariato rivolti ai lavoratori dipendenti. Atto n. 290 (Rilievi alle Commissioni VI e XI) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i>)	60
ALLEGATO (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	62
AVVERTENZA	61

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 27 aprile 2016. — Presidenza
del presidente Francesco BOCCIA. — In-

terviene il sottosegretario di Stato per
l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 14.15.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Panama per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma e a Città di Panama il 30 dicembre 2010.

C. 3530 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 20 aprile 2016.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nel corso della precedente seduta, osserva che l'articolo 6 della Convenzione, in materia di redditi immobiliari, potendo comportare solo effetti di scarsa rilevanza, non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Segnala che l'articolo 7 della Convenzione, che esclude dal reddito d'impresa tutti i redditi per i quali sia prevista una specifica disciplina nelle disposizioni della Convenzione medesima, potendo comportare solo effetti trascurabili, non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Fa presente che prudenzialmente non sono stati stimati eventuali effetti positivi di gettito derivanti dall'articolo 8 dell'Accordo, in materia di utili derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea.

Rileva che l'articolo 9 della Convenzione, che stabilisce criteri di carattere generale in tema di trasferimenti commerciali e finanziari tra imprese associate, appare suscettibile di determinare effetti di segno non univoco e comunque meramente eventuali.

Evidenzia che l'aliquota del 10 per cento utilizzata per determinare la stima di gettito, indicata come aliquota massima

nell'articolo 12 della Convenzione, concernente canoni (corrispettivi per diritti d'autore, anche su *software*, brevetti, marchi di fabbrica), rappresenta quella che di prassi troverà applicazione nei confronti dei redditi ricadenti in tale fattispecie.

Rileva che l'articolo 15 della Convenzione, in materia di redditi da lavoro subordinato, poiché ribadisce il principio di tassazione concorrente, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Fa presente che l'articolo 16 della Convenzione, in materia di compensi degli amministratori, appare suscettibile di determinare effetti sia positivi sia negativi per la finanza pubblica, che sono tuttavia da ritenere di trascurabile entità a causa delle esigue fattispecie considerate.

Precisa che eventuali effetti di gettito derivanti dagli articoli 18, 19 e 20 della Convenzione, in materia di pensioni, redditi derivanti dallo svolgimento di funzioni pubbliche e somme ricevute da studenti, appaiono estremamente limitati nella loro entità data l'esiguità delle fattispecie in esame.

Assicura che le attività di cui all'articolo 25 della Convenzione, in materia di scambio di informazioni, potranno essere svolte dalle amministrazioni competenti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Ritiene necessario, all'articolo 3 del provvedimento, differire la decorrenza degli oneri a partire dall'anno 2017, in considerazione dei tempi ancora occorrenti alla conclusione dell'*iter* parlamentare del disegno di legge nonché di quelli richiesti ai fini della successiva entrata in vigore della Convenzione in oggetto. Considera conseguentemente necessario, in tale quadro, provvedere al contestuale aggiornamento della norma di copertura finanziaria, da un lato, imputando gli oneri ai fondi speciali di parte corrente risultanti dalla legge di stabilità 2016, dall'altro, prevedendo la corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017 e 2018, dell'accantonamento di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 3530 Governo, recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Panama per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma e a Città di Panama il 30 dicembre 2010;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'articolo 6 della Convenzione, in materia di redditi immobiliari, potendo comportare solo effetti di scarsa rilevanza, non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

l'articolo 7 della Convenzione, che esclude dal reddito d'impresa tutti i redditi per i quali sia prevista una specifica disciplina nelle disposizioni della Convenzione medesima, potendo comportare solo effetti trascurabili non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

prudenzialmente non sono stati stimati eventuali effetti positivi di gettito derivanti dall'articolo 8 dell'Accordo, in materia di utili derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea;

l'articolo 9 della Convenzione, che stabilisce criteri di carattere generale in tema di trasferimenti commerciali e finanziari tra imprese associate, appare suscettibile di determinare effetti di segno non univoco e comunque meramente eventuali;

l'aliquota del 10 per cento utilizzata per determinare la stima di gettito, indicata come aliquota massima nell'articolo 12 della Convenzione, concernente canoni (corrispettivi per diritti d'autore, anche su *software*, brevetti, marchi di fabbrica ecc.), rappresenta quella che di

prassi troverà applicazione nei confronti dei redditi ricadenti in tale fattispecie;

l'articolo 15 della Convenzione, in materia di redditi da lavoro subordinato, poiché ribadisce il principio di tassazione concorrente, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

l'articolo 16 della Convenzione, in materia di compensi degli amministratori, appare suscettibile di determinare effetti sia positivi sia negativi per la finanza pubblica, che sono tuttavia da ritenere di trascurabile entità a causa delle esigue fattispecie considerate;

eventuali effetti di gettito derivanti dagli articoli 18, 19 e 20 della Convenzione, in materia di pensioni, redditi derivanti dallo svolgimento di funzioni pubbliche e somme ricevute da studenti, appaiono estremamente limitati nella loro entità data l'esiguità delle fattispecie in esame;

le attività di cui all'articolo 25 della Convenzione, in materia di scambio di informazioni, potranno essere svolte dalle amministrazioni competenti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

all'articolo 3 del provvedimento appare necessario differire la decorrenza degli oneri a partire dall'anno 2017, in considerazione dei tempi ancora occorrenti alla conclusione dell'*iter* parlamentare del disegno di legge nonché di quelli richiesti ai fini della successiva entrata in vigore della Convenzione in oggetto;

in tale quadro, appare altresì necessario provvedere al contestuale aggiornamento della norma di copertura finanziaria, da un lato, imputando gli oneri ai fondi speciali di parte corrente risultanti dalla legge di stabilità 2016, dall'altro, prevedendo la corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017 e 2018, dell'accantonamento di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 3 sostituire il comma 1 con il seguente: 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 380.000 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2017 e 2018 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. ».

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Contenimento del consumo e riuso del suolo edificato.

C. 2039 Governo-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che il provvedimento in titolo è stato già esaminato nella seduta del 12 aprile 2016 dalla Commissione bilancio, che ha espresso su di esso parere favorevole con quattro condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione ed una condizione semplice. Rammenta, altresì, che in data 19 aprile 2016 le Commissioni di merito ne hanno successivamente concluso l'esame in sede referente, apportando al testo le modifiche necessarie per recepire

le quattro condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione contenute nel parere della Commissione bilancio. Avverte che, in quella sede, non è stata invece recepita la condizione semplice, volta a sopprimere il principio e criterio direttivo di cui alla lettera *d)* dell'articolo 5, comma 1, recante una delega legislativa in materia di interventi di rigenerazione delle aree urbanizzate degradate, volto ad introdurre misure tali da determinare per un congruo periodo una fiscalità di vantaggio per incentivare gli interventi di rigenerazione, posto che l'attuazione di tale previsione potrebbe richiedere lo stanziamento di risorse con conseguente difficoltà o impossibilità, qualora esse non fossero preventivamente reperite, di esercitare la delega medesima.

Alla luce di tali considerazioni, nel ribadire l'opportunità che venga accolta anche la condizione semplice testé richiamata, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 2039 Governo e abb.-A, recante Contenimento del consumo e riuso del suolo edificato;

ritenuto che all'articolo 5, comma 1, che prevede una delega legislativa in materia di interventi di rigenerazione delle aree urbanizzate degradate, come confermato dal Governo, appare necessario sopprimere il principio e criterio direttivo di cui alla lettera *d)*, volto ad introdurre misure tali da determinare per un congruo periodo una fiscalità di vantaggio per incentivare gli interventi di rigenerazione, poiché l'attuazione di tale previsione potrebbe richiedere lo stanziamento di risorse con conseguente difficoltà o impossibilità, qualora esse non fossero preventivamente reperite, di esercitare la delega,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 5, comma 1, sia soppressa la lettera d) ».

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, nel convenire circa la necessità di sopprimere la lettera *d*) del citato articolo 5, comma 1, concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.

C. 3634, approvato dal Senato.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Paola BRAGANTINI (PD), *relatrice*, in merito all'articolo 1, commi da 1 a 35, recante disposizioni sulle unioni civili tra persone dello stesso sesso, rileva preliminarmente che le quantificazioni riportate nella relazione tecnica riferita al testo approvato dal Senato, appaiono coerenti rispetto ai parametri e alle ipotesi adottate dalla medesima relazione. In ordine a tali ipotesi, evidenzia peraltro l'opportunità di acquisire ulteriori elementi al fine di suffragarne la prudenzialità. In particolare, evidenzia i seguenti aspetti.

Relativamente alla platea delle coppie interessate, la relazione tecnica considera un numero di coppie crescente nel tempo fino a raggiungere, a regime, una stima di 67.000 coppie nel 2025. In proposito, evidenzia che non si dispone di dati di raffronto rispetto alla predetta ipotesi. Ritiene sarebbe peraltro utile che fossero esplicitati gli elementi posti alla base della distribuzione ipotizzata (n. 16.750 coppie nel 2016, n. 22.333 coppie nel 2017, n. 27.917 nel 2018, fino a raggiungere n. 67.000 coppie nel 2025). Ritiene che andrebbe altresì chiarito se la valutazione del Governo incorpori l'ipotesi di una stabilizzazione della platea oltre il decennio. Inoltre, con specifico riferimento alla platea ipotizzata ai fini del calcolo dei maggiori oneri previdenziali e alla relativa

distribuzione su base annua (da un numero di 7.500 coppie nel 2016 a un numero di 30.000 coppie nel 2025), la relazione tecnica richiama fattori di carattere demografico e socio-culturale. Anche in questo caso ritiene utile che siano esplicitati gli specifici parametri nonché le ipotesi – riferite, tra l'altro, alla distribuzione anagrafica e al rischio di premorienza – alla base dello sviluppo temporale indicato e dell'entità della platea complessiva presa a riferimento ai fini delle stime. Infine, sempre nel quadro delle valutazioni di prudenzialità, anche per la predetta platea occorrerebbe acquisire la valutazione del Governo riguardo alla possibile proiezione oltre il periodo considerato al fine di verificare gli eventuali riflessi sull'onere a regime. Con specifico riferimento agli effetti fiscali, andrebbe altresì chiarito se sussista la possibilità di una estensione ai soggetti interessati dalle disposizioni in esame di ulteriori benefici, connessi alla detraibilità degli oneri sostenuti per la persona a carico – quali, ad esempio, quelli relativi alle spese mediche –, tenuto conto che la relazione tecnica fa esclusivo riferimento alla detrazione per coniuge a carico.

Con riferimento all'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare, ferme restando le considerazioni sopra esposte circa la numerosità della platea considerata, la quantificazione appare congrua rispetto ai parametri e alle ipotesi fissate nella relazione tecnica.

In merito agli effetti dei diritti successori, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, secondo cui i relativi effetti di gettito risulterebbero di trascurabile entità.

Per quanto riguarda l'articolo 1, commi da 36 a 65, in materia di convivenze di fatto, non ha osservazioni da formulare, preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica.

In merito all'articolo 1, commi 66 e 67, che recano la copertura finanziaria e la clausola di salvaguardia, osserva che il comma 66 dell'articolo 1 individua l'integrale copertura finanziaria degli oneri del provvedimento – valutati, in misura cre-

scente di anno in anno, in 3,7 milioni di euro per il 2016 sino ad un importo, a regime, di 22,7 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 – nel concorrente utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica (cap. 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) e del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al bilancio triennale 2016-2018. Con riferimento alla quota parte degli oneri imputati al Fondo per interventi strutturali di politica economica, nel prendere atto delle delucidazioni già fornite in tal senso dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato, ritiene tuttavia opportuno acquisire una conferma – se non altro in ragione della proiezione temporale degli oneri medesimi – circa il fatto che il predetto Fondo rechi le necessarie disponibilità e che il suo utilizzo non sia suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo. Con riferimento, invece, alla quota parte degli oneri imputati al Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, fa presente che il citato accantonamento reca le necessarie disponibilità. Per quel che concerne, infine, la clausola di salvaguardia di cui al successivo comma 67, segnala che la sua attivazione, nel caso di eventuale scostamento degli oneri rispetto alle previsioni, viene imputata alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritte nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Sul punto, ritiene opportuno che il Governo assicuri che l'eventuale attivazione della predetta clausola di salvaguardia non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle citate dotazioni.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e di pedagogista.

Testo unificato C. 2656 e abb.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 aprile 2016.

Francesco LAFORGIA (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione è ancora in attesa dei chiarimenti da parte del Governo.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA ritiene necessario procedere alla predisposizione di una apposita relazione tecnica sul provvedimento in titolo, ciò nell'ottica di poter compiere una verifica puntuale degli oneri eventualmente derivanti dall'attuazione del medesimo.

Francesco LAFORGIA (PD), *relatore*, concorda con la richiesta testé formulata dal rappresentante del Governo.

La Commissione delibera, pertanto, di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro il termine di dieci giorni, di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Mercoledì 27 aprile 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riorganizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a norma dell'articolo 20 della legge 11 agosto 2014, n. 125.

Atto n. 289.

(Rilievi alle Commissioni I e III).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, non ha osservazioni da formulare, per i profili di quantificazione, sullo schema di regolamento in esame, il quale risulta corredato di relazione tecnica. Quanto invece ai profili di copertura finanziaria, considera necessario riformulare correttamente la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 3 del provvedimento, prevedendo che dall'attuazione del regolamento di riorganizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale « non devono derivare » – anziché « non derivano », come attualmente stabilito dal testo – nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Tanto premesso, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante

regolamento di riorganizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a norma dell'articolo 20 della legge 11 agosto 2014, n. 125 (atto n. 289);

rilevata la necessità di riformulare correttamente la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 3, prevedendo che dall'attuazione del presente regolamento « non devono derivare » – anziché « non derivano », come attualmente stabilito dal testo – nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto del Presidente della Repubblica e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

all'articolo 3 sostituire le parole: non derivano con le seguenti: non devono derivare ».

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

Atto n. 291.

(Rilievi alla I Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che il provvedimento in titolo, corredato di relazione tecnica, è adottato in attuazione dell'articolo 5 della legge n. 124 del 2015, che ha delegato il Governo – nell'ambito

del più generale processo di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche – ad adottare uno o più decreti legislativi per la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o di silenzio assenso, nonché per l'individuazione dei procedimenti per i quali è necessaria l'autorizzazione espressa e di quelli per i quali è sufficiente una comunicazione preventiva. Rammenta che al richiamato articolo 5 non sono stati, a suo tempo, ascritti effetti finanziari e che l'articolo 23 della medesima legge n. 124 del 2015 stabilisce che dall'attuazione del provvedimento e dei relativi decreti attuativi non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, ritiene che andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione volti a confermare l'effettiva possibilità, per le competenti amministrazioni, di provvedere all'attuazione delle misure in esame nell'ambito delle risorse già disponibili a normativa vigente, ciò anche con riguardo all'attivazione, in modalità telematica, delle procedure previste dal testo. Fa riferimento, in particolare, alla predisposizione di moduli standardizzati per le diverse tipologie di procedimento, al funzionamento degli sportelli unici per la presentazione delle istanze e delle segnalazioni, nonché agli adempimenti connessi all'introduzione di una SCIA unica anche in presenza di più attività soggette all'obbligo di segnalazione e in presenza di procedimenti di competenza di più amministrazioni.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, in riferimento alle richieste di chiarimento testé formulate, tiene comunque a precisare che le amministrazioni competenti provvederanno all'attuazione delle misure previste dal decreto legislativo nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, specificando altresì che l'utilizzo delle modalità di trasmissione telematiche previste dal codice dell'amministrazione digitale consentirà, rispetto alla disciplina attuale, un'ulteriore riduzione dei costi a carico delle amministrazioni interessate.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale concernente le modalità e i criteri di utilizzo del Fondo finalizzato a incentivare la partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese e per la diffusione dei piani di azionariato rivolti ai lavoratori dipendenti. Atto n. 290.

(Rilievi alle Commissioni VI e XI).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto, rinviato nella seduta del 21 aprile 2016.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA deposita agli atti della Commissione una nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato (*vedi allegato*), contenente chiarimenti in ordine alle questioni evidenziate dal relatore nel corso della precedente seduta.

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, anche alla luce della documentazione testé depositata dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale concernente le modalità e i criteri di utilizzo del Fondo finalizzato a incentivare la partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese e per la diffusione dei piani di azionariato rivolti ai lavoratori dipendenti (atto n. 290);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

con riferimento alle risorse stanziare, nel Fondo per la partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle

imprese istituito dall'articolo 1, comma 180, della legge n. 147 del 2013, per l'esercizio 2014, pari ad euro 1.818.872, non si determinano effetti negativi in termini di fabbisogno e di indebitamento nell'esercizio 2016, poiché nelle stime tendenziali, aggiornate in occasione del DEF 2016, si è tenuto conto dell'erogazione di tali somme che, nelle more della definizione del decreto in esame, risultano impegnate per le finalità indicate dal medesimo articolo;

non sono state invece impegnate le risorse del predetto Fondo relative all'esercizio 2015, pari ad euro 39.245 che, conseguentemente, risultano confluite in economia;

rilevata l'opportunità di sostituire l'attuale rubrica dell'articolo 5 con la seguente: « Disposizioni finanziarie »,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto ministeriale e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

sostituire la rubrica dell'articolo 5 con la seguente: Disposizioni finanziarie ».

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) chiede delucidazioni in merito al previsto utilizzo

nell'anno 2016 di risorse stanziare per l'anno 2014 in favore del Fondo per la partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese, anche in relazione al richiamo, contenuto nella nota della Ragioneria generale dello Stato, all'aggiornamento delle stime tendenziali riportate nel DEF 2016.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA osserva che il richiamo all'aggiornamento delle stime tendenziali del DEF 2016, contenuto nella citata nota, sottolinea il fatto che gli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno sono stati considerati nei citati tendenziali, posto che si tratta di risorse già registrate come residui nel bilancio dello Stato e di cui era previsto l'utilizzo per l'anno in corso proprio mediante il presente provvedimento.

La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO

Schema di decreto ministeriale concernente le modalità e i criteri di utilizzo del Fondo finalizzato a incentivare la partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese e per la diffusione dei piani di azionariato rivolti ai lavoratori dipendenti. Atto n. 290.

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA
DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**

Si fa riferimento al *dossier* del Servizio Bilancio della Camera dei Deputati inerente la verifica delle quantificazioni sul decreto emanato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per la determinazione delle modalità e dei criteri di utilizzo del Fondo per la partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese, in attuazione dell'articolo 1, comma 180, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014).

Gli uffici osservano che « tenuto conto che lo schema di decreto ministeriale prevede l'utilizzo nell'anno 2016 delle disponibilità di un Fondo la cui dotazione finanziaria era stata prevista, dalla legge istitutiva, limitatamente agli anni 2014 e 2015, andrebbero acquisiti elementi circa l'impatto delle disposizioni ai fini dei saldi di fabbisogno e di indebitamento nell'esercizio 2016 ».

Al riguardo, con riferimento alle risorse stanziare per l'esercizio 2014, pari ad euro 1.818.872, si rappresenta che non si hanno effetti negativi in termini di fabbisogno e indebitamento nell'esercizio 2016 poiché nelle stime tendenziali, aggiornate in occasione del Documento di Economia e Finanza 2016, si è tenuto conto dell'erogazione di tali somme che, nelle more della definizione del decreto in esame, risultano impegnate per le finalità proprie del citato dell'articolo 1, comma 180, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Non sono state invece impegnate le risorse relative all'esercizio 2015 pari ad euro 39.245 che, conseguentemente, risultano andate in economia.

Non si hanno osservazioni da formulare in merito alla proposta della Commissione di sostituire l'attuale rubrica dell'articolo 5 « Disposizioni finali » con la seguente « Disposizioni finanziarie ».

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Capo del III Reparto Operazioni del Comando generale della Guardia di Finanza, generale Stefano Screpanti, sulle tematiche relative ai servizi di *money transfer* 63

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. Testo unificato C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio (Parere alla XIII Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio*) 63

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 27 aprile 2016.

Audizione del Capo del III Reparto Operazioni del Comando generale della Guardia di Finanza, generale Stefano Screpanti, sulle tematiche relative ai servizi di *money transfer*.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 14.55.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 27 aprile 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO.

La seduta comincia alle 14.55.

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.

Testo unificato C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio.
(Parere alla XIII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Paolo PETRINI (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini del parere alla XIII Commissione Agricoltura, il testo unificato delle proposte di legge C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino, come risultante dagli emenda-

menti approvati dalla XIII Commissione nel corso dell'esame in sede referente.

Segnala innanzitutto come il provvedimento rechi la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino, unificando, aggiornando e razionalizzando la normativa esistente, raccolta prevalentemente in tre provvedimenti: la legge n. 82 del 2006, il decreto legislativo n. 61 del 2010 e il decreto legislativo n. 260 del 2000.

In molti casi si tratta di una sistemazione della normativa attraverso la ridistribuzione della stessa tra i diversi Titoli nei quali è articolato il provvedimento. In altri casi viene modificata la normativa di riferimento in modo da aggiornarla con le novità da ultimo introdotte, con specifico riferimento al regolamento (UE) n.1308/2013; in altri casi ancora vengono introdotte talune sostanziali novità, in particolare attraverso una serie di misure di semplificazione in favore degli operatori.

Passando al contenuto del provvedimento, esso si compone di 89 articoli, raggruppati in 8 titoli.

Illustra il titolo I, costituito dagli articoli da 1 a 3, il quale è dedicato alle disposizioni introduttive e reca le disposizioni generali.

In particolare, fa presente come l'articolo 1 stabilisca che la Repubblica salva, per la loro specificità e il loro valore in termini di sostenibilità sociale, economica, ambientale e culturale, il vino, prodotto della vite, e i territori viticoli, quali parte del patrimonio ambientale, culturale, gastronomico e paesaggistico italiano, nonché frutto di un insieme di competenze, conoscenze, pratiche e tradizioni.

L'articolo 2 fissa l'ambito di applicazione del provvedimento, specificando che esso è costituito dalle norme nazionali per la produzione, la commercializzazione, le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione, la gestione, i controlli ed il sistema sanzionatorio dei prodotti vitivinicoli, nonché, dalle norme nazionali per la produzione e la commercializzazione degli aceti ottenuti da mate-

rie prime diverse dal vino e per la tenuta dei registri di carico e scarico da parte di talune categorie di operatori del settore delle sostanze zuccherine.

L'articolo 3 reca le definizioni dei termini utilizzati nel provvedimento.

Passa quindi a illustrare il titolo II, costituito dagli articoli da 4 a 22, il quale contiene le disposizioni relative alle norme di produzione e commercializzazione dei prodotti vinicoli, richiamando, all'articolo 4, le disposizioni stabilite dalla normativa dell'Unione europea e le disposizioni nazionali riportate nella presente legge e nei relativi decreti attuativi.

L'articolo 5 prevede quali varietà possono essere impiantate, reimpiantate o innestate per la produzione dei prodotti vitivinicoli di cui all'Allegato VII, parte II, del Regolamento (UE) n. 1308/2013, mentre l'articolo 6 reca la definizione di « vitigno autoctono italiano » o « vitigno italico », stabilendo al comma 1 che per esso si intende il vitigno appartenente alla specie *Vitis vinifera*, di cui è dimostrata l'origine esclusiva in Italia e la cui presenza è rilevata in aree geografiche delimitate del territorio nazionale e prevenendo, al comma 2, che l'uso del « vitigno autoctono italiano » e dei suoi sinonimi è limitato all'etichettatura e presentazione di specifici vini a DOCG, a DOC e a IGT, nell'ambito dei relativi disciplinari di produzione.

L'articolo 7 stabilisce che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali istituisce e disciplina uno schedario viticolo, gestito dalle Regioni, contenente informazioni aggiornate sul potenziale produttivo viticolo, ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, al quale ogni unità vitata idonea alla produzione di uva da vino deve essere iscritta.

Gli articoli da 8 a 22 (che costituiscono il Capo II del titolo II del provvedimento) recano la regolamentazione dell'attività di produzione dei prodotti del settore vitivinicolo e delle pratiche enologiche, in relazione a diversi ambiti.

In tale contesto, per quanto riguarda gli ambiti di interesse della Commissione Finanze, segnala, nel testo dell'articolo 8,

che regola gli aspetti concernenti la planimetria dei locali per la produzione o detenzione dei prodotti del settore vitivinicolo, il comma 2, il quale prevede che i titolari di cantine o stabilimenti enologici di capacità superiore a 100 ettolitri, esentati dall'obbligo di presentare la planimetria dei locali all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, trasmettono la predetta planimetria all'ufficio territoriale del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e il comma 5, ai sensi del quale l'Agenzia delle dogane e dei monopoli mette a disposizione degli uffici territoriali del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi le planimetrie presentate all'Agenzia stessa e le relative variazioni.

Inoltre le altre disposizioni del Capo II riguardano: la determinazione del periodo vendemmiale o delle fermentazioni e l'autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico, di competenza delle regioni (articolo 9); la definizione e alla determinazione delle caratteristiche di determinati prodotti, quali il « mosto cotto », « filtrato dolce », il « mosto muto » e l'« enocianina » (articolo 10); la produzione del mosto cotto (articolo 11); la detenzione di vinacce (articolo 12); l'elaborazione di taluni prodotti a base di mosti e vini, di vini liquorosi, di vini spumanti, e di talune bevande spiritose negli stabilimenti promiscui, a condizione che le lavorazioni siano preventivamente comunicate, entro il quinto giorno antecedente alla loro effettuazione, all'ufficio territoriale competente (articolo 13); l'individuazione delle sostanze la cui detenzione è vietata negli stabilimenti enologici nonché nei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili (articolo 14). In tale ambito, l'articolo 15, a parziale deroga dell'articolo 14, consente la detenzione ed il successivo confezionamento dei seguenti prodotti atti al consumo umano diretto:

a) bevande spiritose di cui agli Allegati II e III del regolamento (CE) n. 110/2008;

b) prodotti vitivinicoli aromatizzati;

c) succhi di frutta e nettari di frutta, con esclusione dei succhi prodotti in tutto o in parte con uve da tavola o con i mosti da esse ottenuti;

d) le altre bevande alcoliche ed analcoliche con esclusione di quelle prodotte in tutto o in parte con uve da tavola o con i mosti da esse ottenuti;

e) aceti.

Esso prevede inoltre, al comma 2, che la detenzione e il successivo confezionamento sono subordinati ad apposita comunicazione preventiva inviata all'ufficio territoriale, il quale potrà definire specifiche modalità volte a prevenire eventuali violazioni.

In base all'articolo 16, i mosti aventi un titolo alcolometrico naturale inferiore all'8 per cento in volume, destinati alla preparazione di succo di uve e di succo di uve concentrato, possono essere detenuti nelle cantine senza la prescritta denaturazione, a condizione che siano rispettate le modalità definite nel decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e previa denuncia al competente ufficio territoriale.

L'articolo 17 disciplina la detenzione e l'utilizzazione di anidride carbonica di argo, di azoto, soli o miscelati tra loro, negli stabilimenti di produzione e nei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati, nei quali si producono vini spumanti e vini frizzanti, subordinandola ad apposita comunicazione da inviare al competente ufficio territoriale contestualmente all'introduzione del prodotto negli stabilimenti e nei locali.

L'articolo 18 stabilisce le modalità di elaborazione dei vini frizzanti, con o senza DOP o IGP, e del vino frizzante gassificato, come definiti dalla vigente normativa dell'Unione europea.

L'articolo 19 prevede che le produzioni biologiche nel settore vitivinicolo devono essere conformi al regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno

2007, alle relative disposizioni applicative e a quelle stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, emanato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Illustra quindi l'articolo 20, ai sensi del quale è consentito vendere per uso enologico, detenere negli stabilimenti enologici, e impiegare in enologia soltanto le sostanze espressamente ammesse dalle vigenti norme nazionali e dell'Unione europea. In tale contesto, l'articolo 21 regola il divieto di detenzione e vendita, nonché di impiego in enologia, di prodotti chimici negli stabilimenti enologici e nei locali comunque comunicanti con essi.

L'articolo 20 rinvia alle disposizioni della normativa UE e alle disposizioni nazionali richiamate nell'intervento legislativo per quanto riguarda l'uso come pratica enologica di pezzi di legno di quercia.

Gli articoli 23 e 24 intervengono in materia di commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, disciplinando la detenzione di tali prodotti a scopo di commercio e il divieto di vendita e di somministrazione dei mosti e dei vini i cui componenti e gli eventuali loro rapporti non siano compresi nei limiti stabiliti con decreto ministeriale, ovvero che risultino alterati all'analisi organolettica o chimica o microbiologica, o che contengano determinate sostanze in quantità superiori ai limiti individuati.

Passa quindi a illustrare il titolo III, costituito dagli articoli da 25 a 41, il quale reca le norme relative alla tutela delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali.

In tale ambito, l'articolo 25 stabilisce, al comma 1, che le definizioni di « denominazione di origine » e di indicazione geografica » dei prodotti vitivinicoli sono quelle stabilite dall'articolo 93 del regolamento (UE) n. 1308/2013, mentre, al comma 2, prevede che le DOP e le IGP, per le quali è assicurata la protezione ai sensi del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento (UE) n. 1306/2013, sono

riservate ai prodotti vitivinicoli alle condizioni previste dalla vigente normativa dell'Unione europea e dal provvedimento.

L'articolo 26 disciplina l'utilizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche, mentre l'articolo 27 reca la classificazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche, stabilendo, al comma 4, che le menzioni specifiche tradizionali italiane di cui al medesimo articolo, anche con le relative sigle DOC, DOCG e IGT, possono essere indicate in etichettatura da sole o congiuntamente alla corrispondente espressione europea DOP e IGP.

L'articolo 28 disciplina l'indicazione degli ambiti territoriali relativi alle zone di produzione delle denominazioni di origine e del loro utilizzo nell'etichettatura dei prodotti vitivinicoli.

L'articolo 29 prevede la possibilità della coesistenza, nell'ambito di un medesimo territorio viticolo, di denominazioni d'origine e indicazioni geografiche (DOCG e/o DOC) le quali facciano riferimento allo stesso nome geografico, anche per contraddistinguere vini diversi, purché le zone di produzione degli stessi comprendano il territorio definito con detto nome geografico. È altresì consentito, alle predette condizioni, che più IGT facciano riferimento allo stesso nome geografico.

L'articolo 30 disciplina l'utilizzo e l'indicazione delle specificazioni, delle menzioni, dei vitigni e delle annate di produzione, mentre l'articolo 31 reca la disciplina della procedura per il conferimento della protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche, stabilendo, al comma 1, che il conferimento della protezione delle DOP e IGP, nonché delle menzioni specifiche tradizionali DOCG, DOC e IGT avviene contestualmente all'accoglimento della rispettiva domanda di protezione da parte della Commissione europea, in conformità alle disposizioni concernenti l'individuazione dei soggetti legittimati alla presentazione della domanda, il contenuto della domanda stessa e nel rispetto della procedura nazionale preliminare e della procedura dell'Unione europea previste dal regolamento

(UE) n. 1308/2013 e dagli appositi atti delegati e di esecuzione della Commissione UE. In base al comma 2, la procedura nazionale di cui al comma 1 è stabilita con decreto ministeriale, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Gli articoli 32 e 33 prevedono, rispettivamente, i requisiti di base per il riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche e i casi di cancellazione della protezione dell'Unione europea e revoca del riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche.

L'articolo 34 indica gli elementi che devono essere stabiliti nei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP proposti unitamente alla domanda di protezione dal soggetto legittimato, nell'ambito della procedura prevista nel decreto di cui all'articolo 31, comma 2, mentre l'articolo 35 prevede che, per la modifica dei disciplinari DOP e IGP, si applicano per analogia le norme previste per il riconoscimento, conformemente alle disposizioni previste dalla normativa dell'Unione europea vigente e dal decreto di cui all'articolo 31, comma 2.

L'articolo 36 disciplina le modalità per la rivendicazione delle produzioni di uve destinate alla produzione di vini con denominazione di origine e indicazione geografica da parte dei produttori interessati.

L'articolo 37 contiene disposizioni relative alle riclassificazioni, declassamenti e tagli, stabilendo in particolare, al comma 1, che è consentita la coesistenza in una stessa area di produzione di vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, anche derivanti dagli stessi vigneti, a condizione che a cura dell'avente diritto venga operata annualmente, secondo le prescrizioni dei relativi disciplinari di produzione, la scelta vendemmiale.

In tale ambito il comma 2 prevede che è consentito per i mosti e per i vini atti a divenire DOCG o DOC il passaggio dal livello di classificazione più elevato a quelli inferiori e disciplina i casi in cui è

consentito il passaggio sia da una DOCG ad un'altra DOCG, sia da DOC ad altra DOC, sia da IGT ad altra IGT.

L'articolo 38 interviene in materia di gestione delle produzioni.

L'articolo 39 disciplina il comitato nazionale vini DOP ed IGP, prevedendo che esso è organo del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ha competenza consultiva e propositiva in materia di tutela e valorizzazione qualitativa e commerciale dei vini a DOP e IGP.

L'articolo 40 prevede che, per ciascuna denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta, può essere costituito e riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un consorzio di tutela, costituito fra i soggetti inseriti nel sistema di controllo della denominazione, il quale ha funzioni di: proposta della disciplina regolamentare e di svolgimento di compiti consultivi relativi al prodotto interessato, di attività di assistenza tecnica, di proposta, di studio, di valutazione economico-congiunturale della DOP o IGP, nonché ogni altra attività finalizzata alla valorizzazione dei prodotti; tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi della relativa denominazione, nonché attività di vigilanza nei confronti dei soli associati.

L'articolo 41 prevede la possibilità di partecipazione a concorsi enologici organizzati da enti definiti organismi ufficialmente autorizzati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali al rilascio di distinzioni da parte di vini DOP e IGP, nonché da parte dei vini spumanti di qualità.

Il titolo IV, di cui fanno parte gli articoli da 42 a 47, interviene in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti.

In tale ambito, gli articoli 42 e 43 disciplinano, rispettivamente, l'etichettatura e la presentazione dei prodotti vitivinicoli in relazione alla protezione delle DOP e IGP, delle menzioni tradizionali e delle altre indicazioni riservate ai prodotti vitivinicoli DOP e IGP, e l'utilizzo delle denominazioni geografiche, delle menzioni

tradizionali e delle altre indicazioni riservate ai prodotti vitivinicoli DOP e IGP.

L'articolo 44 reca disposizioni per l'utilizzo in etichettatura dei nomi di due o più varietà di vite per i prodotti vitivinicoli a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta.

L'articolo 45 disciplina il sistema di chiusura dei recipienti di capacità pari o inferiore a 60 litri, mentre l'articolo 46 contiene le definizioni e indica le caratteristiche e le modalità di utilizzo di recipienti particolari per i prodotti vitivinicoli; l'articolo 47, relativo alle caratteristiche dei recipienti e del contrassegno per i vini DOP e IGP, stabilisce colore, forma, tipologia, capacità materiali e chiusure dei recipienti nei quali sono confezionati i vini a denominazione di origine, come stabilite dalla normativa dell'Unione europea e dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui all'articolo 42, comma 1, del provvedimento.

Illustra quindi il titolo V, il quale contiene gli articoli da 48 a 56 e reca la disciplina degli aceti. In particolare, si stabiliscono: le norme relative alla loro denominazione (articolo 48); la regolamentazione relativa alla detenzione, alla produzione e all'imbottigliamento da parte degli acetifici e dei depositi di aceto (articolo 49); i casi di divieto di produzione, trasporto e commercio di aceti (articolo 50); le pratiche e i trattamenti consentiti nella produzione di aceti (articolo 51); la tecnica di macerazione per l'aggiunta agli aceti di sostanze aromatizzanti o altri aromi naturali come definiti dalle normative dell'Unione europea e nazionali in vigore per la preparazione di aceti aromatizzati (articolo 52); le modalità di tenuta del registro di carico e scarico da parte degli stabilimenti di produzione, e di quelli di imbottigliamento dell'aceto (articolo 53); le regole per l'immissione in commercio, l'utilizzo delle DOP e IGP nella denominazione di vendita degli aceti di vino e il trasporto di sidri, mosti e aceti (articoli 54, 55 e 56).

Il titolo VI, che comprende gli articoli da 57 a 68, disciplina gli adempimenti amministrativi e i controlli sui prodotti. In

particolare, l'articolo 57 prevede gli adempimenti in materia di dichiarazioni obbligatorie, documenti di accompagnamento e registri nel settore vitivinicolo, mentre l'articolo 58, intervenendo in materia di coordinamento degli adempimenti amministrativi, prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è l'autorità preposta al coordinamento degli adempimenti amministrativi relativi alle imprese di produzione e trasformazione di uva e di prodotti vitivinicoli.

Per quanto attiene agli ambiti di competenza della Commissione Finanze segnala l'articolo 59, contenente la disciplina del deposito fiscale e della circolazione dei prodotti all'interno dell'Unione europea.

In particolare, precisa che il comma 1 prevede che i produttori di vino che non effettuano operazioni all'interno dell'Unione europea sono dispensati, finché il vino è sottoposto ad accisa con aliquota zero, dagli obblighi previsti dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 504 del 1995, il quale disciplina il regime del deposito fiscale di impianti per il deposito e la lavorazione di alcole e bevande alcoliche, anche se producono un quantitativo annuo superiore al limite di 1.000 ettolitri di vino all'anno, di cui all'articolo 37 del citato decreto legislativo n. 504.

In merito ricorda che il regime del deposito fiscale, definito in linea generale dall'articolo 5 del predetto decreto legislativo n. 504, prevede che la fabbricazione, la lavorazione, la trasformazione e la detenzione dei prodotti soggetti ad accisa e in sospensione di imposta sono effettuate in tale regime.

Il regime del deposito fiscale è autorizzato dall'Amministrazione finanziaria; per i prodotti diversi dai tabacchi lavorati, l'esercizio del deposito fiscale è subordinato al rilascio di una licenza.

In tale contesto il depositario è tenuto:

a) fatte salve le disposizioni stabilite per i singoli prodotti (nonché salve le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici e quelle ditte affidabili e di notoria solvibilità che l'Amministrazione finanziaria ha la facoltà di esonerare), a prestare cauzione nella misura del 10 per

cento dell'imposta che grava sulla quantità massima di prodotti che possono essere detenuti nel deposito fiscale, in relazione alla capacità di stoccaggio dei serbatoi utilizzabili e, in ogni caso, l'importo della cauzione non può essere inferiore all'ammontare dell'imposta che mediamente viene pagata alle previste scadenze;

b) a conformarsi alle prescrizioni stabilite per l'esercizio della vigilanza sul deposito fiscale;

c) a tenere una contabilità dei prodotti detenuti e movimentati nel deposito fiscale;

d) ad introdurre nel deposito fiscale e a iscrivere nella contabilità di cui alla lettera c), al momento della presa in consegna, tutti i prodotti ricevuti sottoposti ad accisa;

e) a presentare i prodotti ad ogni richiesta ed a sottoporsi a controlli o accertamenti.

I depositi fiscali sono assoggettati a vigilanza finanziaria.

Il comma 2 prevede che i produttori di vino titolari di deposito fiscale, finché il vino è sottoposto ad accisa con aliquota zero, sono esentati dalla predisposizione delle tabelle di taratura e dalla predisposizione e invio dell'inventario fisico delle materie prime, dei prodotti semilavorati e dei prodotti finiti, del bilancio di materia e del bilancio energetico.

Il comma 3 stabilisce che i produttori di bevande aromatizzate a base di vino, escluse quelle alcolizzate, e di prodotti vitivinicoli aromatizzati, che producono in media meno di 1.000 ettolitri all'anno, sono assimilati ai produttori di vino di cui all'articolo 37 del decreto legislativo n. 504 del 1995 (piccoli produttori) e pertanto sono dispensati, come questi ultimi, fintanto che sono assoggettati ad accisa con l'aliquota zero, dagli obblighi previsti negli articoli 2 (esigibilità dell'accisa), 3 (accertamento del prodotto sottoposto ad accisa, liquidazione e pagamento dell'accisa stessa), 4 (abbuoni dell'imposta per perdite, distruzione e cali dovuti a caso for-

tuito e forza maggiore) e 5 (regime del deposito fiscale) del medesimo decreto legislativo n. 504 e a quelli connessi alla circolazione e al controllo.

In base al comma 4, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono individuate procedure semplificate che consentano di adempiere con la comunicazione INTRASTAT ad informare contestualmente l'Agenzia delle Dogane e l'Agenzia delle Entrate, rispettivamente per i controlli sulle accise e sull'IVA, ai produttori di vino che effettuano operazioni all'interno dell'Unione europea, titolari di deposito fiscale o piccoli produttori di cui all'articolo 37 del citato decreto legislativo n. 504.

Il comma 5 istituisce, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, lo sportello unico per le esportazioni di vino, al fine di fornire assistenza alle imprese relativa anche agli adempimenti, normativi, fiscali e doganali per l'accesso ai mercati esteri, sviluppando in particolare forme di vendita diretta. Le modalità applicative sono determinate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

L'articolo 60 reca la regolamentazione dei registri di carico e scarico alla cui tenuta sono obbligati i produttori, gli importatori e i grossisti di talune sostanze zuccherine.

In tale ambito segnala, per quanto concerne i profili di interesse della Commissione Finanze, la previsione del comma 2 secondo cui il predetto obbligo di tenuta del registro di carico e scarico non si applica (oltre che alle industrie farmaceutiche, ai dettaglianti, a coloro che già possiedono il registro di carico scarico previsto nel settore viticolo dall'articolo 57 e a coloro che somministrano al pubblico prodotti alimentari) anche i soggetti

già siano in possesso di un registro vidimato dall'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane.

In base all'articolo 61, per i controlli e la vigilanza dei prodotti vitivinicoli sono direttamente applicabili le specifiche disposizioni stabilite dalla normativa dell'Unione europea e le disposizioni nazionali riportate nel provvedimento e nei decreti che saranno emanati, se del caso, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 62 stabilisce che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è designato quale autorità nazionale competente incaricata di controllare l'osservanza delle norme dell'Unione europea nel settore vitivinicolo.

L'articolo 63 stabilisce il coordinamento e la programmazione dei controlli ispettivi, prevedendo che i controlli sulle imprese del settore vitivinicolo confluiscono nel registro previsto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 91 del 2014, mentre l'articolo 64 disciplina i controlli e l'attività di vigilanza sui vini con denominazione di origine o indicazione geografica prevedendo che essi siano effettuati, nel corso della produzione e durante e dopo il condizionamento del vino, da autorità pubbliche e da organismi di controllo privati che operano come organismi di certificazione dei prodotti.

In particolare, in base al comma 5, gli organismi di controllo, per ottenere l'autorizzazione al controllo di ogni singola denominazione, presentano apposita istanza al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, corredata dai seguenti documenti:

- a) il piano di controllo, per ogni singola denominazione;
- b) il tariffario, per ogni singola denominazione;
- c) il certificato di accreditamento, se si tratta di organismo privato.

L'autorizzazione ha durata triennale.

Ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 64, inoltre, la sospensione, a seconda della gravità dei casi, può avere una durata da tre a sei mesi. Al termine del periodo, l'organismo di controllo deve dare evidenza di aver risolto le criticità rilevate. L'organismo di controllo, durante il periodo di sospensione, è sottoposto a una specifica attività di vigilanza da parte dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

L'articolo 65 interviene in materia di analisi chimico-fisica e organolettica, prevedendo, al comma 1, che, ai fini della rivendicazione dei vini a DOCG e DOC, prima di procedere alla loro designazione e presentazione, la verifica a cui devono essere sottoposte le relative partite da parte del competente organismo di controllo, comporta l'espletamento dell'analisi chimico-fisica ed organolettica che attesti la corrispondenza alle caratteristiche previste dai rispettivi disciplinari, con le modalità stabilite nel medesimo articolo 65. La positiva attestazione è condizione per l'utilizzazione della denominazione ed ha validità per centottanta giorni per i vini a DOCG, di due anni per i vini a DOC, di tre anni per i vini DOC liquorosi.

L'articolo 66 prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali stabilisca le procedure e le modalità per il controllo delle produzioni dei vini senza DOP o IGP designati con l'annata e/o il nome della varietà o delle varietà di vite, mentre l'articolo 67 prevede il libero accesso dei funzionari e degli agenti delegati per la vigilanza negli stabilimenti e nei depositi per eseguire accertamenti e prelievi di campioni sui prodotti e sulle sostanze.

In materia di tutela del *made in Italy* e di trasparenza delle informazioni, l'articolo 68 prevede che l'Agenzia delle Dogane renda disponibili sul proprio sito internet le informazioni relative alle importazioni di prodotti vitivinicoli, specificando le tipologie di prodotto, le imprese, le quantità e che, nell'ambito del SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale), è prevista

una sezione aperta al pubblico in cui sono contenuti i dati necessari per assicurare la corretta informazione dei consumatori.

Passa quindi a illustrare il titolo VII, che si compone degli articoli da 69 a 86-*bis* e contiene le norme relative al sistema sanzionatorio.

In tale ambito, l'articolo 69 prevede le sanzioni applicabili nei casi di violazioni in materia di potenziale vitivinicolo (cioè di violazione del divieto di impianto di vigneti con uve da vino), l'articolo 70 disciplina le violazioni in materia di vinificazione e distillazione, l'articolo 71 prevede le sanzioni amministrative applicabili nei casi di utilizzo, nelle operazioni di vinificazione o di manipolazione dei vini, di prodotti con comprovati effetti nocivi alla salute, ovvero di addizionamento di sostanze organiche o inorganiche non consentite dalla vigente normativa dell'Unione europea e nazionale. L'articolo 72 stabilisce le sanzioni irrogabili per la detenzione di prodotti vitivinicoli non giustificati dalla documentazione di cantina.

L'articolo 73 prevede le altre sanzioni amministrative in caso di detenzione, produzione, fermentazione o commercio di prodotti vitivinicoli o sostanze ad essi correlate, effettuati in violazione delle prescrizioni contenute nel provvedimento.

Nell'ambito delle sanzioni connesse a violazioni in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti, l'articolo 74, fatte salve le norme sulla protezione dei vini con denominazione di origine e indicazione geografica e sulle relative menzioni, contiene le sanzioni a carico di chi detiene o vende in violazione delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013, dalle relative norme di applicazione dell'Unione europea, del provvedimento e dai decreti ministeriali attuativi in materia di designazione, denominazione e presentazione dei prodotti vitivinicoli.

L'articolo 75 prevede sanzioni per coloro che organizzano concorsi enologici relativi a vini DOP e IGP, nonché a vini spumanti di qualità, senza essere in pos-

sesso dell'autorizzazione ministeriale indicata dal comma 1 dell'articolo 41 del provvedimento.

L'articolo 76 interviene invece in materia di aceti, fissando le sanzioni per la violazione delle disposizioni sulla produzione e sulla commercializzazione di tali prodotti.

In materia di violazioni in materia di adempimenti amministrativi e controlli, l'articolo 77 stabilisce che, chiunque in violazione dell'articolo 67, ritarda, ostacola o impedisce il libero accesso agli agenti preposti alla vigilanza oppure non esibisce la documentazione ufficiale e i registri previsti dalla vigente normativa o impedisce il prelevamento di campioni, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.

L'articolo 78 disciplina le sanzioni per violazioni in materia di dichiarazioni, documenti e registri.

L'articolo 79, nel quadro delle sanzioni previste per inadempienze commesse nell'ambito del previsto piano dei controlli, al comma 1 stabilisce che il soggetto a carico del quale l'organismo di controllo autorizzato accerta una non conformità classificata grave nel piano dei controlli di una denominazione protetta, approvato con il corrispondente provvedimento autorizzatorio, in assenza di ricorso avverso detto accertamento o a seguito di decisione definitiva di rigetto del ricorso, ove presentato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 13.000 euro.

In base all'articolo 80, comma 1, è previsto che al soggetto il quale, rivestendo funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'organismo di controllo autorizzato, non adempie alle prescrizioni o agli obblighi impartiti a carico dell'organismo medesimo dalle competenti autorità pubbliche, comprensivi delle disposizioni del piano di controllo e del relativo tariffario concernenti una denominazione protetta, si applica, in solido con la struttura di controllo stessa, la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 30.000 euro. In base al comma 3 del medesimo articolo, i soggetti

indicati al comma 1 che discriminano tra i soggetti da immettere o tra quelli immessi nel sistema di controllo della denominazione di origine o indicazione geografica controllata, ovvero ostacolano l'esercizio del diritto a tale accesso, sono sottoposti, in solido con la struttura di controllo, alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.

Gli articoli 81 e 82 stabiliscono rispettivamente sanzioni a carico dei soggetti privati non immessi nel sistema di controllo di una denominazione protetta che svolgono attività rientranti tra quelle specificamente attribuibili al Consorzio di tutela incaricato, senza il preventivo consenso del consorzio di tutela medesimo, ovvero del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché sanzioni a carico dei Consorzi di tutela autorizzati che non adempiono alle prescrizioni o agli obblighi derivanti dal decreto di riconoscimento o a eventuali successive disposizioni impartite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ovvero svolgono attività che risultano incompatibili con il mantenimento del provvedimento di riconoscimento.

In base all'articolo 83, comma 1, la competenza a irrogare le sanzioni amministrative previste dal provvedimento è attribuita all'ICQRF (Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali) e, per quanto riguarda l'articolo 69, commi da 1 a 5 e comma 7, relativi a violazioni in materia di potenziale vitivinicolo, alle regioni.

Il comma 3 stabilisce che, al fine del miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività di vigilanza e di controllo sui prodotti a denominazione protetta, i proventi del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, i quali affluiscono sul capitolo 3373 dello Stato di previsione dell'entrata del Bilancio dello Stato, sono riassegnati ad apposito capitolo di spesa dell'ICQRF.

L'articolo 84 dispone che, in caso di reiterata violazione, nel quinquennio antecedente, delle disposizioni degli articoli

70, comma 3, 71, commi 1 e 2, 72, comma 1 e 3, 73, comma 10, il prefetto, su proposta del competente ufficio territoriale dell'ICQRF e dopo avere sentito gli interessati, può disporre la chiusura temporanea degli stabilimenti e degli esercizi per un periodo di tempo compreso tra uno e diciotto mesi.

L'articolo 85 disciplina i casi di riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 73, comma 11, lettere a), b), c), d) e g), 76, comma 5, e 78, del provvedimento, nei casi di ravvedimento operoso del soggetto inadempiente.

L'articolo 86 prevede la possibilità di costituzione in giudizio come parte civile, indipendentemente dalle prove di danno immediato e diretto, nei procedimenti penali per violazioni alle disposizioni del provvedimento, per le associazioni dei produttori, le organizzazioni professionali agricole e le altre organizzazioni delle imprese della filiera, i consorzi di tutela di cui all'articolo 33, le associazioni dei consumatori e le regioni e gli enti locali.

L'articolo 86-bis, inserito durante l'esame presso la Commissione Agricoltura, introduce gli articoli da 3-bis a 3-quater della legge n. 268 del 1999, relativa alla disciplina delle cosiddette «strade del vino», disciplinando l'attività di somministrazione delle produzioni agroalimentari tradizionali e delle produzioni designate con denominazioni DOP o IGP delle regioni cui appartengono le strade dei vini da parte delle aziende agricole vitivinicole che insistono lungo le «Strade del Vino».

Il titolo VIII contiene le norme transitorie e finali. In particolare, l'articolo 87 dispone in materia di forma, contenuti obbligatori e modalità di presentazione di istanze, dichiarazioni e comunicazioni da inviare alla pubblica amministrazione ai sensi del provvedimento.

L'articolo 88 stabilisce i termini per l'adozione dei decreti applicativi e le relative disposizioni transitorie, mentre l'articolo 89 dispone l'abrogazione: della legge n. 82 del 2006, recante disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'organizzazione comune di mercato (OCM) del vino; del decreto legi-

slativo n. 61 del 2010, che disciplina la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini; del decreto legislativo n. 260 del 2000, contenente disposizioni sanzionatorie in applicazione del Regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, nonché del comma 1-*bis* dell'articolo 2 del decreto-legge n. 91 del 2014 (il quale prevede che per i titolari di stabilimenti enologici di capacità complessiva inferiore a 50 ettolitri con annesse attività di vendita diretta o ristorazione, l'obbligo di tenuta di registri si considera assolto con la presentazione della dichiarazione di produzione e la dichiarazione di giacenza).

Esprime quindi una valutazione complessivamente positiva sul provvedimento, il quale opera, anche per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, un opportuno alleggerimento dei numerosi oneri burocratici di cui sono attualmente gravati gli operatori del settore.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 15.05.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'edilizia scolastica in Italia (*Deliberazione di una proroga del termine e di un'integrazione del programma*) 74

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'edilizia scolastica in Italia.

Audizione dell'arch. Laura Galimberti, Coordinatore della Struttura di Missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (*Svolgimento e conclusione*) .. 75

ALLEGATO 1 (*Integrazione del programma*) 78

SEDE REFERENTE:

Disciplina delle professioni di educatore professionale, educatore professionale sanitario e pedagista. Testo unificato C. 2656 Iori e C. 3247 Binetti (*Seguito dell'esame e rinvio*) . 75

Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura. Testo unificato C. 1504 Giancarlo Giordano e C. 2267 Zampa (*Seguito dell'esame e rinvio*) 76

RISOLUZIONI:

7-00933 Luigi Gallo, 7-00957 Ghizzoni, 7-00970 Santerini: Sull'immissione in ruolo di talune categorie di docenti precari (*Seguito della discussione congiunta e rinvio*) 76

ALLEGATO 2 (*Documentazione trasmessa dal Governo*) 81

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi. C. 1994, approvata dal Senato (Parere alla II Commissione) (*Esame e rinvio*) 76

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 27 aprile 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 10.05.

Indagine conoscitiva sull'edilizia scolastica in Italia.

(*Deliberazione di una proroga del termine e di un'integrazione del programma*).

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, rammenta che, in sede di ufficio di presidenza integrato, il 7 aprile 2016 era stato concordato di proseguire nelle debite forme l'indagine sull'edilizia scolastica, fino al 30 giugno 2016. Avverte di aver acquisito l'intesa della Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento e che – pertanto – la Commissione è in grado prolungare lo svolgimento della sua attività conoscitiva. Il nuovo programma è in distribuzione (*vedi allegato 1*).

La Commissione prende atto e assente.

La seduta termina alle 10.10.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 27 aprile 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 10.10.

Indagine conoscitiva sull'edilizia scolastica in Italia.

Audizione dell'arch. Laura Galimberti, Coordinatore della Struttura di Missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

(Svolgimento e conclusione).

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche tramite la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Laura GALIMBERTI, *Coordinatore della Struttura di Missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri*, svolge una relazione sui temi dell'indagine e deposita documentazione.

Intervengono per porre quesiti e svolgere osservazioni i deputati Umberto D'OTTAVIO (PD), Gianluca VACCA (M5S), Manuela GHIZZONI (PD) e Maria MARZANA (M5S).

Laura GALIMBERTI, *Coordinatore della Struttura di Missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri*, risponde ai quesiti posti e svolge ulteriori considerazioni.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, ringrazia l'architetto Galimberti per il suo intervento e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 11.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 27 aprile 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 11.

Disciplina delle professioni di educatore professionale, educatore professionale sanitario e pedagogo. Testo unificato C. 2656 Iori e C. 3247 Binetti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 31 marzo 2016.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, dispone, non essendovi obiezioni, la pubblicità mediante la trasmissione con l'impianto televisivo a circuito chiuso. Rammenta che il testo risultante dall'approvazione degli emendamenti è stato inviato alle Commissioni in sede consultiva. Comunica che sono pervenuti i pareri delle Commissioni permanenti I, II, VIII, X, XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, indicandone il dispositivo, e che la Commissione Bilancio si esprimerà in settimana. I testi dei pareri sono in distribuzione. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura.

Testo unificato C. 1504 Giancarlo Giordano e C. 2267 Zampa.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 aprile 2016.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, ricorda che il testo risultante dall'approvazione degli emendamenti è stato inviato alle Commissioni in sede consultiva. Comunica che sono pervenuti i pareri delle Commissioni permanenti VI, VIII, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, indicandone il dispositivo, e che si resta in attesa del parere delle Commissioni I, II, V, IX, X e XII. I testi dei pareri sono in distribuzione. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.05.

RISOLUZIONI

Mercoledì 27 aprile 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 11.05.

7-00933 Luigi Gallo, 7-00957 Ghizzoni, 7-00970 Santerini: Sull'immissione in ruolo di talune categorie di docenti precari.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione delle risoluzioni, rinviata nella seduta del 19 aprile 2016.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che il Governo ha trasmesso ulteriori elementi informativi per rispondere

ai quesiti posti dai gruppi parlamentari e che la relativa tabella è in distribuzione (*vedi allegato 2*). Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.10.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 27 aprile 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 11.10.

Disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi.

C. 1994, approvata dal Senato.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianna MALISANI (PD), *relatrice*, espone che il disegno di legge trasmesso dal Senato concerne la tormentata materia dell'abusivismo edilizio. Come è noto, la legislazione italiana sull'argomento è piuttosto intricata, giacché su di essa concorrono diversi livelli di fonti giuridiche: nazionali, regionali e derivazione dei comuni. Una volta però che il contenzioso, seppur lungo e sofferto, si è concluso, il manufatto abusivo deve essere demolito e lo stato dei luoghi deve essere ripristinato. L'abbattimento spetta al proprietario; se questo non vi provvede si procede forzatamente in danno. Purtroppo, queste demolizioni sono in un primo momento a spese dei comuni, i quali non hanno a disposizione sufficienti fondi e per questo gli abbattimenti sono in enorme ritardo: cita — a esempio — il caso emblematico della Campania. Quando poi l'abuso è accertato con sentenza penale passata in giudicato, la demolizione è effettuata a

cura dell'ufficiale giudiziario (questo viene detto il secondo binario del contrasto all'abusivismo). Anche in quest'ambito le demolizioni sono in arretrato. Il disegno di legge approvato dal Senato è volto a dettare priorità – fissate, dunque, in norma primaria – nell'ordine delle demolizioni. Come ben si comprende, si tratta di un principio assai problematico, proprio sul terreno della tutela del paesaggio, ai sensi dell'articolo 9 della Costituzione. Non si sta parlando di modulare a monte i livelli di gravità dell'abuso o di graduare pene; si sta discorrendo di abusi già acclarati, sicché stabilire criteri di precedenza nelle demolizioni significherebbe, di fatto, offrire una franchigia agli abusi edilizi che

si trovano in fondo alla lista di priorità. Inoltre – come è giustamente rilevato nel *dossier* del Servizio Studi della Camera – si porrebbero problemi di regolazione dei confini tra l'un criterio di priorità e l'altro. Chiede, quindi, un rinvio per esaminare con maggiore approfondimento il testo trasmesso dalla Commissione giustizia che, peraltro, risulta inserito nel calendario dell'Assemblea nella quota di Forza Italia quale gruppo d'opposizione.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.20.

ALLEGATO 1

Indagine conoscitiva sull'edilizia scolastica in Italia.**INTEGRAZIONE DEL PROGRAMMA**

La situazione dell'edilizia scolastica pone persistenti e attuali problemi.

La Commissione cultura è stata già autorizzata a svolgere sul tema un'indagine conoscitiva sull'arco del 2013. In quell'occasione, fu deliberato un programma i cui contenuti s'intendono qui integralmente richiamati. Il documento conclusivo, tuttavia, non è mai stato esaminato, né tanto meno approvato, sicché si pone l'esigenza di avviare una nuova breve indagine sul medesimo tema, che prenda in considerazione le novità *medio tempore* intervenute.

Si fa, in particolare, riferimento all'articolo 10 del decreto-legge n. 104 del 2013 (convertito dalla legge n. 214 del 2013) entrato in vigore, però, solo il 16 luglio 2015. Tale disposizione prevede che, al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e di immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di proprietà degli enti locali, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti, per la programmazione triennale 2013-2015, le Regioni interessate possono essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa,

con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa, e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato. A tal fine sono stanziati contributi pluriennali per euro 40 milioni per l'anno 2015 e per euro 50 milioni annui per la durata residua dell'ammortamento del mutuo, a decorrere dall'anno 2016. Le modalità di attuazione della presente disposizione e del successivo comma 2 sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, in conformità ai contenuti dell'intesa, sottoscritta in sede di Conferenza unificata il 1° agosto 2013, tra il Governo, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, sull'attuazione dei piani di edilizia scolastica formulati ai sensi dell'articolo 11, commi da 4-bis a 4-octies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca predispongono

congiuntamente una relazione da trasmettere annualmente alle Camere sullo stato di avanzamento dei lavori relativi a interventi di edilizia scolastica e sull'andamento della spesa destinata ai medesimi interventi ai sensi del comma 1 del presente articolo, dell'articolo 18, commi da 8 a 8-*quinquies*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come modificato dal presente articolo, dell'articolo 11, comma 4-*sexies*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché con riferimento agli ulteriori stanziamenti destinati alle medesime finalità nel bilancio dello Stato ai sensi della normativa vigente. Ai fini dell'elaborazione della predetta relazione sono altresì richiesti elementi informativi alle amministrazioni territorialmente competenti.

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nella definizione del decreto attuativo di cui al quarto periodo del comma 1, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tiene conto dei piani di edilizia scolastica presentati dalle regioni.

I relativi pagamenti effettuati dalle Regioni, anche attraverso la delegazione di pagamento, finanziati con l'attivazione dei mutui di cui al medesimo comma, sono esclusi dai limiti del patto di stabilità interno delle Regioni per l'importo annualmente erogato dagli Istituti di credito. Per le medesime finalità di cui al comma 1 e con riferimento agli immobili di proprietà pubblica adibiti all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, possono essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a stipulare mutui trentennali sulla base dei criteri di economicità e di contenimento della spesa, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti,

con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato. A tale fine, sono stanziati contributi pluriennali pari a euro 4 milioni annui per la durata dell'ammortamento del mutuo a decorrere dall'anno 2016, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 131, della citata legge n. 311 del 2004. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede, quanto a euro 5 milioni per l'anno 2017, a euro 15 milioni per l'anno 2018, a euro 30 milioni per l'anno 2019 e a euro 30 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. Le modalità di attuazione del comma 2-*bis* sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

La medesima disposizione ha stabilito che, al fine di promuovere iniziative di sostegno alle istituzioni scolastiche, alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e alle università, fermo restando quanto già previsto dall'articolo 15, comma 1, lettera i-*octies*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, alla medesima lettera i-*octies*), dopo le parole: « successive

modificazioni » sono inserite le seguenti: « , nonché a favore delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università », e dopo le parole: « edilizia scolastica » sono inserite le seguenti: « e universitaria ». Le disposizioni del presente comma si applicano a partire dall'anno di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. All'articolo 18, comma 8-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: « in relazione all'articolo 2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, » sono soppresse; b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono definiti le modalità di individuazione delle attività di cui al periodo precedente nonché gli istituti cui sono affidate tali attività.

All'articolo 18, comma 8-*ter*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole: « di cui al comma 8, » sono inserite le seguenti: « per gli interventi finanziati con le risorse di cui ai commi 8 e 8-*sexies*, nella misura definita dal decreto di cui al presente periodo, ».

Successivamente, con la legge sulla c.d. Buona scuola (n. 107 del 2015), all'articolo 1, commi da 176 a 179, è stato stabilito che all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, al comma 1, terzo periodo, le parole: « 40 milioni annui per la durata dell'ammortamento del mutuo, a decorrere dall'anno 2015 » siano sostituite dalle seguenti: « 40 milioni per l'anno 2015 e per

euro 50 milioni annui per la durata residua dell'ammortamento del mutuo, a decorrere dall'anno 2016 » e, al comma 2, dopo le parole: « effettuati dalle Regioni, » sono inserite le seguenti: « anche attraverso la delegazione di pagamento, ». Al fine di garantire la sicurezza degli edifici scolastici e di prevenire eventi di crollo dei relativi solai e controsoffitti è autorizzata la spesa di euro 40 milioni per l'anno 2015 per finanziare indagini diagnostiche dei solai degli edifici scolastici, anche attraverso quote di cofinanziamento da parte degli enti locali proprietari, a valere sul Fondo di cui al comma 202.

Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i termini e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti agli enti locali di cui al comma 177, tenendo conto anche della vetustà degli edifici valutata anche in base ai dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica.

Gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche possono essere finanziati anche a valere sulle risorse stanziati nella medesima legge n. 107. Da ultimo, si sono avuti diversi casi giudiziari, in esito ai quali – in un ambito normativo irto di incertezze e punti non perfettamente intelligibili – è stata riconosciuta la responsabilità penale di dirigenti amministrativi delle scuole (vedi il caso trattato nell'interrogazione Malisani n. 5-07053 e quello della scuola *Darwin* di Torino, definito dalla Corte di cassazione con la sentenza 12223/16 della Quarta sezione penale, depositata il 22 marzo 2016).

In ordine a questi nuovi profili, la Commissione intende svolgere due sedute di audizioni e una missione fuori sede.

ALLEGATO 2

**Risoluzioni 7-00933 Luigi Gallo, 7-00957 Ghizzoni, 7-00970 Santerini:
Sull'immissione in ruolo di talune categorie di docenti precari.**

DOCUMENTAZIONE TRASMESSA DAL GOVERNO

Supplenti con contratto fino al termine delle attività didattiche
(30 giugno) per grado di istruzione e tipo di posto – a.s. 2015/16

Grado di istruzione	Tipo di posto		Totale
	Comune	Sostegno	
Infanzia	2.293	5.971	8.264
Primaria	12.817	15.751	28.568
Secondaria di I grado	21.861	11.398	33.259
Secondaria di II grado	35.880	9.852	45.732
Totale	72.851	42.972	115.823

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	82
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 27 aprile 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
13.40 alle 13.55.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Confcommercio, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2436 Dell'Orco ed altri, recante « Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e altre disposizioni per la promozione dell'uso condiviso di veicoli privati »	83
--	----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione (COM(2016)43 final) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale</i>)	83
ALLEGATO 1 (<i>Documento finale approvato</i>)	88

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura. Testo unificato C. 1504 Giancarlo Giordano e C. 2267 Zampa (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	85
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	92
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	87

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 27 aprile 2016.

Audizione di rappresentanti di Confcommercio, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2436 Dell'Orco ed altri, recante « Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e altre disposizioni per la promozione dell'uso condiviso di veicoli privati ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.30 alle 13.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 27 aprile 2016. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 14.15.

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione. (COM(2016)43 final).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 21 aprile 2016.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Michele Pompeo META, *presidente*, ricorda che nella seduta del 21 aprile 2016, il relatore ha presentato una proposta di documento finale, sulla quale il rappresentante del Governo ha espresso la propria valutazione favorevole.

Paolo Nicolò ROMANO (M5S), fa presente di aver segnalato al relatore l'opportunità di integrare la proposta di documento finale da lui presentata su alcuni specifici punti. In particolare, con riferimento all'osservazione di cui alla lettera *a*), concernente l'opportunità di misure compensative rivolte a favorire il ricambio degli apparecchi televisivi, con specifico riferimento alle fasce della popolazione economicamente svantaggiate, potrebbe essere opportuno precisare che non si considerano economicamente svantaggiate le famiglie che sono titolari di un abbonamento alla *pay-tv*. Sempre per quanto concerne le indicazioni contenute nella citata lettera *a*), osserva altresì che le misure compensative dovrebbero essere destinate all'acquisto di nuovi apparecchi dotati, oltre che del sintonizzatore T2 anche di sistemi di ricezione della tv satellitare e della tv via cavo, nonché di connessione ad *internet*, in modo da essere in grado di avvalersi degli sviluppi tecnologici relativi a piattaforme diverse dal digitale terrestre; rileva che ciò permetterebbe infatti all'Italia di affrontare in futuro con minor difficoltà rispetto a quanto accade oggi decisioni a livello internazionale e dell'Unione europea che sottraggano al digitale terrestre ulteriori porzioni dello spettro frequenziale per destinarle alle comunicazioni elettroniche senza fili. Sottolinea infine come a suo giudizio sia necessario precisare nel documento finale che la migrazione dovrebbe aver inizio dalla *pay-tv*, proprio in ragione del fatto che si tratta di un servizio di cui beneficiano le fasce della popolazione in condizioni economiche migliori.

Michele ANZALDI (PD), *relatore*, osserva che la proposta di documento finale è stata impostata in modo da agevolare il passaggio dell'utilizzo della banda di frequenza dei 700 MHz dai servizi televisivi a quelli di comunicazione elettronica senza fili riducendo al minimo gli oneri e le difficoltà per l'intera popolazione. Ciò non toglie che gli incentivi auspicati nel documento stesso per il cambio e l'adeguamento tecnologico degli apparecchi televisivi siano riservati prioritariamente o esclusivamente alle categorie economicamente svantaggiate, che saranno individuate secondo i parametri usualmente adottati, i quali fanno riferimento in particolare al reddito familiare. Per queste ragioni non ritiene opportuno inserire riferimenti alla *pay-tv*, né per quanto concerne l'individuazione delle categorie svantaggiate, né per quanto riguarda ordini di priorità nella migrazione. Per le ragioni indicate ritiene opportuno mantenere il testo della proposta di documento finale presentato nella seduta del 21 aprile scorso, sottolineando peraltro che tale documento risulta pienamente in linea con le finalità evidenziate dal collega Romano nel proprio intervento.

Michele Pompeo META, *presidente*, pone in votazione la proposta di documento finale presentata dal relatore nella seduta del 21 aprile 2016 (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di documento finale del relatore (*vedi allegato 1*).

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che il documento testé approvato sarà trasmesso, oltre che al Governo, anche al Parlamento europeo, alla Commissione europea e al Consiglio dell'Unione europea.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 27 aprile 2016. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura.

Testo unificato C. 1504 Giancarlo Giordano e C. 2267 Zampa.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del testo unificato in oggetto.

Antonio CASTRICONE (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata a esaminare, in sede consultiva, il testo unificato delle proposte di legge recante Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura (C. 1504 e C. 2267) ai fini dell'espressione del prescritto parere alla Commissione Cultura.

Il provvedimento è costituito di 12 articoli e fissa, all'articolo 1, i principi fondamentali. In primo luogo si sancisce che la Repubblica favorisce e sostiene la lettura quale mezzo per la conoscenza e la cultura e promuove il libro, in tutte le sue manifestazioni e su qualsiasi supporto. A questo scopo si prevede la predisposizione di strumenti e la promozione di interventi volti a sostenere e incentivare la produzione, la conservazione, la fruizione e la circolazione dei libri da porre in essere a tutti i livelli istituzionali (Stato, regioni, enti locali).

Il primo strumento individuato è il Piano d'azione nazionale per la promozione della lettura (articolo 2), predisposto dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Gli obiettivi del piano sono individuati tenendo conto di alcune finalità generali previste dall'articolo 2

(diffusione dell'abitudine alla lettura, promozione della frequentazione di biblioteche e librerie, della dimensione interculturale della lettura, ecc.). Il coordinamento e l'attuazione delle attività del Piano d'azione, il monitoraggio e la valutazione dei risultati sono affidati al Centro per il libro e la lettura che verrà riorganizzato per svolgere le funzioni previste dalla proposta di legge in esame.

Il secondo strumento è rappresentato dai Patti locali per la lettura che prevedono, sulla base degli obiettivi generali individuati dal Piano d'azione nazionale e alla luce delle specificità territoriali, interventi finalizzati ad aumentare il numero dei lettori abituali nelle aree di riferimento (articolo 3). Per entrambi gli strumenti citati si prevede la necessità di destinare le risorse necessarie alla relativa attuazione. Si prevede inoltre che, a determinate condizioni, un ente locale possa ottenere la qualifica di « Città del libro ».

L'articolo 4 contiene alcuni aspetti di interesse per la Commissione in quanto, nel rimandare a decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'individuazione delle caratteristiche e degli standard ai quali le biblioteche pubbliche devono adeguare l'erogazione dei propri servizi, stabilisce la possibilità di accesso a distanza a pubblicazioni e documenti digitali, nel luogo e nel momento scelti dall'utente, nei limiti consentiti dalla normativa vigente in materia di diritto d'autore, protezione dei dati personali e sicurezza pubblica, trattando pertanto anche delle pubblicazioni in formato elettronico. Allo stesso decreto è altresì demandata la determinazione di attività e servizi finalizzati ad alfabetizzare l'utente all'uso delle tecnologie dell'informazione più diffuse e a istruire l'utente sulle tecniche di ricerca dell'informazione.

L'articolo 5 riguarda il sistema delle reti di biblioteche attraverso progetti di cooperazione bibliotecaria di area vasta o progetti di cooperazione con biblioteche di differente tipologia, finalizzati a migliorare la qualità dei servizi e a promuovere la pratica della lettura.

L'articolo senza dubbio più interessante in relazione agli ambiti di competenza della nostra Commissione è l'articolo 6, che prevede la digitalizzazione del patrimonio di biblioteche, archivi, musei, di scuole statali di ogni ordine e grado, di istituti per la conservazione e la tutela del patrimonio cinematografico e sonoro, nonché della RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. e di ogni società del medesimo gruppo. Secondo i principi che da sempre sostiene la nostra Commissione, la digitalizzazione viene eseguita utilizzando standard aperti e idonei alla piena interoperabilità dei formati dei file e dei metadati. Viene affidato al Servizio bibliotecario nazionale il compito di procedere all'armonizzazione e all'integrazione dei progetti di digitalizzazione del patrimonio librario nonché il compito di assicurare l'accesso aperto, libero e gratuito, dal luogo e nel momento scelti dall'utente tramite rete telematica, alle opere presenti anche in formato digitale, nelle raccolte degli istituti e dei soggetti appena ricordati e il loro riuso per qualsiasi finalità, purché a ciò non ostino ragioni di sicurezza pubblica o diritti di terzi. Sono inoltre stabilite le condizioni alle quali i soggetti pubblici possono stipulare contratti o convenzioni che attribuiscono a terzi il diritto di utilizzazione esclusiva delle riproduzioni digitali delle opere in loro possesso e di cui possono liberamente disporre la comunicazione al pubblico. Il Servizio bibliotecario nazionale promuove o partecipa a iniziative di digitalizzazione, assicurandone la libera fruizione nonché a iniziative di digitalizzazione di opere fuori commercio, previo accordo con i titolari di diritti. Si prevede un apposito capitolo nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo al quale imputare i fondi per favorire le iniziative di digitalizzazione.

L'articolo 7 riguarda la promozione della lettura nelle scuole realizzata, in primo luogo, attraverso l'istituzione di Reti di biblioteche; è previsto un regolamento del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'istituzione e l'organizzazione delle biblioteche nelle istitu-

zioni scolastiche di ogni ordine e grado e si prevede altresì l'integrazione delle stesse nel sistema delle biblioteche nazionali, regionali e locali, condividendo strumenti informatici e di catalogazione, nonché attività di formazione. Si prevede che le biblioteche scolastiche promuovano programmi di alfabetizzazione alla ricerca dell'informazione e alla fruizione delle risorse digitali da parte di docenti e studenti.

Di interesse per la nostra Commissione anche la previsione dell'articolo 8 che istituisce una carta elettronica per le librerie, dell'importo nominale di 200 euro annui, che può essere utilizzata per l'acquisto di libri, anche digitali, muniti di codice ISBN, esclusi i libri di testo. La carta è assegnata a contribuenti individuati secondo le soglie di reddito stabilite con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sulla base dell'ISEE (per la citata iniziativa si prevede uno stanziamento di 50 milioni di euro). Oltre a tale iniziativa si prevede che il Centro per il libro e la lettura promuova accordi con le associazioni degli editori e dei librai al fine di consentire il rilascio di buoni acquisto di libri in favore di persone in cerca di occupazione.

L'articolo 9 istituisce il Fondo per la promozione del libro e della lettura, finalizzato all'attuazione del Piano d'azione nazionale per la promozione della lettura e dei Patti locali che viene affidato in gestione al Centro per il libro e la lettura.

L'articolo 10 stabilisce disposizioni a sostegno delle librerie indipendenti (in particolare si prevede che il reddito imponibile derivante al proprietario da contratti di locazione stipulati a favore delle librerie indipendenti sia ridotto del 30 per cento e un credito d'imposta per i gestori delle librerie medesime). L'articolo 11 individua la copertura finanziaria e l'articolo 12 le disposizioni finali.

In conclusione la proposta di legge si presenta interessante sotto diversi aspetti. Per quanto di interesse della Commissione sottolineo come siano sostanzialmente condivisibili le scelte in tema di digitalizzazione e di utilizzo di standard aperti e

idonei alla piena interoperabilità dei formati dei file, nonché il riconoscimento dell'accesso aperto, libero e gratuito, dal luogo e nel momento scelti dall'utente tramite rete telematica, alle opere presenti anche in formato digitale, nelle raccolte degli istituti e dei soggetti indicati nella legge e il loro riuso, a condizione che non ostino ragioni di sicurezza pubblica o diritti di terzi.

Sulla base delle considerazioni svolte nella propria relazione, presenta una proposta di parere favorevole sul testo (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 14.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.50.

ALLEGATO 1

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione (COM(2016)43 final).

DOCUMENTO FINALE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione (COM (2016)43 final);

premessi che:

la proposta di decisione in esame, all'articolo 1, paragrafo 1, fissa al 30 giugno 2020 il termine entro il quale gli Stati membri autorizzano l'uso della banda di frequenza 694-790 MHz (cosiddetta « banda dei 700 MHz ») per i servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili; ciò comporta che, a partire da tale data, l'uso della banda di frequenza 694-790 MHz sarà riservato esclusivamente ai soggetti in grado di fornire i servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili in conformità con le condizioni tecniche armonizzate fissate a livello di Unione europea;

all'articolo 1, paragrafo 2, si prevede che, per assicurare le modalità di uso della banda di frequenza 694-790 MHz conformemente a quanto stabilito al paragrafo 1, gli Stati membri concludano tutti i necessari accordi di coordinamento transfrontaliero delle frequenze all'interno dell'Unione europea entro il 31 dicembre 2017;

all'articolo 2, in correlazione con quanto previsto dall'articolo 1, si stabilisce che entro il 30 giugno 2022 gli Stati

membri autorizzino il trasferimento o l'affitto dei diritti d'uso dello spettro per i servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili nella banda di frequenza suddetta;

all'articolo 4, con riferimento alla banda di frequenza 470-694 MHz (« banda al di sotto dei 700 MHz »), la proposta di decisione prevede che gli Stati membri rendano disponibile tale banda o parte di essa per la fornitura terrestre di servizi di media audiovisivi a un pubblico di massa e per l'uso da parte delle apparecchiature PMSE audio senza fili, precisando che, se gli Stati membri autorizzano l'uso della banda di frequenza 470-694 MHz per servizi di comunicazione elettronica diversi dalle reti di trasmissione televisiva, tale uso è limitato al solo *downlink*;

all'articolo 5, si stabilisce che gli Stati membri entro il 30 giugno 2017 debbano adottare e rendere pubblici gli interventi e la relativa tempistica (« tabella di marcia nazionale ») necessari ad assicurare l'adempimento delle disposizioni in materia di uso delle bande di frequenza 694-790 MHz e 470-694 MHz dettate, rispettivamente, dagli articoli 1 e 4; nella « tabella di marcia » gli Stati membri forniscono anche informazioni sulle misure che intendono adottare per limitare l'impatto sul pubblico che deriverà dalla transizione nell'uso della banda 694-790 MHz dai servizi di media audiovisivi a quelli di comunicazione elettronica a banda larga senza fili, anche con riferimento alla di-

sponibilità di apparecchiature di rete e ricevitori interoperabili per la trasmissione televisiva;

all'articolo 6 si prevede una nuova valutazione, nel 2025, degli aspetti sociali, economici, culturali e tecnologici connessi all'utilizzo della banda di frequenza 470-694 MHz, in esito alla quale la Commissione europea riferirà al Consiglio e al Parlamento europeo in merito agli sviluppi relativi all'uso della banda di frequenza 470-694 MHz, valutando l'eventuale necessità di proporre modifiche relative all'uso della suddetta banda di frequenza;

la proposta di decisione, secondo quanto indicato nelle premesse, è dettata dalla volontà di assicurare a livello di Unione europea una coordinata transizione all'utilizzo della banda di frequenza 694-790 MHz per servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili, in relazione alle esigenze derivanti dal rapido aumento del traffico *Internet* mobile, a sua volta dovuto principalmente alla fruizione di contenuti video;

occorre peraltro rilevare che, rispetto a tali finalità, interamente condivisibili, le prescrizioni proposte dalla Commissione europea non considerano la notevole varietà delle modalità di diffusione radiotelevisiva, per quanto concerne le piattaforme utilizzate, che si registra nei diversi Stati membri e sembrano assumere come riferimento esclusivamente gli Stati membri che si trovano in una fase più avanzata nel processo di transizione dell'uso della banda di frequenza 694-790 MHz dall'utilizzo televisivo ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili;

in particolare le proposte della Commissione europea non tengono conto della peculiarità della situazione di Stati come l'Italia, nei quali la trasmissione attraverso la tecnologia digitale terrestre ha un rilievo fondamentale e assolutamente predominante per la diffusione dei contenuti audiovisivi in chiaro, compreso il servizio pubblico; la banda di frequenza 694-790 MHz è, infatti, attualmente occu-

pata per oltre il 60 per cento da operatori di rete nazionali e per la restante parte è quasi integralmente utilizzata da emittenti locali, con diritti d'uso in scadenza nel 2032; dopo che l'Italia, nei tempi previsti a livello di Unione europea, ha provveduto a destinare ai servizi mobili a banda larga senza fili la banda di frequenza 790-862 MHz (« banda degli 800 MHz »), l'assegnazione a tali servizi anche della banda di frequenza 694-790 MHz comporterà la riduzione da 40 a 28 dei canali UHF a disposizione degli operatori di rete radiotelevisivi, i quali dovranno essere condivisi paritariamente con i Paesi confinanti;

la situazione sopra descritta, che richiede la definizione e l'attuazione di un piano di transizione per lo spostamento degli operatori di rete radiotelevisivi nelle frequenze che rimarranno disponibili, non rende realistico il termine del 30 giugno 2020 per la transizione della banda di frequenza 694-790 MHz ai servizi mobili a banda larga senza fili;

è necessario altresì considerare i tempi necessari per la diffusione tra gli utenti del nuovo *standard* per la trasmissione televisiva digitale terrestre DVB-T2 e del sistema di codifica HEVC, i quali, permettendo un più efficiente utilizzo dello spettro, possono agevolare la liberazione della banda di frequenza 694-790 MHz; i due processi, pertanto, anche al fine di evitare aggravii di costi per gli operatori televisivi e per gli utenti, dovrebbero attuarsi in modo quanto più possibile coordinato;

in ogni caso, considerata la composizione degli apparecchi riceventi in uso in Italia in relazione al sistema di trasmissione e alla codifica, dalla quale risulta una presenza ancora molto consistente di apparecchi che adottano le tecnologie di prima generazione (apparecchi con *standard* di trasmissione DVB-T e codifica MPEG-2), risultano necessarie azioni incentivanti nei confronti degli utenti, debitamente autorizzate sulla base della normativa dell'Unione europea, per favorire il rinnovo degli apparecchi, che, a

sua volta, faciliterà l'adozione di sistemi di trasmissione idonei a permettere un più efficiente utilizzo dello spettro;

occorre in proposito ricordare che il Rapporto presentato alla Commissione europea da Pascal Lamy nel settembre 2014 sui risultati del lavoro del Gruppo di alto livello, presieduto dallo stesso Lamy, sul futuro utilizzo della banda UHF (470-790 MHz), proponeva, al termine di un'ampia e approfondita attività di analisi e di confronto con gli operatori dei settori coinvolti, l'assegnazione della banda di frequenza 694-790 MHz ai servizi mobili a banda larga nel 2020, con un margine di flessibilità di due anni in più o in meno, proprio per tener conto delle diverse condizioni del mercato televisivo nei singoli Stati membri;

il 19 febbraio 2015 il gruppo Politica dello spettro radio (RSPG), composto da esperti degli Stati membri e della Commissione europea, ha adottato un parere in cui si afferma che i singoli Stati membri devono avere la facoltà, per giustificati motivi, di ritardare di due anni oltre la data del 2020 l'assegnazione della banda dei 700 Mhz ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili;

nella determinazione del termine entro cui la banda di frequenza dei 700 MHz dovrà essere assegnata ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili occorre pertanto mantenere quella flessibilità necessaria per garantire anche agli Stati membri, come l'Italia, in cui la fornitura di servizi audiovisivi mediante la piattaforma del digitale terrestre ha la più ampia diffusione, una transizione ordinata e priva di oneri aggiuntivi per gli utenti e per le imprese del settore radiotelevisivo;

le proposte della Commissione europea di cui all'articolo 4 dell'atto in esame implicano la possibilità che gli Stati membri possano autorizzare, già prima della nuova valutazione prevista per il 2025, l'utilizzo della banda di frequenza 470-694 MHz per sistemi terrestri in grado

di fornire servizi di comunicazione elettronica diversi dalle reti di trasmissione televisiva; occorre d'altra parte salvaguardare l'uso primario di tale banda per la fornitura di servizi di media audiovisivi in digitale terrestre, tenendo conto dell'esigenza degli operatori di tale settore di disporre di un orizzonte temporale adeguato in cui programmare la propria attività, anche in relazione agli sviluppi tecnologici e di mercato;

anche riguardo a questo aspetto è opportuno richiamare le indicazioni contenute nel Rapporto Lamy, che ha evidenziato l'esigenza di offrire alla trasmissione televisiva in digitale terrestre adeguate rassicurazioni per gli investimenti che dovrà effettuare, per cui, come si afferma nel citato Rapporto, risulta necessario garantire ad essa l'accesso alla banda di frequenza 470-694 MHz fino al 2030, mantenendo fino a tale data riservato alla fornitura di servizi di media audiovisivi in digitale terrestre l'uso primario della suddetta banda di frequenza e prevedendo un'ulteriore valutazione nel 2025;

invita le competenti istituzioni dell'Unione europea e il Governo italiano ad assumere tutte le appropriate iniziative perché nell'*iter* di definizione e approvazione della decisione in esame si tenga conto delle seguenti osservazioni:

1) risulta opportuno, in linea con le conclusioni del Rapporto presentato alla Commissione europea da Pascal Lamy sui risultati del lavoro del Gruppo di alto livello sul futuro utilizzo della banda UHF e con il parere del gruppo Politica dello spettro radio (RSPG), richiamati in premessa, prevedere che gli Stati membri possano ritardare per un massimo di due anni il termine stabilito alla fine del 2020, entro cui autorizzare l'uso della banda di frequenza 694-790 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili, in modo da tener conto delle particolari esigenze di utilizzo dello spettro connesse alle condizioni nazionali della fornitura dei servizi di media audiovisivi;

2) risulta opportuno, sempre in linea con le conclusioni del Rapporto Lamy e con il parere del gruppo Politica dello spettro radio (RSPG), prevedere che l'uso della banda di frequenza 470-694 MHz sia riservato alla fornitura di servizi di media audiovisivi mediante digitale terrestre e alle apparecchiature PMSE audio senza fili fino al 2030, escludendo, fino a tale termine, o, in ogni caso, fino al termine che sarà fissato sulla base degli esiti della nuova valutazione prevista per il 2025, la possibilità di autorizzare l'uso della suddetta banda di frequenza per sistemi terrestri destinati a fornire servizi di comunicazione elettronica diversi dalle reti di trasmissione televisiva;

3) anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 5 della proposta di decisione, risulta opportuno, a livello di Unione europea, valutare in senso favorevole l'eventuale adozione da parte degli Stati membri, ove ne riscontrino l'esigenza, di misure che favoriscano l'acquisto di nuovi apparecchi televisivi da parte degli utenti e i necessari adeguamenti tecnologici da parte degli operatori radiotelevisivi, considerando con particolare attenzione le iniziative che possono facilitare il coordinamento tra il processo di transizione nell'uso della banda di frequenza 694-790 MHz e l'effettiva diffusione tra il pubblico del nuovo *standard* per la trasmissione televisiva digitale terrestre DVB-T2 e delle codifiche più avanzate, i quali permettono un più efficiente utilizzo dello spettro e possono pertanto rendere assai più agevole la liberazione della suddetta banda di frequenza;

evidenza altresì al Governo, per quanto concerne i profili di competenza

nazionale connessi alle previsioni della proposta di decisione in esame, l'opportunità di:

a) prendere in considerazione, sulla base di un'attenta verifica delle caratteristiche degli apparecchi riceventi in uso nel Paese, iniziative volte a sostenere, sia attraverso un'idonea informazione, sia attraverso misure compensative rivolte in particolare alle fasce della popolazione economicamente svantaggiate, la diffusione tra gli utenti di apparecchi televisivi conformi alle nuove tecnologie, anche al fine di permettere un uso più efficiente dello spettro, tenendo conto al riguardo anche dei costi connessi allo smaltimento dei vecchi apparecchi;

b) individuare le modalità più idonee per assicurare una adeguata capacità trasmissiva alle emittenti locali, tenuto conto della particolare rilevanza che tale settore assume nel nostro Paese, anche in relazione alla spiccata individualità, sotto il profilo storico, culturale ed economico, delle diverse aree del territorio nazionale;

c) per quanto concerne il settore dei servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili, individuare le iniziative che, in prospettiva, consentano l'effettiva disponibilità delle frequenze assegnate a tale settore a costi equi e proporzionati, riconoscendo adeguata rilevanza, anche in relazione alla stessa assegnazione delle frequenze, agli impegni che gli operatori intendono assumere per sviluppare l'infrastruttura mobile; più in generale, perseguire, attraverso tutte le misure utili, l'obiettivo prioritario della diffusione della banda larga e ultralarga, quale infrastruttura essenziale per lo sviluppo economico e sociale del Paese.

ALLEGATO 2

Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura (Testo unificato C. 1504 Giancarlo Giordano e C. 2267 Zampa)**PARERE APPROVATO**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato il testo unificato delle proposte di legge recanti « Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura » (C. 1504 Giancarlo Giordano e C. 2267 Zampa),

premessi che:

il provvedimento in esame mira a favorire e sostenere la lettura quale mezzo per la conoscenza e la cultura e a promuovere il libro, in tutte le sue manifestazioni e su qualsiasi supporto, riaffermandone il valore come strumento insostituibile di conoscenza e formazione culturale;

in particolare, l'articolo 4 prevede la possibilità di accesso a distanza a pubblicazioni e documenti digitali contenuti nelle biblioteche pubbliche, nel luogo e nel momento scelti dall'utente, nei rispetto della normativa in materia di diritto d'autore, protezione dei dati personali e sicurezza pubblica; il medesimo articolo prevede altresì che le biblioteche pubbliche promuovano attività e servizi finalizzati ad alfabetizzare l'utente all'uso delle tecnologie dell'informazione più diffuse e ad istruire l'utente sulle tecniche di ricerca dell'informazione;

l'articolo 6 prevede la digitalizzazione del patrimonio di biblioteche, ar-

chivi, musei, scuole statali di ogni ordine e grado, di istituti per la conservazione e la tutela del patrimonio cinematografico e sonoro, della RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. e di ogni società del medesimo gruppo; l'articolo precisa che la digitalizzazione deve essere eseguita utilizzando *standard* aperti e idonei alla piena interoperabilità dei formati dei *file* e dei metadati nel contesto del web semantico, affidando al Servizio bibliotecario nazionale l'armonizzazione e l'integrazione dei progetti di digitalizzazione del patrimonio librario, nonché il compito di assicurare l'accesso aperto, libero e gratuito da parte degli utenti;

appare ampiamente condivisibile l'obiettivo di diffusione della lettura come elemento chiave per la piena formazione culturale della persona e appare altresì apprezzabile il sostegno alle nuove modalità di fruizione del libro, nella pluralità di supporti in cui il prodotto editoriale può essere accolto grazie alle nuove tecnologie;

appare altresì pienamente condivisibile la previsione di *standard* aperti e interoperabili per garantire il massimo grado di libertà dell'utente nella fruizione del prodotto editoriale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva su « Industria 4.0 »: quale modello applicare al tessuto industriale italiano. Strumenti per favorire la digitalizzazione delle filiere industriali nazionali – Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE) (*Svolgimento e conclusione*) 93

SEDE REFERENTE:

Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata. C. 3258 Minardo e C. 3337 Cancelleri (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3725*) . 94

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura. Testo unificato C. 1504 Giancarlo Giordano e abbinate (Parere alla VII Commissione) (*Esame e rinvio*) 94

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 96

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 27 aprile 2016. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 9.25.

Indagine conoscitiva su « Industria 4.0 »: quale modello applicare al tessuto industriale italiano. Strumenti per favorire la digitalizzazione delle filiere industriali nazionali – Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE).

(Svolgimento e conclusione).

Guglielmo EPIFANI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche, attraverso

la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Claudio DE ALBERTIS, *presidente dell'Associazione nazionale costruttori edili*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Lorenzo BASSO (PD) e Alberto BOMBASSEI (SCpI)

Claudio DE ALBERTIS, *presidente dell'Associazione nazionale costruttori edili*, risponde ai quesiti posti.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ringrazia l'audito per il suo contributo e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 27 aprile 2016. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 15.

Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata.

C. 3258 Minardo e C. 3337 Cancelleri.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3725).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 aprile 2016.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che, in data 26 aprile 2016, è stata assegnata alla Commissione, in sede referente, la proposta di legge C. 3725 d'iniziativa del deputato Basso « Disciplina dell'attività di ristorazione e ricettiva in abitazione privata » che verte su materia identica a quella delle proposte di legge C. 3258 Minardo e C. 3337 Cancelleri. Ne dispone, pertanto l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Nessun chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 27 aprile 2016. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 15.05.

Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura.

Testo unificato C. 1504 Giancarlo Giordano e abbinate.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Veronica TENTORI (PD), *relatrice*, illustra il contenuto del testo unificato delle proposte di legge C. 1504 Giancarlo Giordano e C. 2267 Zampa, trasmesso dalla Commissione di merito. Il testo unificato in esame è composto da 12 articoli.

L'articolo 1 dispone che la Repubblica favorisce e sostiene la lettura quale mezzo per la conoscenza e la cultura e promuove il libro, in tutte le sue manifestazioni e su qualsiasi supporto, promuovendo interventi volti a sostenere e incentivare la produzione, la conservazione, la fruizione e la circolazione dei libri; a tal fine, lo Stato, le regioni e gli altri enti territoriali, secondo il principio di leale cooperazione e nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano la piena attuazione dei principi contenuti nella presente legge.

L'articolo 2 dispone che, per garantire la continuità delle politiche di promozione della lettura, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere della Conferenza Unificata, mediante procedure di consultazione delle categorie professionali interessate, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, viene definito ogni tre anni il Piano d'azione nazionale per la promozione della lettura, che garantisce gli stanziamenti necessari per la sua realizzazione sulla base di criteri di equità, omogeneità territoriale ed efficacia. Tale piano risponde alle finalità definite nel comma 3 del medesimo articolo, tra le

quali, segnalò la diffusione dell'abitudine alla lettura, la garanzia di un accesso ampio e privo di discriminazioni alla produzione editoriale e al libro, con particolare riguardo alla rimozione degli squilibri territoriali, la promozione della frequentazione di biblioteche e librerie, la promozione della conoscenza della produzione libraria italiana e delle buone pratiche di promozione della lettura realizzate da soggetti pubblici e privati, anche in collaborazione fra loro, sostenendone la diffusione sul territorio nazionale e, in particolar modo, tra istituzioni pubbliche ed associazioni professionali del settore librario e, infine, la promozione della formazione degli operatori di tutte le istituzioni coinvolte nella realizzazione del suddetto Piano d'azione nazionale e della dimensione interculturale e plurilingue della lettura nell'ambito delle istituzioni scolastiche. Il comma 7 del suddetto articolo affida il coordinamento e l'attuazione delle attività del Piano d'azione, il monitoraggio e la valutazione dei risultati, al Centro per il libro e la lettura di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 171 del 2014. All'articolo 2 segnalò in particolare, la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 2: in base a tale disposizione le amministrazioni pubbliche, in collaborazione con l'industria editoriale, promuovono la gestione sostenibile dei libri attraverso l'individuazione di sistemi di certificazione in grado di garantirne un'origine forestale ecologicamente responsabile.

L'articolo 3 stabilisce che le regioni e gli altri enti diano attuazione al Piano d'azione nazionale attraverso la stipula di patti locali per la lettura, prevedendo anche la partecipazione di altri soggetti pubblici, in particolar modo le scuole pubbliche, e privati operanti sul territorio e interessati alla promozione della lettura. Inoltre, i commi da 3 a 5 dettano disposizioni riguardanti il Centro per il libro e la lettura che provvede al censimento periodico e alla raccolta di dati statistici relativi all'attuazione dei Patti locali per la lettura e che, d'intesa con l'Associazione nazionale comuni d'Italia, rilascia la qua-

lifica di « Città del libro » alle amministrazioni locali che dispongono dei requisiti richiesti.

L'articolo 4 reca disposizioni sulle biblioteche pubbliche, che adeguano l'erogazione dei propri servizi alle caratteristiche determinate dal decreto del ministro dei beni e delle attività culturali, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

L'articolo 5 riguarda i sistemi bibliotecari, ovvero reti di biblioteche che cooperano per il raggiungimento di finalità e obiettivi di servizio comuni condividendo possibili strutture e risorse. Il comma 2 del suddetto articolo prevede che i sistemi bibliotecari territoriali, per specifici servizi o attività, possono avviare progetti di cooperazione bibliotecaria di area vasta, anche se non coincidenti con gli ambiti territoriali individuati dalle regioni di appartenenza, o progetti di cooperazione con biblioteche di differente tipologia, finalizzati a migliorare la qualità dei servizi e a promuovere la pratica della lettura. Il comma 3 affida all'Istituto Centrale per il Catalogo unico delle biblioteche italiane (ICCU), l'individuazione dei servizi la cui dimensione ottimale coincide con l'ambito nazionale e le modalità di finanziamento e attuazione della cooperazione bibliotecaria in tali ambiti. Il comma 4 del medesimo articolo prevede che le regioni disciplinano, d'intesa con l'ICCU, gli ambiti territoriali della cooperazione bibliotecaria e le modalità di costituzione dei sistemi bibliotecari nonché le modalità di adesione al sistema bibliotecario regionale delle biblioteche di interesse locale appartenenti ai privati.

L'articolo 6 reca disposizioni sulla digitalizzazione delle collezioni di biblioteche, affidando al servizio bibliotecario nazionale il compito di assicurare l'accesso aperto alle opere presenti anche in formato digitale, dettando altresì i requisiti dei contratti o convenzioni che i soggetti pubblici possono stipulare per attribuire a terzi il diritto di utilizzazione esclusiva delle riproduzioni digitali delle opere in loro possesso e di cui possono liberamente disporre la comunicazione al pubblico.

L'articolo 7 detta disposizioni per la promozione della lettura a scuola, prevedendo, tra l'altro, al comma 4 che, per assicurare il pieno utilizzo e la migliore gestione delle risorse, le biblioteche scolastiche, singole o in rete, collaborano con i sistemi bibliotecari territoriali e nazionale, condividendo strumenti informatici e di catalogazione, nonché attività di formazione. Viene, altresì, istituita, al comma 8 del medesimo articolo, la Settimana della lettura a scuola, cui partecipano ogni anno le scuole statali e non statali di ogni ordine e grado, come momento di sensibilizzazione alla lettura.

L'articolo 8, di particolare interesse per le competenze della X Commissione, contiene disposizioni per promuovere la lettura e l'acquisto di libri, prevedendo, a tal fine, una carta elettronica per le librerie a partire dal 1° gennaio 2017 di importo nominale di 200 euro annui, che può essere utilizzata per l'acquisto di libri, anche digitali, muniti di codice ISBN, esclusi i libri di testo.

Il successivo articolo 9 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Fondo per la promozione del libro e della lettura, finalizzato all'attuazione del Piano d'azione nazionale per la promozione della lettura e dei Patti locali disciplinati

dalla presente legge, la cui gestione è affidata al Centro per il libro e la lettura, sulla base degli indirizzi contenuti nel Piano d'azione nazionale, autorizzando a tal fine la spesa di un milione di euro annui.

L'articolo 10, di particolare interesse per le competenze della X Commissione, reca misure per il sostegno delle librerie indipendenti, ovvero di imprese commerciali, non controllate da gruppi di società della distribuzione, che esercitano in maniera prevalente la vendita al dettaglio di libri, in locali accessibili al pubblico o in rete.

L'articolo 11 reca le norme di copertura finanziaria. Infine, l'articolo 12 contiene disposizioni finali.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 27 aprile 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10. alle 15.15.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

- 7-00963 Rizzetto: Proroga della cassa integrazione in deroga dei dipendenti della società Alitalia Maintenance Systems.
- 7-00979 Miccoli: Iniziative per la tutela sul piano occupazionale dei dipendenti della società Alitalia Maintenance Systems.
- 7-00981 Lombardi: Iniziative per la tutela sul piano occupazionale dei dipendenti della società Alitalia Maintenance Systems (*Discussione congiunta e rinvio*) 97

SEDE CONSULTIVA:

- Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. C. 3634, approvata dal Senato (Parere alla II Commissione) (*Rinvio dell'esame*) 99

RISOLUZIONI

Mercoledì 27 aprile 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Luigi Bobba.

La seduta comincia alle 15.

7-00963 Rizzetto: Proroga della cassa integrazione in deroga dei dipendenti della società Alitalia Maintenance Systems.

7-00979 Miccoli: Iniziative per la tutela sul piano occupazionale dei dipendenti della società Alitalia Maintenance Systems.

7-00981 Lombardi: Iniziative per la tutela sul piano occupazionale dei dipendenti della società Alitalia Maintenance Systems.

(Discussione congiunta e rinvio).

La Commissione inizia la discussione congiunta delle risoluzioni.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che, come stabilito nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 21 aprile, la discussione delle risoluzioni n. 7-00963 Rizzetto e 7-00979 Miccoli, che, riguardando il medesimo argomento, avverrà in forma congiunta. Segnala, altresì, che successivamente è stata presentata anche la risoluzione 7-00981 Lombardi che, riguardando la stessa materia, sarà discussa congiuntamente alle altre due risoluzioni.

Fa presente, inoltre, che è stata, inoltre, preannunciata la presentazione di una risoluzione sulla stessa materia da parte dell'onorevole Polverini.

Avverte, quindi, che oggi avrà luogo l'illustrazione delle risoluzioni in titolo, nonché l'eventuale svolgimento di interventi nell'ambito della loro discussione, mentre il parere del Governo sarà acquisito in una successiva seduta.

Dà quindi la parola ai presentatori degli atti di indirizzo ai fini della loro illustrazione.

Walter RIZZETTO (FdI-AN) segnala di avere presentato una nuova formulazione della sua risoluzione che tiene conto, nelle premesse, della circostanza che lo scorso 11 aprile è stato reso noto il mancato rinnovo della cassa integrazione in favore dei 240 dipendenti della Alitalia Maintenance Systems (AMS) per i quali, pertanto, sarà avviata tra breve la procedura di licenziamento. Dalla stampa locale si apprende che vi sarebbero aziende straniere interessate a rilevare le attività di AMS ma si tratta solo di notizie il cui fondamento non può essere verificato. La riformulazione ha riguardato anche il dispositivo della risoluzione, nella parte in cui si richiede al Governo l'impegno di garantire la ricollocazione dei 240 dipendenti di AMS, salvaguardando le loro competenze e professionalità, in linea con quanto richiesto anche nel dispositivo della risoluzione presentata dal collega Miccoli. Osserva che, per il numero dei lavoratori coinvolti, la vertenza AMS è una delle più importanti in questo momento, almeno per quanto riguarda la regione Lazio, e auspica che le risoluzioni che saranno votate da tutti i gruppi della Commissione possano influire positivamente sulle parti che in questo momento partecipano al tavolo costituito presso il Ministero dello sviluppo economico.

Marco MICCOLI (PD), illustrando la propria risoluzione, ricorda che proprio ieri il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Delrio ha firmato con il sindaco di Fiumicino un protocollo di intesa per il potenziamento dei collegamenti viari e ferroviari tra Roma e l'aeroporto Leonardo da Vinci. Tale protocollo rientra nel più ampio piano per il potenziamento dello scalo, con l'aumento del numero dei passeggeri in scalo e in transito. È pertanto un paradosso che, nel momento in cui ci si prepara a incrementare il numero dei vettori in atterraggio e in partenza a Fiumicino, la Alitalia Maintenance Systems (AMS), una delle aziende *leader* nel nostro Paese nella manutenzione degli aerei, dichiara fallimento e chiude. Chiede, pertanto, al Governo l'impegno a non

disperdere l'esperienza dei dipendenti di AMS, per consentire al nostro Paese di mantenere alti gli *standard* di professionalità e di sicurezza dei voli. Tra gli strumenti ai quali si potrebbe ricorrere per consentire il mantenimento dei livelli occupazionali, a suo avviso, ci sono il prolungamento della copertura da parte degli ammortizzatori sociali e il ricorso a clausole sociali, che impongano all'acquirente di AMS di riassorbirne i dipendenti.

Davide TRIPIEDI (M5S), illustrando la risoluzione 7-00981 Lombardi, di cui è cofirmatario, si associa alle considerazioni svolte dai colleghi sulla competenza e sulla professionalità dei dipendenti di Alitalia Maintenance Systems (AMS). Auspica, pertanto, che le risoluzioni in discussione possano contribuire a una positiva soluzione della vicenda, ritenendo opportuno che, come prospettato dal suo gruppo, sia coinvolto nella vertenza in atto anche del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Delrio.

Roberto SIMONETTI (LNA) preannuncia la prossima presentazione di una risoluzione, a sua prima firma, sul medesimo argomento.

Renata POLVERINI (FI-PdL), ricordando che è in corso di presentazione una sua risoluzione sull'argomento, ricorda che la questione relativa ad Alitalia Maintenance Systems (AMS) era stata affrontata all'interno della più generale vicenda riguardante la crisi di Alitalia, con il decreto-legge n. 134 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 166 del 2008, attraverso l'impiego di ingenti risorse pubbliche. Ricorda ancora che la Regione Lazio, di cui allora era presidente, aveva stanziato 10 milioni di euro, in parte provenienti dal Fondo sociale europeo, per la formazione dei lavoratori, di cui sono stati spesi solo la metà. A suo avviso, per arrivare alla soluzione della vicenda, bisogna fare leva sulla competenza dei dipendenti di AMS, che, al contempo, garantisce anche la sicurezza dei voli. Ritiene, pertanto, necessario che la manu-

tenzione degli aeromobili continui a essere realizzata in Italia, e che siano italiani gli imprenditori che rileveranno AMS, con modalità che dovranno necessariamente avere carattere innovativo, dal momento che i lavoratori sono già in fase di licenziamento.

Giovanna MARTELLI (SI-SEL), constatata la sostanziale concordanza degli orientamenti dei gruppi, auspica che la Commissione giunga all'approvazione di un testo unificato delle diverse risoluzioni in discussione e di quelle che verranno presentate a breve.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 27 aprile 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 15.10.

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.

C. 3634, approvata dal Senato.

(Parere alla II Commissione).

(Rinvio dell'esame).

Cesare DAMIANO, *presidente*, constatato che sono appena ripresi i lavori dell'Assemblea, rinvia l'esame del provvedimento ad una seduta da convocare nella giornata di domani.

La seduta termina alle 15.15.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00705 Silvia Giordano e 7-00953 Miotto: Trasparenza degli accordi stipulati dall'AIFA con le case farmaceutiche (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Reiezione della risoluzione 7-00705 – Approvazione della risoluzione n. 8-00177</i>)	100
ALLEGATO (<i>Nuovo testo approvato dalla Commissione</i>)	105

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura. Nuovo testo unificato C. 1504 Giancarlo Giordano e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	102
---	-----

RISOLUZIONI

Mercoledì 27 aprile 2016. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 15.

7-00705 Silvia Giordano e 7-00953 Miotto: Trasparenza degli accordi stipulati dall'AIFA con le case farmaceutiche.

(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Reiezione della risoluzione 7-00705 – Approvazione della risoluzione n. 8-00177).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo, rinviata, da ultimo, nella seduta del 19 aprile 2016.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il sottosegretario De Filippo ha espresso parere con-

trario sulla risoluzione Silvia Giordano 7-00705 e parere favorevole sulla risoluzione Miotto 7-00953, proponendo una riformulazione dell'impegno ivi contenuto. A seguito del dibattito scaturito dall'espressione di tali pareri, si era convenuto di differire la fase della votazione delle risoluzioni ad altra seduta.

Chiede, quindi, al rappresentante del Governo se intenda intervenire.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO ribadisce che il Governo segue con costante attenzione la delicata materia oggetto delle risoluzioni, riconoscendo l'importanza di un corretto lavoro amministrativo da svolgersi con un percorso lineare, nell'interesse del Servizio sanitario nazionale.

Manifesta la disponibilità del Governo ad accogliere alcune delle sollecitazioni scaturite dal dibattito, ritenute compatibili con la tutela di tali obiettivi. Propone, quindi, la seguente riformulazione degli impegni contenuti nella risoluzione Miotto 7-00953: « impegna il Governo: ad avviare ogni utile iniziativa finalizzata a dare attuazione alla predetta direttiva 89/105/

CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, con particolare riferimento alle attività di controllo relative all'immissione sul mercato di specialità medicinali; ad adottare iniziative volte a garantire che, nel futuro, non si ricorra ad accordi con clausole di riservatezza per l'acquisto di medicinali, ad eccezione di casi straordinari – sia per la rilevanza terapeutica innovativa che per le dimensioni dell'impatto finanziario – valutando comunque, in tali specifiche circostanze, di conformarsi ai consolidati orientamenti comunitari e, ove esistenti, alle indicazioni fornite dall'EMA, nonché a sottoporre le clausole di riservatezza alla vigilanza dell'Autorità nazionale anticorruzione e, anche in attuazione dell'articolo 162 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (cosiddetto « codice appalti »), al controllo della Corte dei conti ».

Anna Margherita MIOTTO (PD), nel ringraziare il rappresentante del Governo per la disponibilità manifestata, accetta in linea di massima la proposta di riformulazione degli impegni della propria risoluzione, esprimendo tuttavia alcuni dubbi sulla funzione che risulterebbe affidata all'ANAC. Segnala altresì l'esigenza di modificare una parte delle premesse, eliminando il riferimento ad uno specifico medicinale, il Kalydeco, in quanto oggetto di una procedura diversa da quella degli altri medicinali ivi menzionati.

Donata LENZI (PD), venendo incontro alle perplessità manifestate dalla collega Miotto, suggerisce di inserire un riferimento esplicito alle competenze dell'ANAC.

Anna Margherita MIOTTO (PD) condivide nel merito la proposta della deputata Lenzi.

Massimo Enrico BARONI (M5S) segnala che la formulazione del secondo impegno sembra indicare che il ruolo di vigilanza dell'ANAC si riferisca non al merito dei contratti secretati ma solo alla legittimità delle clausole di riservatezza. Chiede, inoltre, chiarimenti circa le mo-

dalità dei controlli da parte della Corte dei conti.

Donata LENZI (PD) fa presente che il nuovo codice degli appalti disciplina già le modalità di verifica dei contratti secretati da parte della Corte dei conti, con una disposizione che nasce in relazione al settore della difesa ma che può essere estesa alla generalità dei contratti secretati, anche in altri settori. Quanto al ruolo dell'ANAC, segnala che in altre situazioni, ad esempio per quanto riguarda l'acquisto delle siringhe, è già prevista un'attività di controllo da parte dell'Autorità, che entra nel merito dell'importo da erogare.

Paola BINETTI (AP) osserva che la procedura di controllo delineata negli impegni della risoluzione 7-00953 sembra offrire le più ampie garanzie affinché si raggiunga un giusto prezzo per l'acquisto di farmaci innovativi, assicurando le migliori condizioni possibili per il Servizio sanitario nazionale.

Mario MARAZZITI, *presidente*, a supporto delle argomentazioni addotte dalla deputata Lenzi, anche al fine di chiarire ulteriormente alcuni dei dubbi emersi, dà lettura dell'articolo 162 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (cosiddetto « codice appalti »).

Giulia GRILLO (M5S) si associa alla segnalazione effettuata dal collega Baroni, proponendo, in relazione alla vigilanza dell'ANAC, di prevedere un riferimento agli accordi e non alle clausole di riservatezza.

Anna Margherita MIOTTO (PD) concorda con la proposta della deputata Grillo e riformula ulteriormente la risoluzione di cui è prima firmataria.

Mario MARAZZITI, *presidente*, pone in votazione la risoluzione Silvia Giordano n. 7-00705.

La Commissione respinge la risoluzione Silvia Giordano n. 7-00705.

Giulia GRILLO (M5S), evidenziando che la risoluzione appena respinta si prefiggeva obiettivi più ambiziosi, e manifestando alcuni dubbi sul merito della risoluzione Miotto 7-00953, riconosce comunque alcuni elementi positivi presenti nella ulteriore riformulazione della risoluzione medesima.

Preannuncia, pertanto, l'astensione del suo gruppo.

Mario MARAZZITI, *presidente*, pone in votazione la risoluzione Miotto n. 7-00953, come da ultimo riformulata.

La Commissione approva il nuovo testo della risoluzione Miotto n. 7-00953, che assume il n. 8-00177 (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 15.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 27 aprile 2016. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.

La seduta comincia alle 15.20.

Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura.

Nuovo testo unificato C. 1504 Giancarlo Giordano e abb.

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Elisa MARIANO (PD), *relatrice*, fa presente che il testo unificato all'esame della Commissione, approvato lo scorso 6 aprile dalla VII Commissione (Cultura) al termine di un esame durato oltre due anni, si compone di 12 articoli.

Evidenzia quindi che l'articolo 1 reca i principi e le finalità del provvedimento, indicando, tra l'altro, la promozione del libro, in tutte le sue manifestazioni e su

qualsiasi supporto, come strumento insostituibile per l'autonomia di giudizio e la capacità di pensiero critico.

L'articolo 2 dispone l'adozione ogni tre anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, del Piano d'azione nazionale per la promozione della lettura, tenendo conto di alcune finalità tra cui quelle di diffondere l'abitudine alla lettura come strumento per la crescita individuale e per lo sviluppo sociale ed economico della Nazione e di garantire un accesso ampio e privo di discriminazioni alla produzione editoriale e al libro, con particolare riguardo alla rimozione degli squilibri territoriali. Il Piano d'azione deve prevedere interventi mirati su specifiche fasce di lettori, anche al fine di prevenire o contrastare fenomeni di esclusione sociale, e contenere indicazioni circa le azioni da avviare per promuovere la lettura nella prima infanzia, nei luoghi di detenzione, con specifico riferimento agli istituti penali minorili nazionali, da parte dei minori ospedalizzati a lunga degenza, oltre a promuovere la parità d'accesso alla produzione editoriale da parte delle persone con difficoltà di lettura o disabilità fisiche e sensoriali.

L'articolo 3 disciplina il contributo delle regioni e degli altri enti territoriali all'attuazione al Piano d'azione nazionale prevedendo anche, in base a specifici requisiti, il conferimento del titolo di « Città del libro ».

Fa presente, poi, che l'articolo 4 prevede che le biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti territoriali, delle università e degli enti culturali e di ricerca, garantiscano a tutti il diritto allo studio, alla ricerca, alla documentazione, all'apprendimento permanente, allo svago, all'informazione e alla conoscenza registrata, nonché l'accesso ai libri, indipendentemente dalla natura dei supporti e dai formati, la conservazione della produzione editoriale nazionale e l'attuazione degli interventi di promozione della lettura per mezzo di un complesso di servizi, attività e programmi organizzati allo scopo. Il successivo articolo 5 regola l'implementazione dei Sistemi bibliotecari.

L'articolo 6 dispone che le biblioteche, gli archivi, i musei, le scuole statali di ogni ordine e grado, gli istituti per la conservazione e la tutela del patrimonio cinematografico e sonoro e la Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. e ogni società del medesimo gruppo favoriscano la digitalizzazione del loro patrimonio, per assicurarne la conservazione a lungo termine, promuoverne la conoscenza e garantirne le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica.

L'articolo 7 prevede che le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado promuovono l'istituzione di Reti di biblioteche, individuando una scuola capofila in cui operi personale in possesso di idonee qualifiche professionali nella gestione di servizi di biblioteca, documentazione, competenze informative e promozione della lettura.

L'articolo 8 reca, insieme ad alcune delle richiamate finalità del Piano d'azione nazionale per la promozione della lettura di cui all'articolo 2, le disposizioni più attinenti alle competenze della XII Commissione. Infatti, al fine di promuovere l'acquisto dei libri da parte dei cittadini italiani o di altri Paesi membri dell'Unione europea, residenti nel territorio nazionale, si prevede l'assegnazione di una carta elettronica dell'importo nominale di 200 euro annui, che può essere utilizzata per l'acquisto di libri, anche digitali, muniti di codice ISBN, esclusi i libri di testo. La carta è assegnata nel rispetto del limite di spesa di 50 milioni di euro annui e ne hanno titolo i soggetti individuati secondo le soglie di reddito stabilite con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sulla base dell'ISEE. Viene contestualmente abrogato l'articolo 9 del decreto-legge n. 145 del 2013, recante misure per favorire la diffusione della lettura.

Ricorda, inoltre, che il Centro per il libro e la lettura, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2010, n. 34, promuove accordi con le associazioni degli editori e dei librai al fine di consentire il rilascio di buoni acquisto di libri in favore di persone in cerca di

occupazione, secondo le modalità e i requisiti stabiliti con regolamento adottato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Viene infine integrato il comma 46 dell'articolo 23 della legge n. 98 del 2011, che ha previsto la possibilità di destinare il cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche anche al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, prevedendo anche il finanziamento dell'attività di promozione dei libri e della lettura.

L'articolo 9 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, un Fondo per la promozione del libro e della lettura, finalizzato all'attuazione del Piano d'azione nazionale per la promozione della lettura e dei Patti locali, con una dotazione annua di un milione di euro. La gestione del Fondo è affidata al Centro per il libro e la lettura, sulla base degli indirizzi contenuti nel Piano d'azione nazionale.

Con l'articolo 10 sono introdotte misure per il sostegno delle librerie indipendenti, definite come imprese commerciali, non controllate da gruppi di società della distribuzione, che esercitano in maniera prevalente la vendita al dettaglio di libri, in locali accessibili al pubblico o in rete.

L'articolo 11 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento in esame, determinato in euro 7 milioni per l'anno 2016 e in euro 65 milioni a decorrere dall'anno 2017, a cui si provvede abrogando le esenzioni di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 330 del 1994 e di cui all'articolo 1, comma 496, della legge n. 266 del 2005 (imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate per le cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni) e riducendo, fino a determinare un risparmio di euro 56,5 milioni, l'agevolazione di cui all'articolo 1, comma 48, della legge n. 244 del 2007 (applicazione di un'imposta sostitutiva per il recupero a tassazione delle deduzioni

extracontabili dal reddito d'impresa e dal valore della produzione effettuate fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007).

Fa presente, infine, che l'articolo 12 dispone che con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo sia modificata l'organizzazione del Centro per il libro e la lettura al fine di consentire al medesimo di svolgere i compiti istituzionali in materia di promozione del libro e della lettura stabiliti dalla presente provvedimento.

Si riserva, quindi, di formulare una proposta di parere anche sulla base dei contributi che dovessero emergere dagli eventuali interventi dei componenti della Commissione.

Mario MARAZZITI, *presidente*, in considerazione della ripresa dei lavori dell'assemblea, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

ALLEGATO

7-00953 Miotto: Trasparenza degli accordi stipulati dall'Aifa con le case farmaceutiche.**NUOVO TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione,
premessò che:

la direttiva 89/105/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, riguardante la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità medicinali per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione per malattia, è stata adottata considerando che gli Stati membri hanno assunto misure di carattere economico per quanto riguarda la commercializzazione delle specialità medicinali, per controllare le spese a carico dei servizi sanitari per tali specialità medicinali, misure che includono controlli diretti e indiretti dei prezzi delle specialità medicinali come una conseguenza dell'inadeguatezza o dell'assenza di concorrenza nel mercato delle specialità medicinali e restrizioni della gamma delle specialità coperte dai regimi nazionali di assicurazione malattia;

lo scopo principale delle predette misure è la promozione della salute pubblica attraverso un'adeguata disponibilità di specialità medicinali a prezzi ragionevoli; tuttavia, tali misure dovrebbero servire anche a promuovere l'efficienza produttiva delle specialità medicinali e ad incoraggiare la ricerca e lo sviluppo di nuove specialità medicinali, da cui dipende in definitiva il mantenimento di un alto livello di salute pubblica nella Comunità;

disparità in tali misure possono ostacolare o falsare il commercio intracomunitario delle specialità medicinali e quindi pregiudicare direttamente il funzionamento del mercato comune delle specialità medicinali;

l'obiettivo della direttiva era quello di ottenere una visione d'insieme delle intese nazionali in materia di prezzi, compreso il modo in cui esse operano nei singoli casi e tutti i criteri su cui sono basate, e di renderle note a tutte le persone interessate dal mercato delle specialità medicinali negli Stati membri, informazioni queste che dovrebbero essere rese pubbliche;

è necessario stabilire una serie di esigenze per assicurare che tutti gli interessati possano verificare che le misure nazionali non costituiscano restrizioni quantitative alle importazioni o esportazioni né misure di effetto equivalente; tuttavia queste esigenze non intaccano le politiche degli Stati membri che basano la determinazione dei prezzi delle specialità medicinali in primo luogo sulla libera concorrenza; dette esigenze non influenzano nemmeno le politiche nazionali per la fissazione dei prezzi e la determinazione dei regimi di previdenza sociale, salvo nella misura in cui sia necessario raggiungere la trasparenza prevista dalla direttiva;

in Italia, tutti i medicinali, per essere immessi in commercio, necessitano che sia loro attribuito un prezzo ed una classe di rimborsabilità, cioè se il farmaco è a carico del Servizio sanitario nazionale (medicinale di classe A e H) o del cittadino (medicinale di classe C);

la classe di rimborsabilità viene individuata durante la procedura di autorizzazione all'immissione in commercio; per i medicinali a carico del cittadino

(classe C) l'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) svolge un'azione di monitoraggio sui farmaci con obbligo di prescrizione (ricetta), verificando il rispetto di due condizioni (il prezzo del medicinale può essere aumentato ogni due anni (negli anni dispari) e l'incremento non può superare l'inflazione programmata), mentre per i farmaci senza obbligo di prescrizione (SOP) il prezzo è stabilito liberamente dal produttore;

per i medicinali rimborsati dal servizio sanitario nazionale (classe A e H) esiste un processo di negoziazione dei prezzi che coinvolge l'Aifa e l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio;

la determinazione del prezzo dei medicinali rimborsati dal servizio sanitario nazionale, mediante la contrattazione tra Agenzia italiana del farmaco e le aziende farmaceutiche (legge n. 326 del 2003), è un'attività che l'Agenzia svolge sulla base delle modalità e dei criteri indicati nella deliberazione del CIPE del 10 febbraio 2001, recante « Individuazione dei criteri per la contrattazione del prezzo dei farmaci »;

il primo passo per l'avvio di questa attività è la presentazione, da parte dell'azienda farmaceutica, della domanda accompagnata da una documentazione dalla quale emergono:

a) un rapporto costo/efficacia positivo (il medicinale deve cioè essere ritenuto utile per il trattamento di patologie per le quali non esiste alcuna cura efficace o fornire una risposta più adeguata rispetto a medicinali già disponibili per le stesse indicazioni terapeutiche o presentare un rapporto rischio/beneficio più favorevole rispetto ad altri medicinali già disponibili in Prontuario per la stessa indicazione);

b) oppure altri elementi di interesse per il servizio sanitario nazionale, quantificandoli, se il nuovo medicinale non presenta una superiorità clinica significa-

tiva rispetto a prodotti già disponibili o sia quantomeno ugualmente efficace e sicuro di altri prodotti già disponibili;

a questo punto il Comitato prezzi e rimborso (CPR) dell'Aifa esamina le richieste di rimborsabilità pervenute, supportato anche dai dati di consumo e spesa forniti dall'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali (OSMED). Quindi, le contrattazioni che hanno come oggetto le specialità medicinali registrate secondo procedura nazionale, mutuo riconoscimento e centralizzata, potranno dar luogo ad un accordo con le aziende farmaceutiche in cui saranno specificati i prezzi e le condizioni di ammissione alla rimborsabilità. All'esito di tale procedura l'accordo potrà essere ratificato dalla Commissione tecnico scientifica e quindi sottoposto all'esame del consiglio di amministrazione dell'Agenzia per la successiva delibera che sarà poi pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*;

a partire da dicembre del 2014 hanno ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio alcuni medicinali innovativi, tra i quali quelli per l'eradicazione dell'epatite C, dai costi di trattamento non pubblicati quali: Sovaldi (Gilead), Olysio (Janssen), Daklinza (Bristol-Myers Squibb), Harvoni (Gilead), Viekirax-Exviera (AbbVie);

gli accordi intrapresi tra le case produttrici e l'Aifa prevedono una clausola di riservatezza che non consente la pubblicazione degli stessi;

lo stesso presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ha auspicato che tali accordi non si verificano più chiedendo al Governo di assumere iniziative affinché « Aifa non sigli accordi con le case farmaceutiche inerenti alla presenza di clausole di riservatezza, o qualunque altro elemento che mini la piena trasparenza, e affinché vengano pubblicati tutti i dati in possesso dell'Aifa inerenti alle decisioni prese per l'autorizzazione in commercio dei farmaci da parte del Comitato prezzi e rimborsi e del Comitato tecnico scientifico dell'Aifa »;

un ulteriore problema di fondo evidenziato dall'*Antitrust* è l'assenza di armonizzazione della materia a livello di Unione europea, dovuta al mantenimento delle relative competenze in capo agli Stati membri, che fa sì che la questione dei prezzi dei farmaci sia lasciata alla gestione a livello nazionale, mentre le imprese farmaceutiche definiscono sconti e politiche di prezzo a livello globale, con, non solo una sorta di asimmetria operativa che rende molto difficile giungere a soluzioni soddisfacenti per tutte le parti coinvolte, ma anche il rischio, ove si perseguano prezzi ritenuti troppo bassi dalle imprese, di non rifornire dei propri prodotti un intero Stato;

una valutazione sull'opportunità di tali accordi di riservatezza deve essere svolta dunque tenendo conto di un bilanciamento tra effetti a esclusivo vantaggio dell'impresa ed effetti a vantaggio del sistema sanitario nazionale e necessita di un'analisi caso per caso;

si apprezza, peraltro, la *ratio* da cui muove l'articolo 70, paragrafo 1, della direttiva europea 2014/25/UE sugli appalti, nonostante il diverso ambito di applicazione rispetto alla materia in esame,

impegna il Governo:

ad avviare ogni utile iniziativa finalizzata a dare attuazione alla predetta direttiva 89/105/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, con particolare riferimento alle attività di controllo relative all'immissione sul mercato di specialità medicinali;

ad adottare iniziative volte a garantire che, nel futuro, non si ricorra ad accordi con clausole di riservatezza per l'acquisto di medicinali, ad eccezione di casi straordinari – sia per la rilevanza terapeutica innovativa che per le dimensioni dell'impatto finanziario – valutando comunque, in tali specifiche circostanze, di conformarsi ai consolidati orientamenti comunitari e, ove esistenti, alle indicazioni fornite dall'EMA, nonché a sottoporre gli accordi con clausole di riservatezza alla vigilanza dell'Autorità nazionale anticorruzione, per quanto di competenza, e, anche in attuazione dell'articolo 162 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (cosiddetto « codice appalti »), al controllo della Corte dei conti.

(8-00177) « Miotto, Grassi, Casati, Carnovali, Murer, Capone, Amato, D'Incecco ».

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.
Testo unificato C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio (Parere alla XIII Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 108

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/67/UE concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (« regolamento IMI »). Atto n. 296 (*Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio*) 109

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 96/71/CE e del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi. COM(2016)128 final (Parere alla XI Commissione) (*Esame e rinvio*) 110

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 114

AVVERTENZA 114

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 27 aprile 2016. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 12.15.

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.

Testo unificato C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del testo unificato in oggetto, rinviato nella seduta del 20 aprile 2016.

Michele BORDO, *presidente*, ricorda che nella seduta dello scorso 20 aprile la relatrice ha illustrato i contenuti del provvedimento. Invita quindi i colleghi ad intervenire.

Nessuno chiedendo di prendere la parola, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.20.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 27 aprile 2016. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 12.20.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/67/UE concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (« regolamento IMI »).

Atto n. 296.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatrice*, rileva che lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto ai fini del recepimento della direttiva 2014/67/UE concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (« regolamento IMI »).

Tale direttiva (cosiddetta direttiva di applicazione) – il cui termine di recepimento è fissato al 18 giugno 2016 – pone un complesso di misure ai fini dell'applicazione della normativa europea sul distacco temporaneo di lavoratori, da parte del proprio datore, in uno Stato membro diverso da quello in cui lavorano abitualmente, introducendo strumenti nuovi e rafforzati per prevenire e sanzionare elusioni, frode e violazioni in materia.

Al riguardo segnala che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è recentemente intervenuto, con la circolare n. 14/2015, sul fenomeno dei cd. contratti « rumeni » (contratti di intermediazione proposti da alcune agenzie di somministrazione con riduzione del costo del lavoro attraverso l'eliminazione di tutele del lavoratore), dichiarandone l'irregolarità e il « netto contrasto con la disciplina comunitaria e nazionale in materia di distacco

transnazionale », richiamando, sul punto, proprio le direttive 96/71/CE e 2014/67/UE.

Lo schema di decreto in esame sostituisce, abrogandolo, il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72, che ha recepito nel nostro ordinamento la suddetta direttiva 96/71/CE.

Gli articoli 1, 2 e 4 dello schema di decreto confermano, con talune integrazioni e specificazioni, norme generali già stabilite dal D.Lgs. n. 72, sul distacco temporaneo di lavoratori, da parte del proprio datore di lavoro, in uno Stato membro diverso da quello in cui lavorano abitualmente.

Ricorda in proposito che:

in base alla norma generale di cui all'articolo 3 della direttiva 96/71/CE, ai lavoratori, durante il periodo del distacco, si applicano le condizioni di lavoro e di occupazione vigenti nello Stato ospitante con riferimento alle materie ivi individuate (come confermato dall'articolo 2, comma 1, lettera e), dello schema);

in base alla norma interna di estensione (confermata dall'articolo 1, comma 5, dello schema), la disciplina di tutela in oggetto si applica anche nel caso in cui l'impresa distaccante sia stabilita in uno Stato che non sia membro dell'Unione europea.

I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 3 dello schema individuano gli elementi ai fini dell'accertamento – da parte dell'organo di vigilanza (costituito dall'Ispettorato nazionale del lavoro) dell'autenticità del distacco, con riferimento sia all'impresa distaccante (che deve esercitare « effettivamente attività diverse rispetto a quelle di mera gestione o amministrazione del personale dipendente ») sia alla situazione del lavoratore.

Il successivo comma 4 specifica che, qualora il distacco non risulti autentico, il lavoratore è considerato a tutti gli effetti alle dipendenze del soggetto che ne ha utilizzato la prestazione.

Sempre con riferimento alle ipotesi di distacco non autentico, il comma 5 reca sanzioni amministrative pecuniarie ovvero, per il caso di sfruttamento di minori, sanzioni penali.

L'articolo 5 dello schema specifica che i lavoratori distaccati che prestino o abbiano prestato attività lavorativa in Italia possono far valere in sede amministrativa e giudiziale i diritti derivanti dai principi summenzionati sull'applicazione di condizioni di lavoro e di occupazione vigenti nello Stato ospitante.

Ai sensi dell'articolo 6, le informazioni relative alle condizioni di lavoro e di occupazione che devono essere rispettate in caso di distacco temporaneo del lavoratore in Italia sono pubblicate sul sito istituzionale del Ministero del lavoro, in lingua italiana ed inglese.

L'articolo 7 disciplina gli scambi di informazioni tra l'Ispettorato nazionale del lavoro e le autorità di altri Stati membri.

L'articolo 8 specifica che, nell'ambito delle iniziative adottate dalla Commissione europea, lo Stato italiano adotta le misure necessarie a sviluppare, facilitare e promuovere gli scambi di personale responsabile della cooperazione amministrativa, dell'assistenza reciproca e della vigilanza in materia.

In base alle norme introdotte dal comma 1 dell'articolo 9, l'impresa che intenda distaccare lavoratori in Italia deve comunicarlo al Ministero del lavoro. Si demanda (comma 2) ad un decreto del Ministero del lavoro, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, la definizione delle modalità delle comunicazioni medesime.

Per le violazioni dei suddetti obblighi di comunicazione, il comma 1 dell'articolo 11 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro, con riferimento ad ogni lavoratore interessato. La misura di tale sanzione è identica a quella stabilita dalla disciplina generale per le violazioni degli obblighi di comunicazione (in materia di rapporti di lavoro) ai centri per l'impiego.

I commi 3 e 4 dell'articolo 9 pongono, per l'impresa distaccante, alcuni obblighi di documentazione e di designazione di referenti. I commi 2 e 3 dell'articolo 11

comminano sanzioni amministrative pecuniarie per le ipotesi di violazione di tali obblighi.

Ai sensi dell'articolo 10, l'Ispettorato nazionale del lavoro pianifica ed effettua accertamenti ispettivi intesi a verificare l'osservanza delle disposizioni del presente decreto, nel rispetto del principio di proporzionalità e non discriminazione e secondo le disposizioni vigenti in materia di cooperazione amministrativa con gli altri Stati membri dell'Unione europea.

Gli articoli da 12 a 23 dello schema disciplinano i casi di esecuzione transnazionale delle sanzioni amministrative pecuniarie nella presente materia.

L'articolo 24 dello schema reca le clausole di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 25 provvede all'abrogazione esplicita del decreto legislativo n. 72 del 2000.

In base all'articolo 26, il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.25.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 27 aprile 2016. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 12.25.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 96/71/CE e del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi.

COM(2016)128 final.

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dell'atto in oggetto.

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatrice*, evidenzia che la proposta di direttiva COM(2016)128, presentata dalla Commissione europea l'8 marzo 2016, è volta ad una revisione mirata delle norme sul distacco dei lavoratori ed è tesa a realizzare l'impegno, indicato negli orientamenti politici della Commissione, di promuovere il principio della parità di retribuzione per lo stesso lavoro nello stesso posto.

La materia è attualmente regolata dalla direttiva 96/71/CE, oggetto delle proposte di modifica prospettate dalla proposta di direttiva in esame. La direttiva 96/71/CE stabilisce che i lavoratori distaccati in un altro Stato membro, anche se ancora alle dipendenze dell'impresa di invio e quindi soggetti alla legislazione dello Stato membro di partenza, hanno per legge titolo a un insieme di diritti di base vigenti nello Stato membro ospitante in cui le mansioni sono espletate. Questo insieme di diritti prevede: tariffe minime salariali; periodi massimi di lavoro e periodi minimi di riposo; durata minima delle ferie annuali retribuite; condizioni di cessione temporanea dei lavoratori tramite imprese di lavoro temporaneo; sicurezza, salute e igiene sul lavoro; parità di trattamento fra uomo e donna. Queste sono le condizioni minime cui hanno diritto i lavoratori distaccati. I datori di lavoro possono scegliere di applicare ai lavoratori condizioni di lavoro più favorevoli.

Nel 2014 è stata approvata la direttiva 2014/67/UE (la cosiddetta « direttiva di applicazione ») – per il recepimento della quale è stato emanato lo schema di decreto legislativo che ha appena illustrato – con l'obiettivo di rafforzare l'applicazione pratica delle regole relative al distacco dei lavoratori affrontando le questioni legate alle frodi, all'elusione delle norme e allo scambio di informazioni tra gli Stati membri.

Le modifiche apportate dalla proposta in esame intervengono invece in tre aree principali: la retribuzione dei lavoratori distaccati, anche nel caso di subappalti, le norme sui lavoratori interinali e il distacco di lunga durata.

In base alla proposta, i lavoratori distaccati saranno generalmente soggetti alle stesse norme che regolano il trattamento economico e le condizioni di lavoro dei lavoratori locali, nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà e delle condizioni stabilite dalle autorità pubbliche e/o dalle parti sociali dello Stato membro ospitante. Attualmente, i lavoratori distaccati che operano in settori specifici, come la sanità e la sicurezza, sono già soggetti alle stesse norme dei lavoratori dello Stato membro ospitante. Il datore di lavoro non è tuttavia obbligato a corrispondere al lavoratore distaccato una retribuzione superiore alle tariffe minime salariali stabilite dal paese ospitante. Ciò può creare un divario salariale tra lavoratori distaccati e lavoratori locali e tradursi potenzialmente in condizioni di concorrenza sleale tra le imprese, poiché i lavoratori distaccati ricevono spesso un compenso inferiore rispetto agli altri lavoratori a parità di mansione.

La proposta consente, inoltre, agli Stati membri di stabilire l'obbligo per i subappaltatori di garantire ai loro lavoratori lo stesso trattamento economico concesso dal contraente principale, sempre rispettando il principio di non discriminazione: la stessa norma deve essere valida per i subappaltatori nazionali come per quelli transfrontalieri. Infine, quando la durata del distacco supera i 24 mesi, si applicheranno le condizioni stabilite dal diritto del lavoro degli Stati membri ospitanti, se queste sono più favorevoli per i lavoratori distaccati.

Segnala che, complessivamente, nel 2014 (ultimi dati disponibili) vi sono stati oltre 1,9 milioni di distacchi nell'UE (che rappresentano lo 0,7 per cento della forza lavoro totale dell'UE), con un aumento del 10,3 per cento rispetto al 2013 e del 44,4 per cento rispetto al 2010. Gli aumenti più elevati di distacchi di lavoratori come paesi di invio si sono registrati in Grecia, Slovacchia, Lituania, Bulgaria. Gli aumenti più consistenti, in qualità di paesi di ricezione di lavoratori distaccati, nel predetto periodo, si registrano in Svezia, Ger-

mania, Belgio, Slovenia, Austria e, soprattutto, Estonia mentre la ricezione di lavoratori distaccati di Grecia, Cipro, Spagna e Bulgaria risulta in calo.

Gli Stati membri della zona cd. UE-15 rimangono la principale destinazione per i lavoratori distaccati. In termini assoluti, Germania (414.200), Francia (190.850) e Belgio (159.750) sono gli Stati membri che hanno ricevuto il maggior numero di distacchi nel 2014. In proporzione all'occupazione interna complessiva, tuttavia, la ricezione di lavoratori distaccati ha avuto l'impatto più forte in Lussemburgo (9 per cento), Belgio (3,6 per cento) e Austria (2,5 per cento), mentre i distaccati rappresentano circa solo l'1 per cento delle persone impiegate in Germania, Olanda e Francia.

Nel complesso, alcuni Stati membri sono mittenti netti e altri beneficiari netti di lavoratori distaccati. Polonia, Lettonia e Slovenia sono tra i maggiori mittenti netti, con livelli aumentati nel periodo 2010-2014. Germania, Belgio, Austria, Francia e Paesi Bassi sono stati invece tra i maggiori beneficiari netti. Al contrario della maggior parte degli altri Stati membri, Italia e Spagna si sono trasformati da beneficiari netti di lavoratori distaccati tra 2010 e il 2014 a mittenti netti, principalmente a causa dell'impatto della crisi economica.

Rileva inoltre che, con lettera comune Austria, Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi e Svezia hanno proposto di: modificare e ampliare le disposizioni concernenti le condizioni sociali e di lavoro, in particolare hanno adottato una posizione comune chiedendo alla Commissione di valutare una serie di questioni relative al distacco.

BusinessEurope (ente per la promozione della crescita e competitività in Europa) ritiene prioritario garantire il corretto recepimento della direttiva di applicazione e crede che la « riapertura » della direttiva potrebbe ridurre le attività di distacco; è dell'avviso che il principio della « parità di retribuzione a parità di lavoro » comporti un'indebita interferenza dell'UE nella libera determinazione dei

livelli salariali. Argomentazioni condivise anche dai rappresentanti dei datori di lavoro del settore metalmeccanico (CEE-MET) e dalla Confederazione europea dei quadri (CEC). Anche la Confederazione dell'industria della Repubblica ceca e le associazioni di categoria di Finlandia, Svezia, Danimarca, Islanda e Norvegia hanno espresso preoccupazioni in una lettera comune in merito all'introduzione, nella direttiva sul distacco dei lavoratori, del principio della parità di retribuzione a parità di lavoro.

L'UEAPMI (Unione europea dell'artigianato e delle piccole e medie imprese) ha espresso il parere che la direttiva sul distacco dei lavoratori non debba essere modificata prima del completo recepimento della direttiva di applicazione e della valutazione dei suoi effetti.

Eurociett, che rappresenta il settore delle agenzie interinali, ha rilevato che non vi è la necessità di « riaprire » la direttiva del 1996 ma anche sostenuto il principio della parità di retribuzione a parità di lavoro.

Quanto al contenuto della proposta, si compone di quattro articoli.

L'articolo 1 introduce varie modifiche alla direttiva 96/71/CE.

Il paragrafo 1 aggiunge alla direttiva un nuovo articolo 2-*bis*, che riguarda il regime da applicare ai lavoratori distaccati qualora la durata prevista o effettiva del distacco superi i ventiquattro mesi. Al contratto di lavoro di tali lavoratori distaccati si applicherà pertanto il diritto del lavoro vigente nello Stato membro ospitante, se le parti non hanno effettuato una scelta diversa in merito alla legge applicabile; tuttavia, anche qualora sia stata convenuta tale scelta tra le parti, al lavoratore viene assicurata la tutela prestata da disposizioni che lo Stato membro ospitante consideri convenzionalmente inderogabili.

Al fine di prevenire l'elusione della norma di cui al paragrafo 1, il paragrafo 2 precisa che, in caso di sostituzione di un lavoratore per le stesse mansioni, il calcolo

della durata del distacco deve tener conto della durata complessiva del distacco dei lavoratori interessati.

Il paragrafo 2, apporta varie modifiche all'articolo 3 della direttiva.

Il nuovo testo introduce tre modifiche principali. La prima rende i contratti collettivi di applicazione generale applicabili ai lavoratori distaccati in tutti i settori dell'economia, a prescindere dal fatto che le attività siano menzionate nell'allegato della direttiva (il che avviene attualmente solo per il settore delle costruzioni). La seconda modifica implica che le norme sulla retribuzione applicabili ai lavoratori locali, derivanti dalle disposizioni di legge o dai contratti collettivi di applicazione generale, siano applicabili anche ai lavoratori distaccati: viene quindi meno il riferimento alle «tariffe minime salariali». Infine, terza modifica, il nuovo comma impone agli Stati membri l'obbligo di pubblicare sul sito web di cui all'articolo 5 della direttiva 2014/67/UE gli elementi costitutivi della retribuzione applicabile ai lavoratori distaccati. Tale sito contiene in modo chiaro le informazioni relative alle condizioni di lavoro e di occupazione di cui all'articolo 3 della direttiva 96/71/CE che i prestatori di servizi devono rispettare.

La lettera *b*) aggiunge un nuovo paragrafo che riguarda i subcontratti a catena. La norma conferisce agli Stati membri la facoltà di imporre alle imprese di subappaltare solo alle imprese che concedono ai lavoratori determinate condizioni in materia di retribuzione applicabili al contraente, comprese quelle derivanti dai contratti collettivi di applicazione non generale.

La lettera *c*) aggiunge un nuovo paragrafo (*1-ter*) che stabilisce le condizioni applicabili ai lavoratori ceduti temporaneamente da un'agenzia interinale stabilita in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di stabilimento dell'impresa utilizzatrice. Contrariamente a quanto disposto attualmente dall'articolo 3, paragrafo 9, della direttiva, si pone l'obbligo per gli Stati membri – anziché la facoltà come, appunto, previsto dal testo vigente – di

garantire ai lavoratori distaccati da parte delle imprese di lavoro temporaneo che per tutta la durata della missione presso un'impresa utilizzatrice, le condizioni di base di lavoro e d'occupazione dei lavoratori interinali sono almeno identiche a quelle che si applicherebbero loro se fossero lavoratori dipendenti della stessa impresa utilizzatrice.

L'articolo 2 della proposta stabilisce che la nuova direttiva sia recepita entro due anni dalla sua adozione.

Gli articoli 3 e 4 della proposta riguardano la sua entrata in vigore (venti giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta*) e la platea dei destinatari, gli Stati membri.

Alla data del 26 aprile 2016, il COM(2016)128 è all'esame, oltre che del Senato della Repubblica, di 17 Parlamenti nazionali: Belgio, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Ungheria, Lituania, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Cortes spagnole, Svezia, Paesi Bassi, Regno Unito. Tra di essi taluni hanno espresso, ovvero sono in procinto di esprimere, un parere motivato segnalando elementi di criticità: Repubblica Ceca; Estonia; Lituania; Polonia; Romania; Ungheria.

Ad avviso della Commissione europea, la proposta soddisfa invece i requisiti di sussidiarietà in quanto la modifica di una direttiva esistente può essere effettuata solo adottando una nuova direttiva.

La proposta, secondo la Commissione europea, rispetta anche i requisiti di proporzionalità. Secondo una giurisprudenza costante, le restrizioni alla libera prestazione dei servizi sono ammissibili solo se giustificate da motivi imperativi di interesse generale, relativi in particolare alla tutela dei lavoratori, e devono essere proporzionate e necessarie. In tal senso la proposta rispetta tale requisito poiché non armonizza il costo del lavoro in Europa ma si limita a quanto necessario per garantire condizioni adeguate al costo della vita e al tenore di vita nello Stato membro ospitante per la durata della missione dei lavoratori distaccati.

Nella relazione, trasmessa il 6 aprile 2016, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali segnala talune criticità circa le proposte di modifica all'articolo 3 della direttiva 96/71/CE. In particolare, si rileva che la sostituzione del riferimento alle « tariffe minime salariali » con il riferimento alla « retribuzione » potrebbe generare difficoltà, in quanto, allo stato, nell'ordinamento italiano, non esiste una retribuzione univoca a cui rifarsi per l'equiparazione piena ed effettiva in tutti gli elementi richiamati dalla proposta di direttiva ma solo salari determinati dalla contrattazione collettiva. Per altro già sussistono difficoltà nella definizione di salario minimo, lasciata in sostanza alla giurisprudenza fondata su un'interpretazione costituzionalmente orientata alla luce dell'articolo 36 della Costituzione, aggravate dall'assenza di contratti collettivi validi *erga omnes* e, nell'ambito di quelli esistenti, di regole univoche sulla individuazione degli elementi che compongono la retribuzione. Inoltre, l'introduzione del principio di parità di trattamento retributivo finirebbe per realizzare una disparità a danno dei lavoratori nazionali impiegati negli appalti ai quali, in base all'ordinamento interno, tale principio non si applicherebbe.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.30 alle 12.35.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32, di attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali.
Atto n. 288.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Maria Anna Madia, sullo stato di attuazione dell'Agenda per la semplificazione, a norma dell'articolo 24 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 (<i>Svolgimento ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, e conclusione</i>)	115
---	-----

AUDIZIONI

Mercoledì 27 aprile 2016. — Presidenza del presidente Bruno TABACCI.

La seduta comincia alle 8.20.

Audizione del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Maria Anna Madia, sullo stato di attuazione dell'Agenda per la semplificazione, a norma dell'articolo 24 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

(Svolgimento ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, e conclusione).

Bruno TABACCI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione sul canale satellitare e sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi i temi dell'audizione.

Maria Anna MADIA, *Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Mino TARICCO (PD) esprime apprezzamento per la relazione e per il lavoro in corso sull'Agenda per la semplificazione, svolgendo talune considerazioni.

Bruno TABACCI, *presidente*, ritiene che l'intervento dell'onorevole Taricco rappresenti fedelmente le opinioni dei parlamentari presenti. Ringrazia quindi il Ministro Madia e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 8.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	116
COMMISSIONE PLENARIA:	
Esame della proposta di relazione per la ripubblicazione della relazione di minoranza presentata dal deputato Pio La Torre e altri deputati e senatori nella seduta del 15 gennaio 1976 della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia (<i>Esame e approvazione</i>)	116
Sui lavori della Commissione	117
Esame della proposta di relazione sulla trasparenza delle candidature ed efficacia dei controlli per prevenire l'infiltrazione mafiosa negli enti locali in occasione delle elezioni amministrative (<i>Esame e approvazione</i>)	117
Esame della proposta di relazione sulla situazione degli uffici giudiziari in Calabria. Risultanze delle missioni a Catanzaro, Reggio Calabria e Locri (<i>Esame e approvazione</i>) .	117

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 27 aprile 2016. – Presidenza della presidente Rosy BINDI.

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13.40 alle 14.40.

COMMISSIONE PLENARIA

Presidenza della presidente Rosy BINDI.

La seduta comincia alle 14.45.

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audio-

visivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

La Commissione concorda.

Esame della proposta di relazione per la ripubblicazione della relazione di minoranza presentata dal deputato Pio La Torre e altri deputati e senatori nella seduta del 15 gennaio 1976 della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia.

(Esame e approvazione).

Rosy BINDI, *presidente*, introduce l'esame della proposta di relazione per la ripubblicazione della relazione di minoranza presentata dal deputato Pio La Torre e altri deputati e senatori nella seduta del 15 gennaio 1976 della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia. Pone quindi in votazione la proposta di relazione in titolo.

La Commissione approva all'unanimità.

Rosy BINDI, *presidente*, ricorda che la relazione approvata dalla Commissione – che assumerà il n. DOC XXIII, n. 12 – sarà trasmessa alle Presidenze delle Camere.

Sui lavori della Commissione.

Rosy BINDI, *presidente*, propone l'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di passare subito all'esame della proposta di relazione sulla trasparenza delle candidature ed efficacia dei controlli per prevenire l'infiltrazione mafiosa negli enti locali in occasione delle elezioni amministrative.

La Commissione approva.

Esame della proposta di relazione sulla trasparenza delle candidature ed efficacia dei controlli per prevenire l'infiltrazione mafiosa negli enti locali in occasione delle elezioni amministrative.

(Esame e approvazione).

Rosy BINDI, *presidente*, introduce l'esame della proposta di relazione sulla trasparenza delle candidature ed efficacia dei controlli per prevenire l'infiltrazione mafiosa negli enti locali in occasione delle elezioni amministrative.

Intervengono il senatore Salvatore TITO DI MAGGIO (Co.R.) e il deputato Ernesto MAGORNO (PD).

Rosy BINDI, *presidente*, pone quindi in votazione la proposta di relazione in titolo riformulata in base alle osservazioni presentate dai senatori Franco Mirabelli e Francesco Molinari.

La Commissione approva all'unanimità.

Rosy BINDI, *presidente*, si riserva di procedere al coordinamento formale del testo approvato e ricorda che la relazione approvata dalla Commissione – che assumerà il n. DOC XXIII, n. 13 – sarà tra-

smessa alle Presidenze delle Camere, con richiesta di inserimento nel programma dei lavori di Camera e Senato.

Esame della proposta di relazione sulla situazione degli uffici giudiziari in Calabria. Risultanze delle missioni a Catanzaro, Reggio Calabria e Locri.

(Esame e approvazione).

Rosy BINDI, *presidente*, introduce l'esame della proposta di relazione sulla situazione degli uffici giudiziari in Calabria. Risultanze delle missioni a Catanzaro, Reggio Calabria e Locri.

Interviene il deputato Davide MATTIELLO (PD).

Rosy BINDI, *presidente*, propone la declassificazione da riservato a libero dei resoconti stenografici delle audizioni svolte durante le missioni a Catanzaro, Reggio Calabria e Locri, nelle parti relative all'argomento della relazione.

La Commissione concorda.

Rosy BINDI, *presidente*, pone quindi in votazione la proposta di relazione in titolo, riformulata in base alle osservazioni presentate dal senatore Enrico Buemi e dall'onorevole Ernesto Magorno.

La Commissione approva all'unanimità.

Rosy BINDI, *presidente*, si riserva di procedere al coordinamento formale del testo approvato e ricorda che la relazione approvata dalla Commissione – che assumerà il n. DOC XXIII, n. 14 – sarà trasmessa alle Presidenze delle Camere, con richiesta di inserimento nel programma dei lavori di Camera e Senato.

La seduta termina alle 15.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente	118
------------------------------------	-----

Mercoledì 27 aprile 2016. — Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.

La seduta comincia alle 10.30.

Comunicazioni del Presidente.

Il presidente STUCCHI (LN-Aut) rende alcune comunicazioni concernenti l'orga-

nizzazione dei lavori e la documentazione pervenuta sulle quali intervengono i senatori CASSON (PD), CRIMI (M5S) ed ESPOSITO (Area Popolare NCD-UDC) e i deputati TOFALO (M5S) e VILLECCO CALIPARI (PD).

La seduta termina alle 10.55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	119
Indagine conoscitiva sui minori fuori famiglia.	
Audizione del presidente dell'Unione nazionale Camere Minorili, e del presidente della Società Cooperativa Sociale « Utopia 2000 onlus », Massimiliano Porcelli (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	119

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 27 aprile 2016. — Presidenza della presidente Michela Vittoria Brambilla.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Indagine conoscitiva sui minori fuori famiglia.

Audizione del presidente dell'Unione nazionale Camere Minorili, e del presidente della Società Cooperativa Sociale « Utopia 2000 onlus », Massimiliano Porcelli.

(Svolgimento e conclusione).

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, introduce i temi all'ordine del giorno.

Avverte poi che in rappresentanza dell'Unione nazionale Camere Minorili è presente all'odierna audizione, in sostituzione della presidente, la componente del direttivo, avv.ssa Carla Lettere.

Carla LETTERE, *componente del direttivo dell'Unione nazionale Camere Minorili*, svolge una relazione sulla materia oggetto dell'indagine.

Massimiliano PORCELLI, *presidente della Società Cooperativa Sociale « Utopia 2000 onlus »*, svolge un intervento sui temi all'ordine del giorno.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni le senatrici Donella MATTESINI (PD) e Ornella BERTOROTTA

(M5S), e la deputata Loredana LUPO (M5S).

Carla LETTERE, *componente del direttivo dell'Unione nazionale Camere Minorili* e Massimiliano PORCELLI, *presidente della Società Cooperativa Sociale « Utopia 2000 onlus »*, replicano ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	121
Audizione del Direttore Generale del Consorzio della Mozzarella di Bufala Campana, Pier Maria Saccani (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	121
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	121

Mercoledì 27 aprile 2016. – Presidenza del presidente Mario CATANIA.

La seduta comincia alle 14.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Mario CATANIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del Direttore Generale del Consorzio della Mozzarella di Bufala Campana, Pier Maria Saccani.

(Svolgimento e conclusione).

Mario CATANIA, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Pier Maria SACCANI, *Direttore Generale del Consorzio della Mozzarella di Bufala Campana*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione, consegnando una relazione alla Commissione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni Mario CATANIA, *presidente*, e i deputati Filippo GALLINELLA (M5S), Paolo RUSSO (FI-PdL), Oreste PASTORELLI (MISTO) e la deputata Colomba MONGIELLO (PD).

Pier Maria SACCANI, *Direttore Generale del Consorzio della Mozzarella di Bufala Campana*, risponde ai quesiti posti.

Mario CATANIA, *presidente*, nel ringraziare il Direttore Generale Saccani, rinvia il seguito dell'audizione ad altra data e dispone che la documentazione sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle 15.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	122
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente	122
Audizione di Nicola Mainardi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	123
COMMISSIONE PLENARIA:	
Audizione di persona informata di fatti rilevanti ai fini dell'inchiesta (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	124

Mercoledì 27 aprile 2016. – Presidenza del presidente Giuseppe FIORONI.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.05 alle 14.15.

COMMISSIONE PLENARIA

La seduta comincia alle 14.15.

Comunicazioni del Presidente.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che, nel corso dell'odierna riunione, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di incaricare:

la dottoressa Giammaria, il sostituto commissario Ferrante e il sovrintendente Marratzu di acquisire sommarie informa-

zioni testimoniali da una persona informata dei fatti in relazione al covo di Via Gradoli;

la dottoressa Picardi, il generale Scriccia e il maresciallo Pinna di acquisire sommarie informazioni testimoniali da due persone informate dei fatti;

il colonnello Pinnelli di acquisire dalla RAI copia delle edizioni del TG1 e di eventuali « speciali » trasmessi durante i 55 giorni del sequestro Moro;

la dottoressa Picardi, il generale Scriccia e il maresciallo Pinna di acquisire sommarie informazioni testimoniali da una persona informata dei fatti, in relazione alle attività di sorveglianza a suo tempo sviluppate nei confronti di Giovanni Senzani;

il dottor Donadio, il dottor Salvini e il tenente colonnello Giraudo di acquisire sommarie informazioni testimoniali da una persona informata dei fatti in relazione ai rapporti tra la criminalità organizzata e la vicenda Moro.

Comunica inoltre che:

il 22 aprile 2016 la dottoressa Tintisona ha depositato una nota, di libera consultazione, relativa alle verifiche compiute su tracce ematiche presenti nella Renault 4 dove fu ritrovato il cadavere di Moro e ai risultati degli esami comparativi tra i profili genetici emersi dal covo di Via Gradoli e dagli indumenti di Aldo Moro e i mozziconi rinvenuti nella Fiat 128 usata dai brigatisti a Via Fani;

nella stessa data la dottoressa Giammaria, il sostituto commissario Ferrante e il sovrintendente Marratzu hanno depositato una nota, riservata, relativa a Giulio De Petra;

nella stessa data la dottoressa Tintisona ha depositato una nota, riservata, del Servizio centrale antiterrorismo relativa al furto compiuto nell'abitazione della famiglia Moro il 13 novembre 1978;

nella stessa data la dottoressa Tintisona ha altresì depositato il carteggio, di libera consultazione, relativo alla scoperta della tipografia di Via Pio Foà conservato presso l'archivio-deposito di Circonvallazione Appia;

nella stessa data il colonnello Pinnelli ha depositato una nota, riservata, con allegata fotografia di Antonio Nirta risalente al 1976-1977;

il 26 aprile 2016 la dottoressa Picardi, il generale Scriccia e il maresciallo Pinna hanno depositato il verbale, riservato, di sommarie informazioni testimoniali rese da Emilio Fede;

nella stessa data la dottoressa Picardi, il generale Scriccia e il maresciallo Pinna hanno depositato una proposta istruttoria, riservata, su accertamenti conseguenti alle sommarie informazioni di Emilio Fede, e una nota, riservata, relativa agli atti relativi a Ubaldo Lauro stralciati dal processo Pecorelli;

il 27 aprile 2016 il tenente colonnello Giraudo ha depositato il verbale, riservato, di sommarie informazioni testimoniali rese dal colonnello della Guardia di finanza Gaetano Lamberto Morgano;

nella stessa data è stata acquisita una missiva, riservata, di Maria Fida Moro, relativa alla desecretazione di alcuni stralci della lettera da lei inviata in data 18 febbraio 2016 a integrazione della sua audizione;

nella stessa data il colonnello Pinnelli ha depositato una nota, riservata, relativo a attività investigative compiute nel 1977-1978 su Prospero Gallinari.

Illustra infine il programma dei lavori della Commissione e le prossime audizioni.

Audizione di Nicola Mainardi.

(Svolgimento e conclusione).

Giuseppe FIORONI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce quindi le tematiche oggetto dell'audizione di Nicola Mainardi. Propone quindi che i lavori proseguano in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Giuseppe FIORONI, *presidente*, pone una serie di quesiti, ai quali Nicola MAINARDI risponde.

Il senatore Federico FORNARO (PD) pone alcune domande, alle quali risponde Nicola MAINARDI, e propone che i lavori della Commissione proseguano in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Intervengono, con osservazioni e quesiti, i deputati Gero GRASSI (PD), Paolo BOLOGNESI (PD) e Fabio LAVAGNO (PD), il senatore Pietro LIUZZI (CoR) e la

deputata Caterina PES (PD), nonché Giuseppe FIORONI, *presidente*, ai quali replica Nicola MAINARDI. Interviene infine il senatore Paolo CORSINI (PD), formulando una proposta su approfondimenti da svolgere.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia Nicola Mainardi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.35.

COMMISSIONE PLENARIA.

La seduta comincia alle 21.05.

Audizione di persona informata di fatti rilevanti ai fini dell'inchiesta.

(Svolgimento e conclusione).

Giuseppe FIORONI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi le tematiche oggetto dell'audizione di Dario Bozzetti, chiarendo che il suo nominativo non è stato indicato nella convocazione in quanto si attendeva di valutare le risultanze dell'audizione del maresciallo Nicola Mainardi, svoltasi nel corso del pomeriggio.

Pone quindi una serie di quesiti, ai quali Dario BOZZETTI risponde.

Intervengono, con osservazioni e quesiti, i senatori Stefano LUCIDI (M5S) e Federico FORNARO (PD), il deputato Gero GRASSI (PD) e il senatore Paolo CORSINI (PD), ai quali risponde Dario BOZZETTI.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, propone che i lavori proseguano in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Intervengono con ulteriori quesiti il senatore Paolo CORSINI (PD) e il deputato Fabio LAVAGNO (PD), ai quali risponde Dario BOZZETTI.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, propone che i lavori proseguano in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Pongono ulteriori quesiti Giuseppe FIORONI, *presidente*, il deputato Fabio LAVAGNO (PD), i senatori Pietro LIUZZI (CoR) e Federico FORNARO (PD) e il deputato Gero GRASSI (PD), ai quali replica Dario BOZZETTI.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia e congeda Dario Bozzetti. Propone poi che i lavori della Commissione proseguano in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Giuseppe FIORONI, *presidente*, dichiara chiusa la seduta.

La seduta termina alle 22.40

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul sistema di accoglienza, di identificazione ed espulsione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti e sulle risorse pubbliche impegnate

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	125
Proposta di Relazione ai sensi dell'articolo 2, comma 5, ultimo periodo della delibera istitutiva della Commissione di inchiesta 17 novembre 2014, come modificato dalla deliberazione della Camera dei deputati 23 marzo 2016, sull'attività svolta fino al 31 gennaio 2016 (Esame – Relatore GELLI) (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	125
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	127
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	127
Audizione del Presidente della Fondazione Casa della Carità di Milano, Don Virginio Colmegna, della responsabile dell'area cultura, Silvia Landra e del responsabile dell'ospitalità, Giuseppe Monetti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	127

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 27 aprile 2016. – Presidenza del presidente Federico GELLI.

La seduta comincia alle 9.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Federico GELLI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Proposta di Relazione ai sensi dell'articolo 2, comma 5, ultimo periodo della delibera istitutiva della Commissione di inchiesta 17 novembre 2014, come modificato dalla deliberazione della Camera dei

deputati 23 marzo 2016, sull'attività svolta fino al 31 gennaio 2016 (Esame – Relatore GELLI).
(*Svolgimento e rinvio*).

Federico GELLI, *presidente e relatore*, ricorda che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione dello scorso 21 aprile, ha stabilito di dedicare all'esame della relazione la seduta odierna, con eventuale prosecuzione nella seduta già prevista per domani, giovedì 28 aprile.

In quella sede, si era altresì fissato alle ore 13 di martedì 26 aprile il termine per presentare eventuali modifiche o integrazioni al documento, che è stato trasmesso a tutti i commissari. Avverte quindi che sono pervenute proposte integrative e modificative dai colleghi Beni e Fontana, mentre la deputata Loreface ha trasmesso la proposta di relazione corredata di note

che richiedono di essere tradotte in modifiche testuali, per la cui formulazione si riserva, su richiesta di stabilire un termine.

Introduce quindi lo schema di relazione, precisando che essa riguarda l'attività di indagine svolta dall'organo parlamentare dalla data della sua costituzione, avvenuta il 26 marzo 2015, alla data del 31 gennaio 2016. Al riguardo, rivolge un ringraziamento al suo predecessore, Gennaro Migliore, per l'intenso e proficuo lavoro svolto dalla Commissione nell'arco di tempo preso in considerazione.

Evidenzia quindi come lo schema di relazione proposto all'attenzione del *plenum* intenda fornire un quadro esaustivo dell'attività di indagine condotta, offrendo un riscontro puntuale della metodologia di lavoro adottata, dei contenuti delle audizioni, degli esiti dei sopralluoghi, degli incontri informali svolti, dei documenti acquisiti e di ogni altro elemento informativo di cui la Commissione ha potuto avvalersi e che costituirà la base conoscitiva delle prossime relazioni periodiche. Si è dunque astenuto dal formulare considerazioni conclusive a nome della Commissione, non essendo ancora maturato alcun convincimento definitivo da parte del *plenum*. D'altra parte, invita a prendere atto che alcuni temi di indagine richiedono un maggior grado di approfondimento istruttorio che certamente non mancherà di essere svolto nei prossimi mesi.

Dopo aver illustrato i principali contenuti della proposta di relazione, recante le principali problematiche emerse nel corso dell'attività di indagine in ciascuno dei settori in cui si è articolata l'inchiesta, esprime il suo avviso favorevole ad integrarla con gli elementi istruttori evidenziati nelle proposte dei colleghi Beni e Fontana.

Paolo BENI (PD), esprimendo un giudizio favorevole sullo schema di relazione illustrata dal Presidente, precisa che la sua proposta di riformulazione intende esclusivamente esplicitare un concetto già presente nel testo, ovvero la differenza tra il modello di accoglienza disegnato dalle re-

centi normative e la realtà dei fatti, che si caratterizza per una pluralità di strutture che non rispondono alla ripartizione tra prima e seconda accoglienza delineata dal decreto legislativo n. 142 del 2015. Occorre a suo avviso dare rilievo all'istruttoria svolta, nella parte in cui ha fatto emergere tale criticità, unitamente all'eccessivo ricorso ai centri di accoglienza straordinari, che attualmente assorbono l'ottanta per cento dei migranti presenti nelle strutture ufficiali.

Giuseppe BRESCIA (M5S) rappresenta l'esigenza per il suo gruppo di disporre di un termine non inferiore ad una settimana per poter formulare proposte emendative allo schema di relazione, atteso che il documento tratta problemi delicati e che, a suo avviso, richiede alcune significative riformulazioni, proprio allo scopo di evitare che la Commissione si impegni ad assumere posizioni politiche che non possono dirsi ancora discusse e maturate.

Elena CARNEVALI (PD), dopo aver evidenziato che la qualità del lavoro svolto, correttamente riportato nello schema di relazione proposto, consentirebbe già ora di addivenire ad alcune considerazioni conclusive, ricorda come la Commissione abbia assunto l'impegno di approvare un documento di carattere istruttorio, riservandosi invece di manifestare scelte e proposte politiche nelle successive relazioni tematiche. In questo senso invita i colleghi ad evitare richieste di integrazione o modifica orientate ad esprimere giudizi politici che sarebbero in questa sede ultranei.

Gregorio FONTANA (FI-PdL) condivide tale impostazione, evidenziando come le sue richieste di integrazione del testo siano riferite a elementi istruttori acquisiti dalla Commissione e non sono ispirate dall'intento di suggerire valutazioni di parte.

Maria Chiara GADDA (PD) esprime a sua volta l'opportunità di formulare ciascun paragrafo del documento attenendosi strettamente al mandato di riferire gli

elementi di conoscenza acquisiti durante l'istruttoria, ivi compresi i dati statistici che sono periodicamente trasmessi alla Commissione, ove siano chiari ed inequivoci.

Federico GELLI, *presidente*, alla luce delle richieste formulate dal collega Brescia, si riserva di definire nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, già convocata al termine della seduta antimeridiana, il prosieguo dell'esame dello schema di relazione, fissando quindi un ulteriore termine per la presentazione di proposte integrative e modificative. Resta quindi inteso che la seduta di giovedì 28 aprile 2016 non avrà luogo.

La seduta termina alle 10.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.15 alle 10.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 27 aprile 2016. – Presidenza del presidente Federico GELLI.

La seduta comincia alle 13.55.

Sulla pubblicità dei lavori.

Federico GELLI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata

anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del Presidente della Fondazione Casa della Carità di Milano, Don Virginio Colmegna, della responsabile dell'area cultura, Silvia Landra e del responsabile dell'ospitalità, Giuseppe Monetti.

(Svolgimento e conclusione).

Federico GELLI, *presidente*, introduce i temi dell'audizione, dando la parola a Virginio COLMEGNA, *Presidente della Fondazione Casa della Carità di Milano.*

Virginio COLMEGNA, *Presidente della Fondazione Casa della Carità di Milano*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione, depositando al riguardo documentazione non soggetta a riservatezza.

Federico GELLI, *presidente*, dà la parola a Giuseppe MONETTI, *responsabile dell'ospitalità*, e a Silvia LANDRA, *responsabile dell'area cultura.*

Intervengono per formulare osservazione i deputati Edoardo PATRIARCA (PD), Paolo BENI (PD), Maria Chiara GADDA (PD) e Elena CARNEVALI (PD).

Federico GELLI, *presidente*, ringrazia gli auditi per il prezioso contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sulla morte del militare Emanuele Scieri

S O M M A R I O

Comunicazioni della Presidente 128

Mercoledì 27 aprile 2016. – Presidenza della presidente Sofia AMODDIO.

Comunicazioni della Presidente.

La seduta comincia alle 12.20.

Sofia AMODDIO, *presidente*, comunica che nella riunione del 20 aprile 2016 l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha deliberato di avvalersi della collaborazione esterna, a tempo parziale e a titolo gratuito, del dottor Alberto Valentinetti, già Dirigente Superiore della Polizia di Stato. Ha altresì deliberato che ai fini della tenuta e gestione dell'Archivio interno, di cui all'articolo 19 del regolamento interno, la Com-

missione si avvalga della collaborazione dei militari del Nucleo speciale della Guardia di Finanza presso le Commissioni parlamentari d'inchiesta, luogotenente Paolo Alviani e maresciallo ordinario Vincenzo Manzo, altresì dotati della qualifica di polizia giudiziaria.

La Commissione prende atto.

Sofia AMODDIO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 12.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta avanzata da Guido Crosetto, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Roma (n. 4283/13 RGNR – n. 1084/15 RG GIP), anche ai fini della valutazione del rispetto della procedura prevista dalla legge n. 140 del 2003 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
---	---

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti della deputata Argentin (doc. IV-ter, n. 17)	6
---	---

Su una domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni nei confronti del deputato Luigi Cesaro (doc. IV, n. 16)	6
--	---

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	6
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (II e III)

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003. C. 3084 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	7
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione svolta a L'Aja, dal 6 all'8 aprile, in occasione della Conferenza interparlamentare sulla Politica estera e di sicurezza comune (PESC) e sulla Politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC)	9
---	---

<i>ALLEGATO (Comunicazioni del Presidente)</i>	10
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	9
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame congiunto, in sede di atti dell'Unione europea, della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una strategia dell'UE in materia di riscaldamento e raffreddamento (COM(2016) 51 final).

Audizione di rappresentanti di Enea-Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile	14
--	----

Audizione di rappresentanti di Gestore servizi energetici (GSE)	14
---	----

AVVERTENZA	14
------------------	----

COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3594 Governo: Delega recante norme relative al contrasto alla povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016)	15
--	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	16
5-08497 Nuti: Sull'attuazione della normativa in materia di valutazione della performance da parte delle amministrazioni di vertice	16
ALLEGATO 1 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	24

SEDE REFERENTE:

Disposizioni di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. C. 2839 Marco Meloni, C. 3004 Fontanelli, C. 3006 Formisano, C. 3147 Lorenzo Guerini, C. 3172 Palese, C. 3438 Roberta Agostini, C. 3494 Zampa, C. 3610 D'Alia, C. 3663 Roccella, C. 3693 Centemero, C. 3694 Carloni, C. 3708 Gigli, C. 3724 Quaranta, C. 3731 Mazziotti Di Celso, C. 3732 Toninelli, C. 3733 D'Attorre, C. 3735 Mucci e C. 3740 Vargiu (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	17
---	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura. Testo unificato C. 1504 Giancarlo Giordano e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	17
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	26
Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. Testo unificato C. 2236 Sani e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) ..	22

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: <i>a</i>) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002, con Protocollo addizionale, fatto a Santiago il 4 ottobre 2012; <i>b</i>) Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Bruxelles il 6 dicembre 2005. C. 3269 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	27
---	----

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Bermuda per lo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 23 aprile 2012. C. 3529 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	31
--	----

Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura. Testo unificato C. 1504 ed abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	32
--	----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi. C. 1994 approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	33
ALLEGATO (<i>Emendamenti presentati</i>)	35

COMITATO DEI NOVE:

Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace. Esame emendamenti C. 3672	34
---	----

III Affari esteri e comunitari

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: <i>a)</i> Accordo aggiuntivo alla Convenzione di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco del 12 febbraio 1971, fatto a Rabat il 1° aprile 2014; <i>b)</i> Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco sul trasferimento delle persone condannate, fatta a Rabat il 1° aprile 2014. C. 3458 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	42
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Roma il 4 maggio 2015. C. 3462 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	44
Ratifica ed esecuzione della Decisione del Consiglio di sorveglianza recante modifiche all'Allegato IV della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana, il Governo della Repubblica francese, il Governo della Repubblica federale di Germania ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sull'istituzione dell'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti OCCAR del 9 settembre 1998, fatta a Roma il 10 giugno 2014. C. 3199 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	45
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: <i>a)</i> Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002, con Protocollo addizionale, fatto a Santiago il 4 ottobre 2012; <i>b)</i> Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Bruxelles il 6 dicembre 2005. C. 3269 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	46
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti approvati dalla Commissione</i>)	49
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Bermuda per lo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 23 aprile 2012. C. 3529 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	46
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Panama per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma e a Città di Panama il 30 dicembre 2010. C. 3530 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>) ...	47
ALLEGATO 2 (<i>Emendamento approvato dalla Commissione</i>)	50

IV Difesa

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	51
RISOLUZIONI:	
7-00947 Basilio: Sullo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	51

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Panama per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma e a Città di Panama il 30 dicembre 2010. C. 3530 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	54
Contenimento del consumo e riuso del suolo edificato. C. 2039 Governo-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	56
Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. C. 3634, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	57
Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e di pedagoga. Testo unificato C. 2656 e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	58

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riorganizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a norma dell'articolo 20 della legge 11 agosto 2014, n. 125. Atto n. 289 (Rilievi alle Commissioni I e III) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i>)	59
Schema di decreto legislativo recante attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Atto n. 291 (Rilievi alla I Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	59
Schema di decreto ministeriale concernente le modalità e i criteri di utilizzo del Fondo finalizzato a incentivare la partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese e per la diffusione dei piani di azionariato rivolti ai lavoratori dipendenti. Atto n. 290 (Rilievi alle Commissioni VI e XI) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i>)	60
ALLEGATO (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	62
AVVERTENZA	61

VI Finanze**AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizione del Capo del III Reparto Operazioni del Comando generale della Guardia di Finanza, generale Stefano Screpanti, sulle tematiche relative ai servizi di <i>money transfer</i>	63
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. Testo unificato C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>)	63
--	----

VII Cultura, scienza e istruzione**INDAGINE CONOSCITIVA:**

Indagine conoscitiva sull'edilizia scolastica in Italia (<i>Deliberazione di una proroga del termine e di un'integrazione del programma</i>)	74
--	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'edilizia scolastica in Italia.	
Audizione dell'arch. Laura Galimberti, Coordinatore della Struttura di Missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ..	75
ALLEGATO 1 (<i>Integrazione del programma</i>)	78

SEDE REFERENTE:

Disciplina delle professioni di educatore professionale, educatore professionale sanitario e pedagista. Testo unificato C. 2656 Iori e C. 3247 Binetti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) .	75
Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura. Testo unificato C. 1504 Giancarlo Giordano e C. 2267 Zampa (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	76

RISOLUZIONI:

7-00933 Luigi Gallo, 7-00957 Ghizzoni, 7-00970 Santerini: Sull'immissione in ruolo di talune categorie di docenti precari (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	76
ALLEGATO 2 (<i>Documentazione trasmessa dal Governo</i>)	81

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi. C. 1994, approvata dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	76
--	----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	82
---	----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Confcommercio, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2436 Dell'Orco ed altri, recante « Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e altre disposizioni per la promozione dell'uso condiviso di veicoli privati »	83
--	----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione (COM(2016)43 final) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale</i>)	83
---	----

ALLEGATO 1 (<i>Documento finale approvato</i>)	88
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura. Testo unificato C. 1504 Giancarlo Giordano e C. 2267 Zampa (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	85
---	----

ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	92
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	87
---	----

X Attività produttive, commercio e turismo

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva su « Industria 4.0 »: quale modello applicare al tessuto industriale italiano. Strumenti per favorire la digitalizzazione delle filiere industriali nazionali – Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	93
--	----

SEDE REFERENTE:

Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata. C. 3258 Minardo e C. 3337 Cancellieri (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3725</i>) .	94
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura. Testo unificato C. 1504 Giancarlo Giordano e abbinato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	94
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	96
---	----

XI Lavoro pubblico e privato

RISOLUZIONI:

7-00963 Rizzetto: Proroga della cassa integrazione in deroga dei dipendenti della società Alitalia Maintenance Systems.	
7-00979 Miccoli: Iniziative per la tutela sul piano occupazionale dei dipendenti della società Alitalia Maintenance Systems.	
7-00981 Lombardi: Iniziative per la tutela sul piano occupazionale dei dipendenti della società Alitalia Maintenance Systems (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>)	97

SEDE CONSULTIVA:

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. C. 3634, approvata dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Rinvio dell'esame</i>)	99
--	----

XII Affari sociali

RISOLUZIONI:

7-00705 Silvia Giordano e 7-00953 Miotto: Trasparenza degli accordi stipulati dall'AIFA con le case farmaceutiche (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Reiezione della risoluzione 7-00705 – Approvazione della risoluzione n. 8-00177</i>)	100
--	-----

ALLEGATO (<i>Nuovo testo approvato dalla Commissione</i>)	105
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura. Nuovo testo unificato C. 1504 Giancarlo Giordano e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	102
---	-----

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. Testo unificato C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	108
--	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/67/UE concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (« regolamento IMI »). Atto n. 296 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	109
--	-----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 96/71/CE e del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi. COM(2016)128 final (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	110
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	114
---	-----

AVVERTENZA	114
------------------	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Maria Anna Madaia, sullo stato di attuazione dell'Agenda per la semplificazione, a norma dell'articolo 24 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 (<i>Svolgimento ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, e conclusione</i>)	115
--	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	116
---	-----

COMMISSIONE PLENARIA:

Esame della proposta di relazione per la ripubblicazione della relazione di minoranza presentata dal deputato Pio La Torre e altri deputati e senatori nella seduta del 15 gennaio 1976 della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia (<i>Esame e approvazione</i>)	116
--	-----

Sui lavori della Commissione	117
------------------------------------	-----

Esame della proposta di relazione sulla trasparenza delle candidature ed efficacia dei controlli per prevenire l'infiltrazione mafiosa negli enti locali in occasione delle elezioni amministrative (<i>Esame e approvazione</i>)	117
---	-----

Esame della proposta di relazione sulla situazione degli uffici giudiziari in Calabria. Risultanze delle missioni a Catanzaro, Reggio Calabria e Locri (<i>Esame e approvazione</i>) .	117
--	-----

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Comunicazioni del Presidente 118

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 119

Indagine conoscitiva sui minori fuori famiglia.

Audizione del presidente dell'Unione nazionale Camere Minorili, e del presidente della Società Cooperativa Sociale « Utopia 2000 onlus », Massimiliano Porcelli (*Svolgimento e conclusione*) 119**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO**

Sulla pubblicità dei lavori 121

Audizione del Direttore Generale del Consorzio della Mozzarella di Bufala Campana, Pier Maria Saccani (*Svolgimento e conclusione*) 121

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 121

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 122

COMMISSIONE PLENARIA:

Comunicazioni del Presidente 122

Audizione di Nicola Mainardi (*Svolgimento e conclusione*) 123

COMMISSIONE PLENARIA:

Audizione di persona informata di fatti rilevanti ai fini dell'inchiesta (*Svolgimento e conclusione*) 124**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA, DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE, NONCHÉ SULLE CONDIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI E SULLE RISORSE PUBBLICHE IMPEGNATE**

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori 125

Proposta di Relazione ai sensi dell'articolo 2, comma 5, ultimo periodo della delibera istitutiva della Commissione di inchiesta 17 novembre 2014, come modificato dalla deliberazione della Camera dei deputati 23 marzo 2016, sull'attività svolta fino al 31 gennaio 2016 (Esame – Relatore GELLI) (*Svolgimento e rinvio*) 125

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 127

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori 127

Audizione del Presidente della Fondazione Casa della Carità di Milano, Don Virginio Colmegna, della responsabile dell'area cultura, Silvia Landra e del responsabile dell'ospitalità, Giuseppe Monetti (*Svolgimento e conclusione*) 127**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DEL MILITARE EMANUELE SCIERI**

Comunicazioni della Presidente 128

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*



17SMC006450